

COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 24 del 26/03/2015

Oggetto : TRASFORMAZIONE DEL CONSORZIO "AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI - A.M." IN "AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI - A.M. - S.R.L. CONSORTILE" E SUCCESSIVA AGGREGAZIONE DELLE TRE AGENZIE DELLA MOBILITA' ROMAGNOLE ATTUALMENTE ESISTENTI IN UN'UNICA "AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. - S.R.L. CONSORTILE" - RIAPPROVAZIONE CON ALCUNE MODIFICHE STATUTARIE.

L'anno duemilaquindici, il giorno 26 del mese di Marzo, alle ore 18:05, con la continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^a convocazione.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

Consiglieri Comunali		Pres./Ass.	Consiglieri Comunali		Pres./Ass.
1	GNASSI ANDREA SINDACO	assente			
2	AGOSTA MARCO	presente	18	MANCINI ROBERTO	presente
3	ALLEGRI MASSIMO	assente	19	MARCELLO NICOLA	assente
4	ALOISIO GIUSEPPE	presente	20	MAURO GENNARO	assente
5	ANGELINI FRANCESCO	assente	21	MAZZOCCHI CARLO	presente
6	ASTOLFI ALBERTO	presente	22	MORETTI GIULIANA	presente
7	BERTOZZI SIMONE	presente	23	MOROLLI MATTIA MARIO	presente
8	CASADEI MARCO	assente	24	MURANO BRUNORI STEFANO	assente
9	CINGOLANI LILIANA	assente	25	PAZZAGLIA FABIO	presente
10	DONATI SARA	presente	26	PICCARI ENRICO	presente
11	FONTI MARCO	presente	27	PICCARI VALERIA	assente
12	FRANCHINI CARLA	presente	28	PIRONI GIOVANNI	presente
13	FRATERNALI ABRAMO	presente	29	RAVAGLIOLI ALESSANDRO	assente
14	GALLO VINCENZO	presente	30	RENZI GIOENZO	presente
15	GALVANI SAVIO	presente	31	TAMBURINI GIANLUCA	presente
16	GIORGETTI ALESSANDRO	presente	32	ZERBINI SAMUELE	assente
17	GIUDICI ERALDO	assente	33	ZOFFOLI GIOVANNA	presente

Totale presenti n. 21 - Totale assenti n. 12

Presiede GALLO VINCENZO nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa BELLINI ALESSANDRO in qualità di VICE SEGRETARIO GENERALE.

OGGETTO: TRASFORMAZIONE DEL CONSORZIO “AGENZIA MOBILITA’ PROVINCIA DI RIMINI - A.M.” IN “AGENZIA MOBILITA’ PROVINCIA DI RIMINI - A.M. - S.R.L. CONSORTILE” E SUCCESSIVA AGGREGAZIONE DELLE TRE AGENZIE DELLA MOBILITÀ ROMAGNOLE ATTUALMENTE ESISTENTI IN UN’UNICA “AGENZIA MOBILITA’ ROMAGNOLA - A.M.R. - S.R.L. CONSORTILE” - RIAPPROVAZIONE CON ALCUNE MODIFICHE STATUTARIE.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in trattazione l'argomento indicato in oggetto.

Dichiarata aperta la discussione, si ha l'intervento dell'Assessore Brasini (Assessorato Risorse umane, Risorse finanziarie, Patrimonio e Demanio Comunale, Partecipate, Politiche dello sport e del Benessere);

Esce il Presidente del Consiglio Gallo ed assume la Presidenza il Vice Presidente Moretti.

Interviene il Consigliere Pazzaglia e chiede la verifica del numero legale.

Riassume la Presidenza il Presidente del Consiglio Gallo.

Effettuato l'appello per la verifica del numero legale, risultano 17 Consiglieri presenti: Agosta, Aloisio, Angelini, Astolfi, Bertozzi, Donati, Fraternali, Gallo, Galvani, Giorgetti, Mancini, Mauro, Mazzocchi, Morolli, Piccari Enrico, Pironi e Zoffoli, pertanto la seduta è valida.

Prosegue la discussione ed intervengono i Consiglieri: Franchini, Pazzaglia, Mauro, Marcello, Donati, Tamburini, Renzi, Franchini, Pazzaglia, Mauro, Astolfi, Pazzaglia, Renzi, Franchini, Tamburini, Moretti, Il Presidente del Consiglio Gallo, l'Assessore Brasini, e per dichiarazione di voto i Consiglieri: Franchini e Marcello.

Presenti n. 27 Consiglieri: Agosta, Allegrini, Aloisio, Angelini, Astolfi, Bertozzi, Donati, Fonti, Franchini, Fraternali, Gallo, Galvani, Giorgetti, Giudici, Mancini, Marcello, Mauro, Mazzocchi, Moretti, Morolli, Murano Brunori, Pazzaglia, Piccari Enrico, Pironi, Renzi, Tamburini e Zoffoli.

Si omette la discussione, che risulta dalla registrazione della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Rimini possiede attualmente il 79,629% del fondo di dotazione di “Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M.”, consorzio di funzioni tra enti locali, costituito ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs.18.08.2000, n.267, partecipato, amministrato e controllato dai soggetti indicati nel prospetto a corredo del presente atto al **n.1**, avente per oggetto la progettazione e l’organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale di persone ed in generale dei servizi complessivi della mobilità nel bacino di traffico della Provincia di Rimini e dei Comuni limitrofi e di tutte le attività complementari utili e necessarie a realizzare l’obiettivo, incluse quelle di realizzazione, detenzione e manutenzione di beni strumentali al trasporto pubblico locale di persone (quali, a titolo esemplificativo, non esaustivo, fermate, paline, rete filoviaria, t.r.c. -trasporto rapido costiero – depositi);

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n.147 del 18/12/2014, con cui, per le motivazioni, le considerazioni e le valutazioni ivi riportate - da intendersi qui, anch'esse, tutte integralmente richiamate (anche se non riportate, per motivi di sintesi), ha deliberato, tra l'altro:

- 1) di approvare il <<Progetto di trasformazione del consorzio "Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M." in "Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M. s.r.l. consortile" (ai sensi dell'articolo 115, commi 7 bis ed 1, del D.Lgs.18.08.2000, n.267) e successiva aggregazione delle tre agenzie della mobilità romagnole ("A.M. s.r.l. consortile", "A.T.R. s.r.l. consortile" ed "Ambra s.r.l.") in un'unica "Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. s.r.l. consortile" (mediante scissione parziale proporzionale delle prime due società a beneficio della terza, ai sensi dell'articolo 2506 e seguenti c.c.)>> approvato dal consiglio di amministrazione di A.M. in data 04/12/2014 e trasmesso ai soci in data 04-05/12/2014 ed allegato alla suddetta deliberazione (con tutti i relativi sub-allegati, tra i quali anche gli statuti delle tre società generate dalla duplice operazione in oggetto - "Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M. s.r.l. consortile", "Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. s.r.l. consortile" e "Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. s.r.l. consortile"), quale parte integrante e sostanziale della stessa, alla lettera A;
- 2) di dare mandato al Sindaco (o suo delegato) di votare favorevolmente, nel rispetto delle "condizioni" previste nel progetto approvato al precedente punto 1 della suddetta deliberazione e riepilogate nella relativa premessa:
 - 2.a) la trasformazione del consorzio "Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M." in "Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M. s.r.l. consortile" in seno all'assemblea del consorzio A.M. di prossima celebrazione;
 - 2.b) la successiva aggregazione delle tre agenzie della mobilità romagnole ("A.M. s.r.l. consortile", "A.T.R. s.r.l. consortile" ed "Ambra s.r.l.") in un'unica "Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. s.r.l. consortile" (mediante scissione parziale proporzionale delle prime due società a beneficio della terza, ai sensi dell'articolo 2506 e seguenti c.c.) in seno all'assemblea della futura "Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M. s.r.l. consortile" di futura celebrazione;
- 3) di dare mandato al Sindaco (o suo delegato) di esprimere all'organo amministrativo di "Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M." l'indirizzo di porre in essere tutte le possibili iniziative e misure che risultassero necessarie e/o opportune per superare le potenziali criticità dallo stesso evidenziate nel progetto approvato relativamente alla duplice operazione in oggetto;

CONSIDERATO che, successivamente alla suddetta deliberazione:

- in data 19/12/2014 l'agenzia della mobilità della Provincia di Forlì-Cesena (consorzio A.T.R.) ha formalmente avviato, per la parte di propria competenza, il percorso di riorganizzazione societaria previsto dal progetto sopra indicato, trasformandosi, con decorrenza dal 08/01/2015, in "A.T.R. s.r.l. consortile" (come risulta dalla comunicazione di tale società del 13/01/2015, a corredo del presente atto al **n.2**);
- in data 01/01/2015 è entrata in vigore la L.23.12.2014, n.190 (c.d. "legge di stabilità per l'anno 2015"), che, all'articolo 1, comma 611, pur non vietando agli enti locali la costituzione, nel corso dell'anno 2015, di nuove società (aventi per oggetto attività di interesse generale - e, come già chiarito nelle premesse della suddetta D.C.C. n.147 del 18/12/2014 sia l'agenzia della mobilità romagnola "A.M.R. s.r.l. consortile", sia la società patrimoniale dei beni trasportistici riminesi "P.M.R. s.r.l. consortile" sarebbero tali) e quindi pur non impedendo un temporaneo aumento del numero complessivo delle partecipazioni societarie detenute dal Comune, impone al medesimo (più precisamente al Sindaco) di

- predisporre, approvare, pubblicare sul sito internet dell'ente ed inviare alla Corte dei Conti Regionale, entro il 31 marzo 2015, un "piano operativo di razionalizzazione" delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, finalizzato a ridurre il numero entro il 31/12/2015, attraverso apposite "dismissioni" (intese in senso ampio, ovvero come "cessioni" delle partecipazioni, liquidazioni e/o aggregazioni delle società partecipate) e conseguentemente di prevedere in tale piano (attualmente in corso di predisposizione da parte dell'amministrazione comunale) l'attuazione, entro il 31/12/2015, di operazioni societarie di "dismissione" con cui compensare l'aumento (di una unità - da un unico consorzio attualmente partecipato a due "s.r.l. consortili" partecipate tra breve) del numero di partecipazioni societarie generato dall'attuazione della duplice operazione in questione;
- alcuni comuni soci di A.M. nell'approvare, con analoga deliberazione dei propri consigli comunali, la duplice operazione in questione, hanno subordinato la rispettiva approvazione e l'espressione del rispettivo successivo voto favorevole in seno alla futura assemblea dei soci del consorzio A.M. all'adozione, relativamente all'articolo 9 dello statuto della "*Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. s.r.l. consortile*", di una clausola (formulata peraltro in modo diverso dai vari comuni proponenti) che disciplini chiaramente i criteri di compartecipazione dei vari soci alle eventuali future perdite e/o disavanzi generati, in capo alla "P.M.R. s.r.l. consortile", rispettivamente dal funzionamento e dall'ordinaria amministrazione della società, da un lato e dalla realizzazione/acquisizione di investimenti in beni strumentali (all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico di persone) e/o delle manutenzioni straordinarie di tali beni, dall'altro;
 - è stata conseguentemente predisposta, dal Comune di Rimini congiuntamente con i comuni suddetti, la modifica dell'articolo 9 ("*contributi consortili*") e dei connessi articoli 15 ("*Assemblea dei soci - quorum*"), 22 ("*bilancio annuale di previsione*") e 23 ("*bilancio di esercizio e utili*") dello statuto sia di "*Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M. s.r.l. consortile*", sia di "*Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. s.r.l. consortile*", risultante dai rispettivi testi comparati, allegati al presente atto, quali parti integranti e sostanziali dello stesso, rispettivamente alle **lettere B ed E**, che recepisce tale istanza, di fatto "assorbendo" e recependo, sia pure con tenore letterale diverso, tutte le proposte di modifica (tra loro differenziate) formulate dai vari comuni suddetti, prevedendo, in sintesi:
 - a) la compartecipazione, sia pure con criteri diversi a seconda dei casi (quote di partecipazione al capitale sociale o percorrenze chilometriche di servizio di t.p.l.), di tutti i soci alla "copertura", a preventivo, delle eventuali perdite/disavanzi futuri previsti, in capo alla società, nel relativo bilancio di previsione, connessi:
 - a.1) al funzionamento e all'ordinaria amministrazione della società ("*contributo per il funzionamento della società*");
 - a.2) all'affidamento del servizio di t.p.l. (perdita potenzialmente verificabile solamente in capo all'agenzia della mobilità e quindi solamente in capo alla "A.M. s.r.l. consortile", non anche in seno alla "P.M.R. s.r.l. consortile", che sarà priva di tale funzione) ("*contributo per l'affidamento del servizio*");
 - a.3) alla realizzazione di investimenti in beni strumentali (all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico di persone) "a rete" [fatto salvo quanto già previsto, relativamente alla sola realizzazione del t.r.c., dall'"*accordo di programma per la realizzazione del trasporto rapido costiero (t.r.c.) - Cattolica - Rimini Fiera*" del 15/07/2008 (che stabilisce già che il costo di realizzazione dell'opera sia sostenuto, con importi diversi, dallo Stato Italiano, dalla Regione Emilia-Romagna e dai due Comuni di Rimini e Riccione)] e/o alle manutenzioni straordinarie dei beni "a rete" (escluso il t.r.c., le cui manutenzioni straordinarie saranno poste a carico esclusivamente dei Comuni di insidenza dell'opera, in proporzione alle rispettive quote territoriali, a fronte del fatto che tali manutenzioni straordinarie incrementeranno il valore finale e

la durata nel tempo del medesimo t.r.c. che, allo scadere del periodo trentennale di proprietà del bene da parte di A.M./P.M.R., previsto dal citato accordo di programma, verrà da questa devoluto gratuitamente ai medesimi due Comuni) (*“contributo per investimenti/manutenzioni straordinarie su beni a rete”*);

- b) la compartecipazione dei soli soci coinvolti nella relativa fruizione, in proporzione al rispettivo grado di fruizione, alla “copertura”, a preventivo, delle eventuali perdite/disavanzi futuri previsti, in capo alla società, nel relativo bilancio di previsione, connessi alla realizzazione di investimenti/manutenzioni straordinarie in “beni a fruizione esclusivamente territoriale” (*“contributo per investimenti/manutenzioni straordinarie su beni a fruizione esclusivamente territoriale”*);
- in risposta a specifica richiesta (a corredo del presente atto al **n.3**) inviata prudenzialmente e cautelativamente da A.M. in data 31/10/2014 a tutti gli altri quattro enti pubblici sottoscrittori dell’ *“accordo di programma per la realizzazione del trasporto rapido costiero (t.r.c.) - Cattolica - Rimini Fiera”* del 15/07/2008 indicati all’articolo 14 del medesimo (Regione Emilia Romagna, Provincia di Rimini, Comune di Rimini e Comune di Riccione), in modo analogo a quanto aveva già fatto il Comune di Rimini con propria nota del 21/11/2014 (a corredo del presente atto al **n.4**), in data 10/02/2015, con propria nota prot. n.81720 (a corredo del presente atto al **n.5**), la Regione Emilia-Romagna ha formalmente comunicato il proprio assenso alla duplice operazione, peraltro ribadendo nuovamente la necessità della trasformazione di A.M. nella forma societaria (s.r.l.) individuata dalla L.R.E.R.30/1998, con successivo percorso di aggregazione/fusione con le altre agenzie romagnole, nonché il mantenimento della separazione della gestione della struttura, della contabilità e del patrimonio del t.r.c. come già esplicitamente previsto dall’articolo 13, lettera a, dell’accordo in questione;
 - con propria nota del 26 gennaio 2015 (trasmessa al c.d.a. di A.M. in data 27/01/2005, a corredo del presente atto al **n.6**), il collegio dei sindaci revisori del consorzio A.M. ha evidenziato alcuni aspetti che ritiene problematici e/o comunque da approfondire relativamente alla duplice operazione in oggetto;
 - con nota del 30 gennaio 2015 del presidente del consiglio di amministrazione di A.M. (a corredo del presente atto al **n.7**) e successivo documento del c.d.a. del 3 febbraio 2015 (a corredo del presente atto al **n.8**), A.M. ha replicato a ciascuno degli aspetti evidenziati come problematici dal collegio dei sindaci revisori;
 - in data 04/02/2015, con propria nota prot. n.68685 (a corredo del presente atto al **n.9**) la Regione Emilia-Romagna ha confermato ad A.M. che la normativa regionale vigente (L.R.E.R.30/1998 e L.R.E.R.10/2008) non confligge con la sopravvenuta normativa nazionale (art.1, comma 609, della L.190/2014 - c.d. “legge di stabilità per l’anno 2015”) ribadendo l’invito all’attuazione delle relative disposizioni (attraverso l’aggregazione delle tre agenzie romagnole in un’unica agenzia in forma di s.r.l.) e confermando anche che, in caso contrario (di mancata aggregazione), le tre autorità provinciali della mobilità romagnole attualmente esistenti dovrebbero essere soppresse;
 - come già avvenuto per la precedente sopra citata D.C.C. n.147 del 18/12/2015, trasmessa con pec del 15/01/2015 (a corredo del presente atto al **n.10**), anche il presente atto dovrà essere trasmesso dall’ente alla Corte dei Conti della Regione Emilia-Romagna - sezione Regionale di Controllo, a norma dell’articolo 3, comma 28, della L.244/2007;

RITENUTO che:

- le clausole statutarie sopra indicate contribuiscano (unitamente alla separazione societaria tra beni patrimoniali “trasportistici” ed agenzia della mobilità, già prefigurata dalla duplice operazione in questione) a rendere più evidenti e trasparenti i risultati delle future gestioni - ordinaria e straordinaria (ivi inclusa la gestione dell’opera t.r.c.) - delle due società in

questione ed anche gli oneri futuri ad essi connessi, potenzialmente gravanti sui relativi soci - peraltro secondo criteri logici e razionali, più volte richiesti negli anni scorsi, da molti dei soci dell'attuale consorzio A.M.;

- le clausole statutarie sopra indicate debbano pertanto essere inserite nei due statuti suddetti, mediante relativa espressa approvazione da parte degli enti locali soci, con apposite ulteriori deliberazioni dei rispettivi organi consigliari, che ri-approvino integralmente il progetto di trasformazione proposto dal c.d.a. di A.M., unitamente alle modifiche statutarie indicate;
- gli aspetti evidenziati come problematici dal collegio sindacale di A.M. con la sopra citata nota del 26 gennaio 2015, siano adeguatamente affrontati e risolti o risolvibili con l'attuazione delle rispettive eventuali contromisure individuate dall'organo amministrativo di A.M. nei propri suddetti documenti del 30 gennaio e del 3 febbraio 2015;
- sia quindi necessario ed opportuno riconfermare integralmente tutte le premesse, le considerazioni, le motivazioni e le valutazioni formulate nella precedente suddetta D.C.C. n.147 del 18/12/2014, relativamente all'approvazione ed attuazione della duplice operazione in oggetto, incluse, in particolare, tutte quelle relative alla necessità ed opportunità di approvare ed attuare la duplice operazione, nonché quelle relative ai riflessi, diretti e/o indiretti della medesima sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'ente (riepilogando: effetti patrimoniali, economici e finanziari nulli, relativamente alla trasformazione; effetti patrimoniali nulli ed effettivi economico-finanziari nulli o favorevoli, relativamente alla successiva scissione);

VISTI:

- il parere del responsabile della U.O. Organismi Partecipati dell'11/03/2015 in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs.18.08.2000, n.267, del presente atto;
- il parere del Direttore della Direzione Risorse Finanziarie dell'11/03/2015 in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs.18.08.2000, n.267, del presente atto;
- il parere del Segretario Generale dell'11/03/2015 in ordine alla legittimità del presente atto, a corredo dello stesso al **n.11**;
- il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti dell'ente dell'11/03/2015, relativamente al presente atto, a corredo dello stesso al **n.12**;
- il parere favorevole espresso in data 17/03/2015 dalle I' e V' Commissioni Consiglieri Permanenti riunite in sedute congiunte;

Il Presidente del Consiglio Comunale, esaurita la trattazione dell'argomento, pone in votazione la proposta deliberativa;

Esperita la votazione con modalità elettronica si ha il seguente risultato:

Presenti Nr.	27	
Votanti Nr.	27	
Favorevoli Nr.	17	Consiglieri: Agosta, Allegrini, Aloisio, Angelini, Astolfi, Bertozzi, Donati, Fraternali, Gallo, Galvani, Giorgetti, Mancini, Mazzocchi, Morolli, Piccari Enrico, Pironi e Zoffoli
Contrari Nr.	10	Consiglieri: Fonti, Franchini, Giudici, Marcello, Mauro, Moretti, Murano Brunori, Pazzaglia, Renzi e Tamburini.
Astenuti Nr.	0	-

DELIBERA

- 1) di confermare e riapprovare integralmente il <<Progetto di trasformazione del consorzio “Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M.” in “Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M. s.r.l. consortile” (ai sensi dell’articolo 115, commi 7 bis ed 1, del D.Lgs.18.08.2000, n.267) e successiva aggregazione delle tre agenzie della mobilità romagnole (“A.M. s.r.l. consortile”, “A.T.R. s.r.l. consortile” ed “Ambra s.r.l.”) in un’unica “Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. s.r.l. consortile” (mediante scissione parziale proporzionale delle prime due società a beneficio della terza, ai sensi dell’articolo 2506 e seguenti c.c.)>> con tutti i relativi sub-allegati, già approvato con la precedente D.C.C. n.147 del 18/12/2014, nella relativa formulazione originaria, fatti salvi i sub-allegati B (statuto di “Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M. s.r.l. consortile”) ed E (statuto di “Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. s.r.l. consortile”) che vengono riapprovati nelle rispettive nuove versioni “comparate” (con evidenziazione delle soppressioni e delle aggiunte rispetto alle relative precedenti versioni approvate con la suddetta D.C.C.);
- 2) di confermare e di dare nuovamente mandato al Sindaco (o suo delegato) di votare favorevolmente, nel rispetto delle “condizioni” previste nel progetto approvato al precedente punto 1 del presente atto:
 - 2.a) la trasformazione del consorzio “Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M.” in “Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M. s.r.l. consortile” in seno all’assemblea del consorzio A.M. di prossima celebrazione;
 - 2.b) la successiva aggregazione delle tre agenzie della mobilità romagnole (“A.M. s.r.l. consortile”, “A.T.R. s.r.l. consortile” ed “Ambra s.r.l.”) in un’unica “Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. s.r.l. consortile” (mediante scissione parziale proporzionale delle prime due società a beneficio della terza, ai sensi dell’articolo 2506 e seguenti c.c.) in seno all’assemblea della futura “Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M. s.r.l. consortile” di futura celebrazione;
anche a fronte di eventuali modifiche formali, non sostanziali, degli statuti delle tre società (“Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M. s.r.l. consortile”, “Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. s.r.l. consortile” e “Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. s.r.l. consortile”) che dovessero risultare necessarie e/o opportune in sede di approvazione delle operazioni sopra indicate;
- 3) di confermare integralmente e di dare nuovamente mandato al Sindaco (o suo delegato) di esprimere all’organo amministrativo di “Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M.” l’indirizzo di porre in essere tutte le possibili iniziative e misure che risultassero necessarie e/o opportune per superare le potenziali criticità dallo stesso evidenziate relativamente alla duplice operazione in oggetto;
- 4) di dare mandato al Sindaco (o suo delegato) di porre in essere tutto ciò che risultasse necessario e/o opportuno per dare concreta e tempestiva attuazione a quanto deliberato ai precedenti punti del presente atto;
- 5) di confermare e di dare nuovamente atto che il responsabile del procedimento è, per competenza d’ufficio, il responsabile della U.O. Organismi Partecipati;
- 6) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dall’art.49 del

D.Lgs.18.08.2000, n.267, come richiamato in premessa;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza di rispettare i ristretti tempi previsti per l'approvazione della duplice operazione in questione;

Esperita la votazione con modalità elettronica si ha il seguente risultato:

Presenti Nr.	27	
Votanti Nr.	27	
Favorevoli Nr.	17	Consiglieri: Agosta, Allegrini, Aloisio, Angelini, Astolfi, Bertozzi, Donati, Fraternali, Gallo, Galvani, Giorgetti, Mancini, Mazzocchi, Morolli, Piccari Enrico, Pironi e Zoffoli
Contrari Nr.	10	Consiglieri: Fonti, Franchini, Giudici, Marcello, Mauro, Moretti, Murano Brunori, Pazzaglia, Renzi e Tamburini.
Astenuti Nr.	0	-

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n.267.

Deliberazione di C.C. n. 24 del 26/03/2015

PRESIDENTE

F.to GALLO VINCENZO

VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to BELLINI ALESSANDRO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del Dipendente Comunale incaricato dal servizio, attesta che per copia della presente deliberazione e' stata disposta la pubblicazione all'Albo pretorio per 15 giorni dal 30.03.2015.

Rimini li 30.03.2015

SEGRETARIO GENERALE
Laura Chiodarelli



PROGETTO DI

A) TRASFORMAZIONE DEL CONSORZIO "AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI - A.M."

IN

"AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI - A.M. S.R.L. CONSORTILE"

(ai sensi dell'articolo 115, commi 7 bis ed 1, del D.Lgs.18.08.2000, n.267)

E

B) SUCCESSIVA AGGREGAZIONE DELLE TRE AGENZIE DELLA MOBILITÀ ROMAGNOLE

("A.M. S.R.L. CONSORTILE", "A.T.R. S.R.L. CONSORTILE" ED "AMBRA S.R.L.")

IN

UN'UNICA "AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE"

(mediante scissione parziale proporzionale delle prime due società a beneficio della terza,

ai sensi dell'articolo 2506 e seguenti c.c.)

**APPROVATO DAL C.D.A. DI "AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI - A.M." IN DATA 04/12/2014
(IN ESECUZIONE DEL MANDATO CONFERITOGLI DALL'ASSEMBLEA CONSORTILE CON DELIBERA
N. 2 DEL 08/04/2014- allegata-)**

Quadro di riferimento normativo

La normativa statale

La normativa statale in materia di servizio di "trasporto pubblico locale di persone" (t.p.l.) stabilisce quanto segue:

- 1) il D.Lgs.18.11.2007, n.422 (c.d. "decreto Burlando"), in attuazione della legge 15.03.1997, n.59, individua le funzioni e i compiti conferiti alle regioni e agli enti locali in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale e fissa i criteri di organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale, prevedendo:
 - 1.a) la delega alle regioni dei compiti di programmazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale quali: la definizione degli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali, la redazione dei relativi piani regionali e dei loro aggiornamenti e l'approvazione dei programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale con il fine di assicurare una rete di trasporto che privilegi le integrazioni fra le varie modalità, favorendo quelle a minore impatto ambientale;

- 1.b) l'adozione, da parte delle regioni stesse, di una legge puntuale di individuazione delle funzioni, trasferite o delegate agli enti locali in materia di trasporto pubblico locale, che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale;
- 1.c) la liberalizzazione del settore attraverso l'affidamento dei servizi con procedure concorsuali;
- 1.d) la costituzione, in ogni regione, di un fondo destinato ai trasporti, con risorse regionali e con risorse trasferite dallo stato;
- 1.e) la razionalizzazione delle reti, attraverso l'integrazione modale e la tariffazione unificata;
- 1.f) la trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi in società di capitali o in società cooperative a r.l.;
- 2) l'art.3-bis, comma 1, del D.L.13.08.2011, n.138 (convertito in L.14.098.2011, n.148), assegna alla competenza delle regioni l'organizzazione dello svolgimento dei "servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica" (quali il t.p.l.) e la definizione del perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio;
- 3) l'articolo 3 bis, comma 1 bis, del D.L.13.08.2011, n.138, convertito in L.14.09.2011, n.148, prevede che *"Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo"*;
- 4) l'articolo 43 del D.D.L. "di stabilità" per l'anno 2015 (attualmente in corso di discussione in parlamento, per la relativa approvazione entro il 31/12/2014) rende obbligatoria, per gli enti locali, la partecipazione agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali, attraverso l'aggiunta, alla norma sopra indicata, delle parole *"cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della L.07.04.2014, n.56"* (c.d. "Legge Del Rio");
- 5) l'articolo 1, comma 90, della L.07.04.2014, n.56" (c.d. "Legge Del Rio") prevede che:
"Nello specifico caso in cui disposizioni normative statali o regionali di settore riguardanti servizi di rilevanza economica prevedano l'attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che costituiscono principi fondamentali della materia e principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:
- a) *il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 ovvero le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale, con tempi, modalità e forme di coordinamento con regioni e comuni, da determinare nell'ambito del processo di riordino di cui ai*

commi da 85 a 97, secondo i principi di adeguatezza e sussidiarietà, anche valorizzando, ove possibile, le autonomie funzionali;

- b) per le regioni che approvano le leggi che riorganizzano le funzioni di cui al presente comma, prevedendo la soppressione di uno o più enti o agenzie, sono individuate misure premiali con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

In sostanza la normativa statale impone l'organizzazione dei "servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica" (quali il t.p.l.) unicamente per "ambiti territoriali ottimali" (di norma non inferiori ai territori provinciali), di cui assegna l'individuazione alle regioni. L'intenzione del legislatore sembra essere – per quanto si evince dalla Legge Del Rio, di cui però al momento mancano i decreti attuativi relativi a quanto richiamato nelle lettere a) e b) sopra illustrate – quella di rendere obbligatoria la partecipazione degli enti locali alle autorità di governo degli ambiti territoriali ottimali e contestualmente incentivare la soppressione, da parte dello stato e/o delle regioni, delle autorità di governo di ambiti provinciali o sub-provinciali, con contestuale trasferimento - in tal caso - del ruolo di autorità in capo alle province (come enti di secondo livello).

La normativa regionale

La normativa attuale della Regione Emilia-Romagna in materia di trasporto pubblico locale (t.p.l.) e di "agenzie della mobilità", in sintesi, stabilisce quanto segue:

- 1) l'articolo 19, comma 1, della L.R.02.10.1998, n.30, prevede che **"Le Province e I Comuni costituiscono, per ciascun ambito territoriale provinciale, una agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale di loro competenza"**;
- 2) l'articolo 19, comma 2, della L.R.02.10.1998, n.30, prevede che **"l'agenzia è costituita nelle forme organizzative previste dall'articolo 25, comma 1, lettera a) della L.R.E.R. 10 del 2008"** (ovvero s.r.l. "pura" - che non svolga altre attività - con amministratore unico);
- 3) l'articolo 25, comma 1, della L.R.E.R.30.06.2008, n.10, stabilisce testualmente:

In relazione alle Agenzie locali per la mobilità la Regione promuove:

- a) **l'adozione di forme organizzative, quali società di capitali a responsabilità limitata il cui statuto preveda che l'amministrazione della società sia affidata ad un amministratore unico.....;**
- b) **lo scorporo delle attività gestionali non strettamente connesse con le funzioni proprie attribuite dalla legge regionale alle agenzie stesse, con particolare riguardo alla gestione del trasporto pubblico locale, della sosta, dei parcheggi, dell'accesso ai centri urbani;**
- c) **il superamento delle situazioni di compartecipazione nella proprietà delle società di gestione da parte delle Agenzie locali per la mobilità;**
- d) **l'applicazione del sistema tariffario integrato regionale, con superamento delle funzioni di gestione della tariffazione;**

- e) *l'applicazione delle modalità contrattuali che valorizzano la **responsabilità imprenditoriale del soggetto gestore attraverso la titolarità dei ricavi tariffari**;*
- f) ***l'accorpamento degli ambiti territoriali ottimali** di cui all'articolo 24;*
- g) *la progettazione dei servizi sulla base di una stretta integrazione con gli strumenti di pianificazione di competenza degli enti locali.*

Gli adempimenti previsti da queste due norme andavano effettuati entro il 30/06/2010 (ma in caso di inadempimento non erano previste sanzioni);

- 4) l'articolo 19, comma 1 bis (introdotto dalla L.R.25.07.2013, n.9) della L.R.02.10.1998, n.30, prevede che **"al fine di semplificare la governance del sistema, entro il 31 dicembre 2014 (il termine originario del 31/12/2013 è stato posticipato di un anno dall'articolo 27, comma 1, della L.R.E.R.18.07.2014, n.17) gli enti locali di cui al comma 1 (province e comuni), in coerenza con gli ambiti sovra-bacinali di cui all'articolo 24 della L.R.E.R.30.06.2008, n.10, provvedono ad attuare la fusione delle agenzie locali per la mobilità"** (anche in questo caso non sono previste sanzioni per l'eventuale inadempimento);
- 5) l'atto di indirizzo triennale 2011-2013 in materia di programmazione e amministrazione del t.p.l., approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regionale della Regione Emilia-Romagna n.32 del 20 dicembre 2010, ai sensi dell'art.8 della suddetta L.R.E.R.10/1998:
 - 5.a) conferma il processo di razionalizzazione del sistema del t.p.l., definito con la legge regionale n.10/2008, attraverso uno snellimento organizzativo delle agenzie, che ne delinea il riassetto territoriale, il ruolo e la ripartizione delle competenze rispetto alle società di gestione del t.p.l. ed evidenzia la distinzione fra le funzioni di controllo e quelle di gestione del trasporto pubblico;
 - 5.b) conferma altresì le funzioni delle agenzie locali, quali soggetti regolatori pubblici di bacino nell'ambito del governo del t.p.l., nonché di attuatori delle politiche di mobilità individuate dagli enti locali;
 - 5.c) prevede percorsi di fusione tra agenzie locali per la mobilità;
- 6) in attuazione dell'articolo 3-bis del D.L.13.08.2011 n.138, convertito in L.14.09.2011, n.148, che, come sopra detto, attribuisce alle regioni l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica e la definizione del perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, **la Regione Emilia-Romagna, con deliberazione della propria Giunta n.908 del 02/07/2012, ha individuato i seguenti 5 ambiti ottimali per l'organizzazione del trasporto pubblico su gomma:**
 - 6.a) **Ambito Trebbia - Piacenza;**
 - 6.b) **Ambito Taro - Parma;**
 - 6.c) **Ambito Secchia Panaro - Reggio Emilia e Modena;**
 - 6.d) **Ambito Reno - Bologna e Ferrara;**
 - 6.e) **Ambito Romagna - Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.**

In sostanza le disposizioni regionali sopra richiamate mirano a realizzare una razionalizzazione del sistema del t.p.l. emiliano-romagnolo, attraverso uno snellimento organizzativo delle relative agenzie, che ne delinea il riassetto territoriale, il ruolo e la ripartizione delle competenze rispetto alle società di gestione, evidenziando la distinzione fra le funzioni di controllo e quelle di gestione del trasporto pubblico e dando vita, mediante

accorpamento dei 9 ambiti provinciali attualmente esistenti (uno per ogni provincia), a soli 5 ambiti territoriali ottimali (dei quali due "provinciali" e tre "sovra-provinciali"), ciascuno "presidiato" da una sola agenzia, in forma giuridica di s.r.l. - con amministratore unico - "pura" (che non svolga altre attività), prevedendo conseguentemente, relativamente all'ambito Romagna, un'unica autorità di regolazione.

La situazione romagnola pregressa

A fronte della disposizioni normative regionali sopra indicate:

- 1) **in data 09/06/2009** (previa approvazione nei rispettivi organi consiliari) **i sette enti pubblici locali soci di riferimento sia delle tre agenzie della mobilità romagnole all'epoca ed attualmente esistenti ("consorzio A.T.R." di Forlì-Cesena, "consorzio A.M." di Rimini e "Ambra s.r.l." di Ravenna), sia dei tre gestori del t.p.l. ("A.V.M. s.p.a.", "Tram Servizi s.p.a." e "A.T.M. s.p.a.") all'epoca esistenti in Romagna (ovvero le tre province di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna e i quattro comuni di Rimini, Forlì, Cesena e Ravenna) hanno stipulato una "convenzione per l'aggregazione delle aziende pubbliche romagnole del t.p.l." con cui si sono impegnati, oltre all'unificazione delle tre aziende di gestione (poi avvenuta, con costituzione della Star Holding s.p.a, poi ridenominata Start Romagna s.p.a., che ha fuso per incorporazione le tre aziende preesistenti suddette), anche a
 - 1.a) **rendere le rispettive tre agenzie della mobilità conformi alle disposizioni normative sopra indicate** (attraverso cessione della bigliettazione ai gestori - avvenuta - scorporo a terzi delle rispettive attività non consentite dalle norme sopra indicate - ad esempio i parcheggi - ad oggi avvenuto solamente parzialmente e trasformazione in s.r.l.);
 - 1.b) far svolgere, alle rispettive agenzie della mobilità, le attività di progettazione e controllo della mobilità nei rispettivi tre bacini in modo coordinato, attraverso la stipula di apposita convenzione tra le medesime.**
- 2) **in data 30/07/2010 i medesimi sette enti pubblici locali di riferimento, hanno stipulato una "convenzione per la definizione delle regole di governance di Start Romagna s.p.a. e per l'accorpamento delle agenzie della mobilità"** con cui, tra le altre cose, si sono impegnati a:
 - 2.a) porre la sede legale e la direzione generale di Start Romagna s.p.a. a Cesena (cosa avvenuta solamente in parte, relativamente alla sede legale, ma non relativamente alla direzione generale, di fatto rimasta a Rimini);
 - 2.b) designare l'organo amministrativo di Start Romagna a rotazione per triennio (nel seguente ordine di indicazione del presidente: prima Rimini, poi Forlì-Cesena e poi Ravenna) (cosa già avvenuta);
 - 2.c) **una volta realizzata l'agenzia unica della mobilità, porne la sede e la direzione a Rimini e affidare la designazione del relativo legale rappresentante a rotazione per triennio (prima Ravenna, poi Forlì-Cesena, poi Rimini);**

La situazione romagnola attuale e futura

La trasformazione dei due consorzi (A.M. ed A.T.R.) in due s.r.l. consortili

In attuazione, sia pure tardiva, delle disposizioni delle leggi regionali sopra indicate e degli impegni già assunti, sopra richiamati, le due agenzie della mobilità di Forlì-Cesena (consorzio A.T.R.) e di Rimini

(consorzio A.M.) devono dunque trasformarsi in due s.r.l. consortili, sulla base dei rispettivi patrimoni attuali (per A.M. identificato e quantificato - a valore contabile - nella **situazione patrimoniale** (di prossima approvazione), mantenendo l'attuale sede legale, gli attuali organi amministrativi e di controllo, nonché gli attuali patrimoni e personale dipendente, ma dotandosi di un nuovo **statuto** (per A.M. allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla **lettera B**) - con le clausole tipiche delle s.r.l. consortili - che contempli lo svolgimento di tutte le attività attualmente svolte (per A.M., in sostanza, le attività di progettazione, realizzazione, detenzione e manutenzione di beni strumentali all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico di persone - tra i quali, in particolare la linea di trasporto rapido costiero da Rimini Fiera a Cattolica, denominata "t.r.c." - "trasporto rapido costiero" - e le funzioni di "agenzia della mobilità"); tale trasformazione risponderebbe alle disposizioni dell'articolo 19, comma 2, della L.R.02.10.1998, n.30 e dell'articolo 25, comma 1, della L.R.E.R.30.06.2008, n.10, sopra richiamate. Si precisa che - relativamente ad A.M. - la proposta redatta prevede la possibilità di costituire l'organo amministrativo della nuova s.r.l. consortile riminese, alternativamente in forma monocratica (amministratore unico, come previsto letteralmente dalla norma) o collegiale (c.d.a. di n.3 persone, delle quali, comunque, solamente una eventualmente remunerata). Ciò consentirebbe all'attuale cda del consorzio AM di rimanere in carica fino alla sua naturale scadenza, tenendo anche conto del fatto che, a seguito della prevista operazione di scissione delle attività relative alla funzione di "agenzia della mobilità", non imporrebbe più alla società che residua l'obbligo di prevedere un organo monocratico indicato dalla normativa regionale per le Agenzie di mobilità.

La trasformazione in questione risponderebbe all'esigenza di superare l'attuale veste giuridica ("consorzio di funzioni ex articolo 31 del D.Lgs.267/2000) di A.M., per aderire:

- a) all'obbligo (di agenzia della mobilità in forma giuridica di s.r.l.) imposto dalle disposizioni normative regionali sopra richiamate;
- b) al previsto imminente futuro mutamento delle attività da essa svolte (unicamente progettazione, realizzazione, detenzione e manutenzione di beni strumentali al t.p.l., - tra i quali, in particolare il "t.r.c." sopra già indicato - ma non più funzioni di agenzia della mobilità), quando il duplice percorso di trasformazione e scissione qui descritto si realizzasse integralmente.

A seguito della trasformazione gli enti locali che oggi sono soci (o meglio "consorziati") del "consorzio A.M.", domani sarebbero soci del nuovo "consorzio in forma di s.r.l.", ovvero di "A.M. s.r.l. consortile", con le stesse identiche quote con cui attualmente partecipano al consorzio e, in base alle disposizioni del già richiamato art.115, comma 1, del D.Lgs.18.08.2000, n.267, "A.M. s.r.l. consortile", conserverebbe tutti i diritti e gli obblighi dell'attuale "consorzio A.M." e subentrerebbe ad esso in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, ad esso facenti capo, incluso il vigente *"Accordo di programma per la realizzazione del trasporto rapido costiero (t.r.c.) Cattolica - Rimini Fiera"* del 15/07/2008. Conseguentemente la trasformazione societaria dianzi descritta (così come la successiva scissione parziale proporzionale di "AM srl consortile" di seguito prevista) pur costituendo "variazione di natura giuridica" non pare incidere sulla realizzazione dell'infrastruttura TRC ai sensi dell'articolo 14 dell'Accordo di Programma sopra richiamato, anche se una valutazione prudenziale induce a ritenere quanto mai opportuno acquisire il previo espresso formale assenso dei soggetti interessati.

La successiva scissione parziale proporzionale delle due s.r.l. consortili a beneficio di "Ambra s.r.l."

Una volta realizzata la suddetta duplice trasformazione, le tre agenzie romagnole - così costitutesi in forma di s.r.l., al fine di dare attuazione alla normativa regionale relativa all'unificazione delle agenzie della mobilità sopra indicata - potranno poi aggregarsi in un unico soggetto sovra-provinciale (romagnolo) attraverso la **scissione parziale e proporzionale - ai sensi dell'articolo 2506 e seguenti c.c. - di ciascuna delle due "neonate" s.r.l. consortili a beneficio della terza attuale agenzia della mobilità (di Ravenna), "Ambra s.r.l."**. Tale ultima società a fronte dell'apporto, appunto con scissione, dalle altre due s.r.l. consortili, dei rispettivi rami d'azienda attualmente dedicati alla "agenzia della mobilità" (costituiti, sia per A.T.R. che per A.M., esclusivamente da liquidità e dipendenti, per preciso accordo intercorso tra i rispettivi soci di riferimento, finalizzato alla "costituzione" di una soggetto giuridico "leggero" - privo, cioè, della proprietà di beni strumentali al t.p.l., che peraltro sarebbero molto diversi - da un bacino all'altro - per tipologia e per valore), assumerebbe il ruolo di agenzia unica della mobilità romagnola e la veste di "s.r.l. consortile", ovvero senza scopo di lucro (contrariamente ad oggi), cambierebbe la propria denominazione "in Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. - s.r.l. consortile" e si doterebbe di un nuovo **statuto**, concordato tra i soci di riferimento dei tre ambiti romagnoli (allegato al presente progetto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla **lettera C**);

Sulla base delle intese raggiunte nei mesi scorsi dai soci di riferimento dei tre bacini, il "progetto di scissione" (che - ai sensi delle disposizioni dell'art. 2506 bis c.c. - dovrebbe essere predisposto dagli organi amministrativi delle tre agenzie-s.r.l.), dovrebbe fondarsi sulle seguenti condizioni, sintetizzate nel "**Documento riepilogativo progetto aggregazione in un'agenzia unica del t.p.l. in ambito romagnolo - marzo 2014**", predisposto dal consulente Ferretti Consulting s.r.l. nel mese di marzo 2014, su incarico congiunto delle tre agenzie attuali (già consegnato¹ ai soci di A.M. nei giorni antecedenti l'assemblea dei soci dell'8 aprile 2014 e nuovamente allegato al presente progetto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla **lettera D**):

- a) **sede legale** e direzionale **nel Comune di Cesena** (con conseguente e contestuale spostamento della sede legale del gestore Start Romagna s.p.a. da Cesena a Rimini, ove è già collocata la relativa sede direzionale);
- b) **oggetto sociale** consistente nello svolgimento - con scopo consortile - nell' "ambito territoriale romagnolo", di **tutte le funzioni di "agenzia della mobilità"** previste dalle norme di legge vigenti in materia di trasporto pubblico di persone e quelle spettanti agli enti soci in materia di trasporto di persone da essi eventualmente delegate;
- c) **"governance" così articolata:**
 - c.1) amministrazione affidata ad un organo monocratico (**amministratore unico**), individuato a rotazione tra i tre ambiti territoriali;

¹ Il documento originario, di marzo 2014, conteneva, in allegato, anche lo statuto di "A.M.R. s.r.l. consortile", che è stato poi modificato ed è diventato un documento "autonomo" (non più allegato al documento di marzo 2014).

c.2) controllo di legittimità e/o revisione legale dei conti affidati secondo le disposizioni di legge vigenti in materia di s.r.l. (organo monocratico o collegiale da nominare obbligatoriamente in certi casi, ma - qualora non obbligatorio - nominabile anche volontariamente da parte dell'assemblea);

c.3) **coordinamento soci composto da 10 membri** (di cui 2 espressione del comprensorio di Forlì, 2 espressione del comprensorio di Cesena, 3 espressione del comprensorio di Ravenna e 3 espressione del comprensorio di Rimini) - rappresentanti, complessivamente, la totalità dei soci - con funzione di indicazione ed indirizzo (nei confronti dell'assemblea dei soci e quindi dell'amministratore unico) preventivi per le decisioni più importanti;

d) modello organizzativo: agenzia "pura", leggera" e "snella", ovvero

d.1) che svolga unicamente le funzioni di agenzia della mobilità ("**pura**") e non anche altre ulteriori attività (quali, ad esempio, la progettazione, realizzazione, detenzione e manutenzione di beni strumentali al t.p.l.);

d.2) priva della proprietà di beni strumentali al t.p.l. (fermate, paline, filovia, t.r.c., fabbricati, depositi, ecc...), i quali, per evitare forti squilibri nelle quote di partecipazione degli enti dei tre attuali distinti bacini [a causa della relativa grande eterogeneità di tipologia (A.M. possiede fermate, paline, filovia e t.r.c. - oltre ad alcuni fabbricati e depositi - A.T.R. unicamente fermate, paline, fabbricati e depositi, mentre Ambra non possiede alcun bene immobile) e, conseguentemente, di valore], rimarranno in capo alle società derivanti dalla trasformazione degli attuali consorzi che oggi ne sono proprietari e quindi con **apporti**, da parte delle agenzie "A.T.R. s.r.l. consortile" e "A.M. s.r.l. consortile", **unicamente di liquidità** (cassa e crediti) e **personale** (n.10 dipendenti da A.T.R. e n.7 dipendenti da A.M.) con il relativo debito per trattamento di fine rapporto - t.f.r. ("**leggera**");

d.3) con una dotazione organica non superiore a 21 dipendenti (di cui 10 da A.T.R., 7 da A.M. e 4 da Ambra) ("**snella**"),

e) quote di partecipazione (dei tre bacini) al capitale sociale della costituenda Agenzia di Ambito Romagnolo **ragguagliate al peso percentuale delle rispettive percorrenze chilometriche** rispetto a quelle complessive dell'intero bacino romagnolo e conseguentemente così ripartite:

- bacino di **Ravenna 31%**;
- bacino di **Rimini 31%**;
- bacino di **Forlì- Cesena, 38%**;

prevedendo la possibilità, per ciascun bacino, di suddividere le quote fra gli aderenti secondo criteri condivisi fra gli stessi;

f) compartecipazione dei soci alla copertura degli eventuali disavanzi annui - attraverso il versamento di apporti contribuiti consortili sulla base del bilancio annuale di previsione - in base:

- f.1) alle quote percentuali di partecipazione al capitale sociale (per il 20%) e al peso percentuale dei km di servizio (di t.p.l.) erogato nel territorio di ogni socio rispetto al totale complessivo dei km dell'intero ambito territoriale romagnolo (per l'80%), relativamente all'eventuale perdita generata dal funzionamento della struttura (c.d. "perdita di funzionamento", intesa come differenza tra i ricavi - inclusi i contributi pubblici - generati dalle attività effettuate e i costi di funzionamento);
- f.2) al peso percentuale dei km di servizio (di t.p.l.) erogato nel territorio di ogni socio rispetto al totale complessivo dei km del rispettivo ambito territoriale di appartenenza, relativamente all'eventuale perdita (c.d. "perdita derivante dall'affidamento del servizio") generata dal costo dell'affidamento di tutti i servizi (minimi ed aggiuntivi) di t.p.l. in ognuno dei tre ambiti territoriali (c.d. "partecipazione selettiva alla copertura della perdita generata dallo svolgimento del servizio di t.p.l. nel proprio bacino di appartenenza").

A seguito della suddetta ipotizzata duplice scissione parziale proporzionale, la società beneficiaria "Ambra s.r.l." - alias "A.M.R. s.r.l. consortile", subentrerà alle due società scisse ("A.M. s.r.l. consortile" e "A.T.R. s.r.l. consortile") nei rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo ai rispettivi rami aziendali (dedicati alle rispettive agenzie della mobilità) ad essa trasferiti, mentre le due scisse "rimarranno in vita" con i rispettivi patrimoni residui; pertanto "A.M. s.r.l. consortile" rimarrà "in vita" con la medesima sede attuale, i medesimi organi (amministrativo e di controllo) attuali, ma con un patrimonio ed un numero di dipendenti² minori di quelli attuali ed un nuovo ulteriore statuto (allegato al presente progetto alla lettera E), basato sullo svolgimento delle sole attività di progettazione, realizzazione, detenzione e manutenzione di beni strumentali all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico di persone - tra i quali, in particolare, il sopra indicato "t.r.c." - ma senza più lo svolgimento delle funzioni di "agenzia della mobilità" e cambiando la propria denominazione in "Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. s.r.l. consortile". Le caratteristiche di tale società sono quelle illustrate nel documento "Progetto A.M. Rimini" predisposto, su incarico di A.M., dal consulente "Ferretti Consulting s.r.l." ed allegato al presente progetto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera F.

Il percorso di approvazione delle due operazioni (trasformazione e scissione)

Il presente progetto è finalizzato a consentire agli attuali soci di AM di attivare il proprio iter deliberativo per esprimersi in seno all'Assemblea del consorzio in merito alla la trasformazione, ai sensi dell'articolo 115, commi 7 bis ed 1, del D.Lgs.18.08.2000, n.267³, del consorzio "Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M."

² Con la scissione l'accordo raggiunto e formalizzato nel "progetto di aggregazione" ipotizza di trasferire ad "Ambra s.r.l." (alias "A.M.R. s.r.l. consortile") n.7 degli attuali n.24 dipendenti, per cui residueranno n.17 dipendenti (24-7).

³ In base alla norma in questione la trasformazione potrà essere deliberata se votata favorevolmente dalla maggioranza assoluta dei consorziati (13 su 25 enti locali). La medesima norma prevede espressamente ed in via generale anche che i consorziati dissenzienti (rispetto alla trasformazione) possano recedere dal consorzio, ottenendo la liquidazione della loro quota sulla base del relativo valore nominale. Nel caso specifico qui esaminato (consorzio svolgente le funzioni di "agenzia della mobilità") tale recesso (come, analogamente, la cessione integrale della propria partecipazione) parrebbe doversi escludere in base a principi interpretativi e di coerenza, in quanto non dovrebbe essere possibile per un ente locale non partecipare all'agenzia della mobilità del proprio territorio

nella "Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M. s.r.l. consortile" e la scissione parziale proporzionale (ai sensi dell'art.2506 e seguenti c.c.) di "A.M. s.r.l. consortile" a beneficio di "Ambra s.r.l.">> (che, come detto, cambierà denominazione assumendo quella di "Agenzia Mobilità Romagna - A.M.R. - s.r.l. consortile"). A tal fine, si ritiene utile allegare a mero corredo del progetto predisposto da questo CdA, lo schema di delibera predisposto in bozza dal socio di maggioranza Comune di Rimini – e inviata ad AM.

Il progetto qui predisposto prevede anche la redazione della situazione patrimoniale di AM riferita alla data del 30 settembre 2014, che sarà a breve deliberata dal CdA di AM e sottoposta alla prossima seduta dell'Assemblea Consorziale. Il progetto prevede altresì la proposta di nuovo statuto sociale (di seguito allegato, alla lettera B). Si precisa che entro 3 mesi dall'avvenuta trasformazione, il patrimonio della neo-nata società dovrà essere valutato e confermato (nel relativo valore patrimoniale al 30/09/2014), con apposita perizia, da un revisore legale dei conti, già individuato dalla società. In esito a tale valutazione saranno possibili ulteriori approfondimenti e valutazioni.

Si allegano inoltre, come parte integrante del progetto, le bozze di statuto di "A.M.R. s.r.l. consortile", nonché quella dello statuto della società scissa che residuerà dopo la scissione stessa, assumendo la nuova denominazione di "Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. s.r.l. consortile").

I costi della duplice operazione (di trasformazione e successiva scissione)

In base alle disposizioni dell'art.115, comma 6, del D.Lgs.18.08.2000, n.267 l'operazione di trasformazione sopra descritta sarà esente da imposte dirette ed indirette, mentre, in base alle disposizioni delle vigenti norme in materia di imposte dirette (T.U.I.R. - D.P.R.22.12.1986, n.917) ed indirette (c.d. "testo unico dell'imposta di registro" - D.P.R.26.04.1986, n.131), la successiva operazione di scissione parziale proporzionale sosterà solamente l'imposta (indiretta) di registro, in misura minima, molto contenuta, pertanto gli unici oneri da sostenere per l'attuazione della duplice operazione saranno, presumibilmente, i compensi dei professionisti in essa coinvolti (a titolo esemplificativo, non esaustivo, il revisore legale dei conti che dovrà confermare, con propria relazione di stima, il valore del patrimonio iniziale di "A.T.R. s.r.l. consortile" e di "A.M. s.r.l. consortile", il notaio che dovrà rogare prima gli atti di trasformazione dagli attuali due consorzi alle nuove due s.r.l. consortili, poi l'atto di scissione parziale proporzionale di ciascuna di esse a beneficio di Ambra s.r.l.", i consulenti che assisteranno i tre soggetti coinvolti nell'operazione nella predisposizione degli atti necessari per la stessa - progetto di scissione e relative connesse valutazioni) e sembra ragionevole ipotizzare che il costo complessivo (per le spese di esclusiva spettanza e per quelle da condividere con gli altri due soggetti) a carico di A.M. ammonterà ad €. 70.000 circa.

(a prescindere dalla relativa forma giuridica - consorzio, società, ecc.), in quanto ciò contravverrebbe alle disposizioni dell'articolo 19 della L.R.E.R.02.10.1998, n.30. Tale previsione dovrebbe essere confermata anche dall'art.43 della c.d. "legge di stabilità per l'anno 2015", attualmente in corso di approvazione da parte del Parlamento Italiano. Pertanto lo statuto di "A.M. s.r.l. consortile" prevede espressamente il divieto di recesso e il divieto di trasferimento integrale della propria partecipazione da parte dei soci (che saranno obbligati al mantenimento di una partecipazione minima, di almeno €.100,00 di nominali) e, specularmente, non prevede l'esclusione dei soci.

Le conseguenze della duplice operazione

La duplice operazione sopra descritta, una volta completata, vedrebbe i comuni riminesi che oggi sono soci del consorzio A.M., essere:

- a) soci esclusivi (per un complessivo 100%) della società riminese che residuerà post scissione ("Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. s.r.l. consortile"), con le stesse quote odierne di partecipazione all'attuale consorzio;
- b) soci parziali (per un complessivo 31%) di AM Srl consortile.

[a titolo esemplificativo, non esaustivo, il Comune di Rimini che attualmente detiene circa il 79% del capitale di dotazione del consorzio A.M., deterrà il 79% del capitale sociale di "Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M. s.r.l. consortile" e il 24,49% (= 79% del 31%) del capitale sociale della "A.M.R. s.r.l. consortile"].

Conseguentemente:

- la trasformazione dell'attuale "consorzio A.M." in "Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M. s.r.l. consortile" non avrà effetti, né diretti, né indiretti, sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria degli enti consorziati/soci (nel cui patrimonio continuerà a figurare la partecipazione detenuta in A.M. - prima "consorzio", poi "s.r.l. consortile");
- la successiva scissione parziale proporzionale di "Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M. s.r.l. consortile" a beneficio di "Ambra s.r.l." (alias "Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. s.r.l. consortile") dovrebbe comportare, per ogni socio di "Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M. s.r.l. consortile" (alias per ogni consorziato dell'attuale "consorzio A.M.").
 - dal punto di vista patrimoniale un impatto diretto "neutro" ("nullo"), ovvero una "permutazione a saldo nullo" per ogni ente, che, nel proprio patrimonio, sostituirà una parte del valore della partecipazione tra poco detenuta in "Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M. s.r.l. consortile" con il valore della (nuova) partecipazione acquisita (mediante scissione) in "Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. s.r.l. consortile" (precisamente, a fronte della riduzione di valore che "Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M. s.r.l. consortile" subirà per effetto della scissione, l'ente ridurrà proporzionalmente - per la quota percentuale di partecipazione al consorzio attualmente detenuta, il valore della propria partecipazione e contestualmente registrerà, per analogo valore, la nuova partecipazione acquisita - mediante scissione - in "Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. s.r.l. consortile").
 - dal punto di vista economico e finanziario effetti (diretti ed indiretti) nulli o al massimo favorevoli, in quanto, sulla base delle informazioni attualmente disponibili è ipotizzabile che la somma dei contributi consortili posti a carico di ogni ente per la partecipazione alle due s.r.l. consortili "finali" (P.M.R. ed A.M.R.) non dovrebbe essere superiore all'importo del contributo consortile (unico) attualmente a carico di ogni ente per la partecipazione all'attuale "consorzio A.M.". Su questo punto si ritengono tuttavia necessari ulteriori approfondimenti per valutare l'effettiva situazione prospettica anche in luce delle attuali incertezze in merito ad aspetti quali l'entità e la modulazione dei contributi regionali relativi al finanziamento del TPL, le caratteristiche della nuova gara di affidamento del servizio di trasporto pubblico di ambito romagnolo e definizione di canoni congrui per la manutenzione e fruizione dei beni strumentali.

- Relativamente alla società "patrimoniale" che residuerà dalla suddetta duplice operazione - "P.M.R. s.r.l. consortile" - occorre evidenziare che essa, svolgendo (come l'attuale consorzio A.M.) le attività di progettazione, realizzazione, detenzione e manutenzione dei beni strumentali al t.p.l. (fermate, paline, filovia, t.r.c., ecc.) collocati nel territorio di tutti gli enti locali soci e quindi nel territorio di tutta la Provincia di Rimini, e quindi la gestione unitaria e coordinata, per loro conto, di tutti i beni in questione, con la conseguente garanzia di relativa effettiva messa a disposizione del gestore unico del t.p.l., per di più a condizioni omogenee (non differenziate in funzione del relativo soggetto proprietario), svolgerà una attività strettamente necessaria e fondamentale per il reale ed efficace perseguimento dei fini istituzionali (di promozione, cura e sviluppo socio-economico della propria popolazione di riferimento) degli enti soci in materia di mobilità dei propri cittadini.

Alla luce della documentazione esaminata, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione dei soci sui seguenti aspetti "delicati" della duplice operazione sopra descritta:

1. la sostenibilità economico-finanziaria futura della società "P.M.R. s.r.l. consortile", che, come evidenziato nei due elaborati dello studio Ferretti (rispettivamente, a pag 44 dell'allegato D ed a pag. 19 dell'allegato F), presenta elementi di potenziale criticità ed occorrerà porre in essere, anche con l'aiuto dei soci, tutte le misure necessarie e/o opportune - ed in particolar modo quelle suggerite dallo studio Ferretti nell'allegato F - per scongiurare tale potenziale criticità. Inoltre, nella costituenda "P.M.R. srl consortile", così come nell'attuale Consorzio Agenzia Mobilità, permarrà la necessità di porre la massima attenzione alla pianificazione finanziaria necessaria per il completamento del T.R.C. essendo società che si alimentano in modo quasi esclusivo con risorse derivanti da contributi pubblici di enti soci e/o soggetti finanziatori (es. Regione/Stato).
2. la ridefinizione dell'organico conseguente all'attuazione dell'operazione, che potrebbe comportare difficoltà nell'impiego del personale residuo, superabili anch'esse con l'attuazione delle opportune contro-misure suggerite dal consulente Ferretti nel documento allegato F (ad esempio futuro riassorbimento di parte del personale di A.M. in seno alla agenzia unica romagnola a seguito di futuri pensionamenti - già programmati - di alcuni dei dipendenti di A.M. che verranno trasferiti alla medesima agenzia unica in fase iniziale);
3. la possibile volontà futura dei soci di recedere dalla società, che potrebbe ridurre nel tempo la capacità di sostentamento della stessa da parte dei medesimi;
4. la continuità gestionale ed operativa dell'azienda, che richiederà, ad esempio, la tempestiva adozione, prevalentemente da parte dei soci, di tutti i provvedimenti (ad esempio i regolamenti) previsti dallo statuto delle due s.r.l. consortili (prima A.M. e poi P.M.R.).

Prospettive per l'affidamento della gestione del servizio di t.p.l.

A fronte dell'intervenuta scadenza (al 31/12/2012) degli affidamenti del servizio di t.p.l. nei tre distinti ambiti territoriali romagnoli di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna e della conseguente relativa proroga (prima scritta, poi di fatto) ormai biennale ad opera delle rispettive tre attuali distinte agenzie della mobilità, la realizzazione dell'agenzia della mobilità unica romagnola dovrebbe costituire anche il presupposto per l'unificazione dei tre

ambiti territoriali e per la predisposizione e lo svolgimento della gara unica per l'affidamento della gestione del servizio di t.p.l. nel bacino unico romagnolo.

Infine, in calce a questo progetto e in vista della futura aggregazione, si ritiene utile rilevare la necessità che, nella costituzione della prossima agenzia unica a livello romagnolo, sia prestata attenzione alla questione della rilevanza dell'IVA e della sua detraibilità in capo alla costituenda A.M.R.

Rimini, 04.12.2014

Allegati

- A) Delibera Assemblea Consorziale n. 2 dell'8 aprile 2014;
- B) Statuto di "Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M. s.r.l. consortile"; *COMPARATO;*
- C) Statuto di "Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. s.r.l. consortile";
- D) *"Documento riepilogativo progetto aggregazione in un'agenzia unica del t.p.l. in ambito romagnolo - marzo 2014";*
- E) Statuto di "Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. s.r.l. consortile"; *COMPARATO;*
- F) *"Progetto A.M. Rimini".*

Documenti a corredo del progetto:

- bozza di deliberazione di Consiglio Comunale (di approvazione della trasformazione e della successiva scissione).

ASSEMBLEA

OGGETTO: Indirizzi per la trasformazione e successiva scissione a beneficio dell'Agenzia Unica romagnola della Mobilità.

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** addì 08 del mese di aprile alle ore 11.30 in Rimini, presso la sede di **Agenzia Mobilità**, Via C. A Dalla Chiesa n. 38, Rimini, a seguito dell'avviso di convocazione prot. n. 1983 del 31/03/2014 si è riunita, in 1° convocazione, l'Assemblea.

Dei membri in carica, sono presenti e assenti all'appello nominativo:

(S: Sindaco - P: Presidente - RP: Rappresentante Permanente - RT: Rappresentante Temporaneo)

		P	A		P	A
1)	BELLARIA-IGEA MARINA MAGNANI RICCARDO	RT	1	14)	POGGIO TORRIANA	10
2)	BORGHI		1	15)	RICCIONE VARO ILIA	5
3)	CATTOLICA		2	16)	RIMINI BRASINI GIAN LUCA	6
4)	CORIANO UGOLINI GIANLUCA	RT	2	17)	SALUDECIO	11
5)	GABICCE MARE		3	18)	SAN CLEMENTE	12
6)	GEMMANO PICCIONI FABRIZIO	RT	3	19)	SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	13
7)	MISANO ADRIATICO PICCIONI FABRIZIO	RT	4	20)	SANTARCANGELO DI ROMAGNA IACCO MAURIZIO	7
8)	MONDAINO		4	21)	SAVIGNANO SUL RUBICONE GOBBI LUCIANO	8
9)	MONTE COLOMBO		5	22)	SOGLIANO AL RUBICONE	14
10)	MONTEFIORE CONCA		6	23)	TAVOLETO	15
11)	MONTEGRIDOLFO		7	24)	VERUCCHIO URBINATI ALEX	9
12)	MONTESCUDO		8	25)	PROVINCIA DI RIMINI ROSSINI ALBERTO	10
13)	MORCIANO DI ROMAGNA		9			

Assume la Presidenza il dott. **GIAN LUCA BRASINI** nella sua qualità di delegato del Sindaco del Comune di Rimini il quale constatato il numero legale dichiara la seduta valida e aperta.

Assiste alla seduta con funzione di Segretario, il Sig. **CILIA dott. Carmelo**.

Sono presenti, invitati, i Signori : **MARACCI Mattia, PELLIZZOLA Stefano**.

Consiglio di Amministrazione : **FRISONI Roberta - Presidente**

Collegio Revisori dei Conti : **CINGOLANI Pierfrancesco, D'ELIA Raffaella, FARNETI Francesco**

Funzionari : **DALPRATO Ermete, BRANCHESI Marcello, PANICI Cinzia, TORRONI Ivana, CASPARI Sara**.

Sono designati a scrutatori i Sigg.ri _____

La seduta è pubblica

DELIBERA n. 2
Indirizzi per la trasformazione e successiva scissione a beneficio
dell'Agazia Unica romagnola della Mobilità

L'ASSEMBLEA

VISTE le disposizioni dell'art. 19 commi 1 e 1 bis della L.R. Emilia Romagna n. 30 del 2.10.1998 e s.m.i , qui riportate:

1. Le Province e i Comuni costituiscono, per ciascun ambito territoriale provinciale ..., una agazia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale di loro competenza.

1 bis. Al fine di semplificare la governance del sistema, entro il 31 dicembre 2013 gli Enti i cui al comma 1, in coerenza con gli ambiti sovra-bacinali di cui all'articolo 24 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni), provvedono ad attuare la fusione delle Agenzie locali per la mobilità.

RICHIAMATI i seguenti atti, volti a completare il processo di aggregazione dei servizi di trasporto pubblico attraverso l'individuazione di un unico bacino ottimale romagnolo per l'affidamento dei servizi ed un'unica agazia della mobilità di ambito romagnolo deputata alla gestione del prossimo contratto di servizio:

a) L'art. 10 della "Convenzione per l'aggregazione delle società ATM, AVM e TRAM Rimini" del 9 giugno 2009, sottoscritta dalle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini nonché dai Comuni di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini;

b) la "Convenzione ex art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 per la definizione delle regole della società "Start Romagna s.p.a e per l'accorpamento delle Agenzie per la Mobilità, volto al raggiungimento delle finalità di interesse pubblico di cui ogni ente è portatore", sottoscritta in data 30.07.2010 dagli stessi enti sottoscrittori della Convenzione sopra richiamata;

PRESO ATTO

- del lavoro svolto dallo studio di consulenza "Ferretti Consulting" di Cesena, incaricato di predisporre un progetto per la costituzione dell'Agazia Unica Romagnola (All. A);
- delle risultanze di tale lavoro e delle determinazioni unanimemente condivise dai partecipanti al Tavolo Tecnico per l'aggregazione delle Agenzie nel corso della riunione del 17 febbraio 2014, assunte a conclusione degli approfondimenti svolti dalla Ferretti Consulting e qui di seguito sinteticamente riportate:
 - a) preliminare trasformazione di ciascuno dei due consorzi attualmente esistenti (A.T.R. di Forlì-Cesena e A.M. di Rimini) in due "s.r.l. consortili", aventi ad oggetto le stesse attività rispettivamente attualmente svolte dai medesimi consorzi, con i medesimi patrimoni e dipendenti attuali;
 - b) scissione parziale, proporzionale, di ciascuna delle due neonate s.r.l. consortili (c.d. "società scisse" o "scindende") a beneficio di "AMBRA s.r.l." (c.d. "società beneficiaria", che contestualmente si trasformerà in s.r.l. consortile", cambiando denominazione in "Agazia Mobilità

Romagnola - A.M.R. - s.r.l. consortile" e diventerà l'agenzia unica romagnola del t.p.l.), con:

- b.1) trasferimento ad essa, da parte dei due suddetti consorzi, dei rispettivi due rami di azienda (beni - in particolare denaro - e persone) dedicati al t.p.l. nei due attuali bacini di Forlì-Cesena e di Rimini;
- b.2) contestuale modifica dello statuto (e delle finalità) delle due s.r.l. consortili residue (soppressione delle attività di "agenzia della mobilità");
- b.3) aumento del capitale sociale di Ambra (alias "A.M.R. s.r.l. consortile"), con emissione di nuove quote di capitale, assegnate agli attuali soci dei due consorzi (nelle stesse proporzioni relative tra essi attualmente esistenti all'interno dei rispettivi consorzi), che quindi rimarranno soci del rispettivo consorzio (A.T.R./A.M.) e, in più, diventeranno soci anche di "A.M.R. s.r.l. consortile";
- c) contenuti costi di struttura di "A.M.R. s.r.l. consortile" (c.d. "agenzia snella") e senza proprietà di beni strumentali al T.P.L. (dei quali sarà acquisita, eventualmente, solamente la disponibilità dai rispettivi soggetti proprietari);
- d) ripartizione quote societarie (di "A.M.R. s.r.l. consortile") per ogni bacino in proporzione al peso percentuale dei km di percorrenza di ciascuno di essi rispetto alla somma dei tre bacini:
 - Forlì-Cesena 38%;
 - Rimini: 31%;
 - Ravenna 31%;
- e) "Governance" della nuova agenzia unica costituita da Assemblea dei Soci, Coordinamento Soci (4 componenti designati dai bacini di Forlì-Cesena, 3 componenti designati dal bacino di Ravenna, 3 componenti designati dal bacino di Rimini) ed Amministratore Unico;
- f) sede legale della nuova agenzia unica a Cesena, con contestuale spostamento a Rimini della sede legale e direzionale del soggetto gestore del t.p.l. (attualmente Start Romagna s.p.a.);
- g) numero massimo di dipendenti (e quindi escluso l'Amministratore Unico) della nuova agenzia unica: 21 persone.

SENTITA la discussione assembleare;

CON 8 VOTI FAVOREVOLI E 2 ASTENUTI (Maurizio Iacco, rappresentante del Comune di Santarcangelo di Romagna e Gianluca Ugolini, rappresentante del Comune di Coriano), palesemente espressi,

DELIBERA

- 1) di condividere, nei termini suddetti, la costituzione dell'Agenzia Unica Romagnola per la regolazione del Trasporto Pubblico Locale e conseguentemente di dare mandato al CDA di AM (eventualmente avvalendosi delle consulenze ritenute più opportune) di:
 - predisporre tutti gli atti finalizzati al raggiungimento dell'obiettivo sopra espresso e conseguentemente predisporre, nei termini sopra indicati, un progetto di preliminare trasformazione del consorzio A.M. in una "s.r.l.

consortile" e di successiva scissione parziale proporzionale di tale s.r.l. consortile a beneficio dell'agenzia della mobilità di Ravenna (Ambra s.r.l.), ridefinendo, conseguentemente, la struttura e le finalità della s.r.l. consortile riminese che residuerà dopo l'attuazione di tale progetto, assegnandole il compito di gestire (detenere, curare e sviluppare) i beni patrimoniali di pertinenza del T.P.L. (c.d. ("trasportistici") ed, in particolare, il TRC;

- evidenziare tutti i conseguenti aspetti e stabilire i dovuti e/o più opportuni iter procedimentali per la costituzione dei nuovi assetti societari e la conseguente modifica e adeguamento degli atti costitutivi e dei rapporti contrattuali in essere (ivi compresi gli Accordi di programma);
- 2) di inviare il progetto sopra indicato, non appena predisposto, a tutti i soci di A.M., per la relativa approvazione da parte dei rispettivi organi consiliari e la successiva approvazione da parte dell'Assemblea consortile, per la relativa conseguente attuazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

BRASINI Dott. Gian Luca



IL SEGRETARIO

CILIA Dott. Carmelo



PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene inviata a ciascun Ente Consorziato per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SEGRETARIO



Legenda:

~~suppressioni~~

aggiunte

rispetto alla versione approvata con D.C.C. n.147 del 18/12/2014

STATUTO DI "AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI - A.M. S.R.L. CONSORTILE"

TITOLO I: DENOMINAZIONE, SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI, DURATA DELLA SOCIETA' E OGGETTO SOCIALE

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

1.1 A seguito di trasformazione - ai sensi dell'articolo 115, comma 7 bis, del D.Lgs.18.08.2000, n.267 - del preesistente consorzio "Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M.", è costituita, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile e delle Leggi Regionali dell'Emilia-Romagna n.30/1998, 3/1999 e 10/2008, la società consortile a responsabilità limitata denominata "Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M. s.r.l. consortile", che subentra in tutte le posizioni giuridiche precedentemente in capo ad "Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M."

ARTICOLO 2 - SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

- 2.1 La società ha sede nel Comune di Rimini, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.
- 2.2 Con decisione dei soci potranno essere istituite sedi secondarie, succursali e rappresentanze nel territorio della Provincia di Rimini.
- 2.3 Con decisione dell'organo amministrativo si potrà modificare l'indirizzo della sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato e istituire e sopprimere, nel territorio della Provincia di Rimini, unità locali operative.
- 2.4 Per tutti i rapporti con la società il domicilio dei soci è, a tutti gli effetti, quello risultante dal registro delle imprese.

ARTICOLO 3 - DURATA DELLA SOCIETA'

3.1 La durata della società è fissata fino al 31/12/2050 e potrà essere modificata, a termine di legge, dall'assemblea dei soci.

ARTICOLO 4 - OGGETTO SOCIALE

- 4.1 La società ha scopo consortile ed opera per conto e nell'esclusivo interesse dei soci, con esclusione di ogni fine di lucro, sia diretto che indiretto.
- 4.2 La società ha per oggetto lo svolgimento, prevalentemente nel "bacino territoriale della Provincia di Rimini", delle seguenti attività e funzioni:
- 4.2.1 attività di reperimento della disponibilità, progettazione, realizzazione, detenzione, custodia e manutenzione di beni strumentali all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico di persone [quali, a titolo esemplificativo, non esaustivo, infrastrutture - in particolare la linea di trasporto veloce da

Cattolica a Rimini Fiera, denominata “t.r.c.” (“trasporto rapido costiero”) - impianti, reti], sia di proprietà che di terzi, e di relativa messa a disposizione del relativo gestore, unitamente a tutte le attività ad esse propedeutiche (quali, a titolo esemplificativo, non esaustivo, attività di studio, di ricerca, di consulenza, espropriativa, locativa);

4.2.2 tutte le funzioni di “agenzia della mobilità” previste dalle norme di legge vigenti e le funzioni amministrative spettanti agli enti soci in materia di trasporto di persone da essi eventualmente delegate.

In particolare, nel suddetto “bacino territoriale della Provincia di Rimini” la società svolge:

- a) attività di definizione, progettazione, organizzazione e promozione dei servizi di trasporto pubblico di persone, integrati tra loro e con la mobilità privata;
- b) attività di definizione, progettazione e gestione delle procedure di affidamento della gestione dei servizi pubblici di trasporto persone;
- c) attività di controllo della gestione dei servizi pubblici di trasporto di persone svolta dal relativo gestore.

4.3 La società può compiere tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell’oggetto sociale e a tal fine può quindi, a titolo esemplificativo, non esaustivo:

- a) compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di vendita comunque collegate all’oggetto sociale, ad eccezione della intermediazione in valori mobiliari e di raccolta del risparmio tra il pubblico, così come disciplinati dal Decreto Legislativo 01.09.1993, n.385 e di qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal D.Lgs.24.02.1998, n.58;
- b) prestare garanzie reali o personali anche a favore di terzi;
- c) partecipare ad altri enti, societari e non.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE E RELATIVE VARIAZIONI, COSTITUZIONE DI DIRITTI SULLE QUOTE SOCIALI E RELATIVO TRASFERIMENTO, RECESSO DEI SOCI, FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETA' E CONTRIBUTI CONSORTILI

ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE E SUE VARIAZIONI

- 5.1 Il capitale sociale è di euro 11.665.446,00¹ ed è diviso in quote di partecipazione ai sensi dell’articolo 2468 del codice civile.
- 5.2 Possono essere soci della società, in forma singola o associata, solamente le Province e i Comuni aventi sede legale nell’ “ambito territoriale della Provincia di Rimini”. In caso di trasferimento delle quote di partecipazione o dei diritti di opzione in violazione di quanto previsto dal presente articolo, l’acquirente non sarà legittimato all’esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.
- 5.3 Il capitale sociale potrà essere aumentato sia mediante nuovi conferimenti - sia di denaro sia di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica - sia mediante passaggio di riserve a capitale.

¹ Importo da verificare e suscettibile di modifica.

- 5.4 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicheranno gli articoli 2481 e seguenti del codice civile. L'aumento del capitale sociale potrà avvenire anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione da parte dei soci e conseguente offerta a terzi delle quote di nuova emissione, o di parte di esse. Qualora siano effettuati dai soci versamenti in conto capitale non proporzionali alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale o versamenti in conto futuro aumento del capitale sociale, l'organo amministrativo, salvo diversa volontà dei soci che effettueranno i versamenti, dovrà creare apposite riserve "targate".
- 5.5 In caso di versamenti in conto capitale da parte di soci, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite, ovvero trasferite a diretto aumento di capitale di qualunque importo e ciò previa conforme decisione dei soci.

ARTICOLO 6 - COSTITUZIONE DI DIRITTI SULLE QUOTE SOCIALI E RELATIVO TRASFERIMENTO

- 6.1 Non potrà essere costituito il diritto di usufrutto delle quote sociali. Non potrà essere ceduta la sola nuda proprietà delle quote sociali e le stesse non potranno essere oggetto di pegno.
- 6.2 In considerazione della obbligatorietà della partecipazione alla società da parte dei soci (come identificati al precedente articolo 5.2) - prevista dalle vigenti norme di legge in materia di trasporto pubblico di persone - i soci stessi non potranno cedere integralmente le rispettive quote di partecipazione, ma dovranno rimanere sempre proprietari almeno di una quota minima di valore nominale non inferiore ad euro cento.
- 6.3 Il socio che, nel rispetto di quanto previsto ai precedenti articoli 5.2 e 6.2, intendesse trasferire la proprietà di parte delle proprie quote di partecipazione, dovrà inviare all'organo amministrativo ed agli altri soci, con qualunque mezzo idoneo a garantire l'avvenuto ricevimento (a titolo esemplificativo, non esaustivo, raccomandata con avviso di ritorno, fax, "posta elettronica certificata"), apposita comunicazione - indirizzata alla sede della società ed al domicilio dei soci come risultante dal registro delle imprese - che indichi il valore nominale delle quote che intende trasferire, il corrispettivo concordato o l'equivalente in denaro, il nome del cessionario e, ove questo, ai sensi delle disposizioni del precedente articolo 5.2, fosse una forma associativa tra enti pubblici, la specificazione di tutti gli enti pubblici associati, nonché ogni altra condizione o pattuizione ad essa relativa, dando prova dell'esistenza e provenienza dell'offerta del terzo. Nella espressione "trasferimento di azioni" si intenderà qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, non esaustivo, vendita, donazione, permuta, vendita in blocco, dazione in pagamento), in forza del quale si conseguisse, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o di diritti reali sulle quote di partecipazione alla società.
- 6.4 Agli altri soci spetterà un diritto di prelazione da esercitarsi, da parte di ciascuno, in proporzione alla quota di capitale posseduta e nel rispetto delle modalità indicate di seguito.
- 6.5 Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, ciascun socio dovrà dichiarare all'organo amministrativo ed al socio alienante, mediante apposita comunicazione da inviare - con qualunque mezzo idoneo a garantire l'avvenuto ricevimento (a titolo esemplificativo, non esaustivo, raccomandata con avviso di ritorno, fax, "posta elettronica certificata") - alla sede della società ed al domicilio del socio alienante quale risultante dal registro delle imprese, se intende esercitare il diritto di

prelazione ad esso spettante. Il socio che avesse dichiarato di voler esercitare il proprio diritto di prelazione potrà altresì acquistare le quote di partecipazione per le quali gli altri soci non avessero esercitato la prelazione, a condizione che comunichi tale volontà di acquisto nella stessa comunicazione di esercizio della prelazione.

- 6.6 Nel caso in cui più soci facessero richiesta di acquisto di eventuali quote di partecipazione non prelazionate, il socio alienante assegnerà loro tali quote attraverso un riparto proporzionale alle rispettive quote già possedute.
- 6.7 Nel successivo termine di trenta giorni, il socio alienante, sulla base delle comunicazioni pervenutegli, e delle modalità di assegnazione sopra indicate, comunicherà all'organo amministrativo ed ai soci che avranno esercitato la prelazione, con le medesime modalità sopra indicate, il valore nominale delle quote di partecipazione e dei diritti da trasferire a ciascuno.
- 6.8 In tutti i casi in cui la natura del negozio non prevedesse un corrispettivo, ovvero il corrispettivo fosse diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando al socio alienante la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha la propria sede legale.

ARTICOLO 7 - RECESSO DEI SOCI

- 7.1 In considerazione della obbligatorietà della partecipazione alla società da parte dei soci (come identificati al precedente articolo 5.2) - prevista dalle vigenti norme di legge in materia di trasporto pubblico di persone - ed in deroga alle vigenti disposizioni del codice civile in materia di recesso dalle società di capitali ed in particolare dalle società a responsabilità limitata, i soci non potranno recedere, nemmeno parzialmente, dalla società, per tutta la durata della stessa.

ARTICOLO 8 - FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ

- 8.1 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

ARTICOLO 9 - CONTRIBUTI CONSORTILI

- 9.1 Ai sensi dell'articolo 2615 ter, 2° comma, del codice civile, tutti i soci verseranno annualmente alla società, entro il termine stabilito dall'assemblea dei soci, un contributo consortile in denaro, per un importo che sarà anno determinato preventivamente in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione previsto dall'articolo 22 del presente statuto e che, complessivamente, dovrà anno coprire integralmente, **con le modalità previste al successivo articolo 9.2:**

- a)** l'eventuale perdita della società prevista, per l'anno di riferimento, nel suddetto bilancio annuale di previsione, **relativamente al funzionamento e all'ordinaria amministrazione della società;**
- b)** **l'eventuale disavanzo della società previsto, per l'anno di riferimento, relativamente alla realizzazione/acquisizione degli investimenti in beni strumentali all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico di persone e/o delle manutenzioni straordinarie di tali beni.**

- 9.2 **Coerentemente con i prospetti previsti al successivo articolo 22,** i contributi consortili indicati al precedente articolo 9.1 dovranno anno essere calcolati nel modo seguente:

- a) il contributo complessivamente necessario per la copertura integrale dell'eventuale perdita **prevista**, generata dal funzionamento **e dall'ordinaria amministrazione** della struttura della società ("contributo per il funzionamento dell'agenzia") - calcolata come differenza tra i ricavi (inclusi i contributi regionali eventualmente assegnati per il funzionamento della stessa e/o i ricavi generati dalle attività da essa effettuate) e i costi di funzionamento **ed ordinaria amministrazione** previsti - dovrà essere ripartito tra tutti i soci in proporzione alle rispettive quote percentuali di partecipazione al capitale sociale;
- b) il contributo complessivamente necessario per la copertura integrale dell'eventuale perdita **prevista**, generata dal costo dell'affidamento di tutti i servizi (minimi e aggiuntivi) di trasporto pubblico ("contributo per l'affidamento del servizio") - calcolato con riferimento ai costi ad esso imputabili in base ai contratti di servizio, al netto dei contributi regionali ad esso riconosciuti - dovrà essere ripartito tra i soci in maniera proporzionale al peso percentuale dei km di servizio (di trasporto pubblico) erogato nel territorio di ogni socio (rispetto al totale complessivo dei km dell'intero bacino territoriale provinciale) nel medesimo anno di riferimento del bilancio annuale di previsione.

I soci potranno individuare diverse modalità di ripartizione del "contributo per l'affidamento del servizio", da approvare da parte dell'assemblea dei soci;

c) fatto salvo quanto previsto, relativamente alla sola realizzazione del t.r.c., dall' "accordo di programma per la realizzazione del trasporto rapido costiero (t.r.c.) - Cattolica - Rimini Fiera" del 15/07/2008, il contributo necessario alla copertura integrale degli eventuali "disavanzi" previsti, generati dalla realizzazione/acquisizione degli investimenti (nuovi beni durevoli) in beni "a rete" e/o dalle manutenzioni straordinarie dei beni "a rete" (escluso il t.r.c., le cui manutenzioni straordinarie saranno poste a carico esclusivamente dei Comuni di insidenza dell'opera, in proporzione alle rispettive quote territoriali) ("contributo per investimenti/manutenzioni straordinarie su beni a rete") - calcolati come differenza tra eventuali contributi previsti da soggetti non soci per la realizzazione/acquisizione di tali investimenti/manutenzioni straordinarie e i relativi oneri previsti - dovrà essere ripartito tra tutti i soci in proporzione alle rispettive quote percentuali di partecipazione al capitale sociale;

d) il contributo necessario alla copertura integrale degli eventuali "disavanzi" previsti, generati dalla realizzazione/acquisizione degli investimenti (nuovi beni durevoli) in beni "a fruizione esclusivamente territoriale" e/o dalle manutenzioni straordinarie dei beni "a fruizione esclusivamente territoriale" ("contributo per investimenti/manutenzioni straordinarie su beni a fruizione esclusivamente territoriale") - calcolati come differenza tra eventuali contributi previsti da soggetti non soci per la realizzazione/acquisizione di tali investimenti/manutenzioni straordinarie e i relativi oneri previsti - dovrà essere ripartito esclusivamente tra i soli soci coinvolti nella relativa fruizione, in proporzione al rispettivo grado di fruizione.

TITOLO III - ORGANI SOCIALI E RELATIVO FUNZIONAMENTO

ARTICOLO 10 - ORGANI SOCIALI

10.1 Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) l'organo di controllo.

ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZE

11.1 I soci decidono sulle seguenti materie:

- a) la scelta tra organo amministrativo monocratico (amministratore unico) o collegiale (consiglio di amministrazione);
- b) la nomina dell'amministratore unico o, in caso di organo amministrativo collegiale, degli amministratori e del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) la nomina dell'organo di controllo e/o di revisione, la determinazione della relativa composizione (monocratica o collegiale) e dei relativi poteri e competenze, nonché la nomina dei relativi membri;
- d) la determinazione dell'eventuale compenso spettante all'amministratore unico o, se esistente, all'amministratore delegato e ai membri dell'organo di controllo e/o di revisione, se nominato;
- e) le modifiche del presente statuto;
- f) l'approvazione dei regolamenti previsti dalle norme di legge vigenti (a titolo esemplificativo, non esaustivo, in materia di assunzione del personale, conferimento di incarichi, acquisizione di beni, servizi e forniture) e delle eventuali relative modifiche;
- g) le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h) l'approvazione del bilancio annuale di previsione, del piano triennale degli investimenti e del bilancio di esercizio;
- i) la determinazione degli indirizzi - all'organo amministrativo - per lo svolgimento delle attività di definizione, progettazione e gestione delle procedure di affidamento della gestione dei servizi pubblici di trasporto persone;
- j) l'autorizzazione - all'organo amministrativo - alla sottoscrizione di nuovi contratti di servizio di importo unitario superiore ad euro 500.000,00;
- k) l'autorizzazione - all'organo amministrativo - all'acquisizione o cessione di partecipazioni in società ed enti;
- l) l'autorizzazione - all'organo amministrativo - alla stipula di mutui ipotecari;
- m) l'autorizzazione - all'organo amministrativo - all'accensione di finanziamenti passivi, diversi dai mutui ipotecari, di importo unitario superiore ad euro 250.000,00;
- n) l'autorizzazione - all'organo amministrativo - al compimento di operazioni di investimento di importo unitario superiore ad euro 500.000,00;
- o) l'autorizzazione - all'organo amministrativo - al compimento di atti
 - o.1) di disposizione (a favore della società o di terzi) di diritti reali (compravendita, uso, usufrutto, abitazione, superficie, servitù, ecc.),

o.2) di acquisizione o concessione da/a terzi della disponibilità (locazione, affitto, comodato, ecc.),

sulla/della azienda o sugli/degli immobili o su/di parti di essi;

p) l'autorizzazione - all'organo amministrativo - alla concessione di fidejussioni e/o garanzie per importi superiori ad euro 100.000.

11.2 I soci decidono inoltre sugli argomenti che l'organo amministrativo o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

11.3 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

ARTICOLO 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI: CONVOCAZIONE

12.1 L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno due volte all'anno: la prima entro il termine previsto dall'articolo 22 del presente statuto per l'approvazione del bilancio annuale di previsione dell'esercizio successivo; la seconda entro il termine previsto dall'articolo 23 del presente statuto per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

12.2 L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, o, in caso di sua impossibilità o inattività, nell'ordine, dall'organo di controllo - se nominato - o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della Provincia di Rimini, con avviso recapitato agli aventi diritto, ai rispettivi domicili risultanti dal registro delle imprese, almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con qualunque mezzo idoneo a garantire l'avvenuto ricevimento (a titolo esemplificativo, non esaustivo, raccomandata con avviso di ritorno, fax, "posta elettronica certificata").

12.3 Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

12.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i membri dell'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ARTICOLO 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI: PARTECIPAZIONE

13.1 Hanno diritto di intervento all'assemblea i soci che risultino tali dal registro delle imprese. Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'assemblea a mezzo del loro legale rappresentante.

13.2 Il voto di ogni socio vale in misura proporzionale alla rispettiva quota di partecipazione al capitale sociale.

13.3 Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona.

13.4 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

13.5 È ammesso l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (a titolo esemplificativo, non esaustivo, audio/videoconferenza, teleconferenza) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso le

riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova il presidente dell'assemblea ed in cui deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

ARTICOLO 14 - ASSEMBLEA DEI SOCI: PRESIDENZA E VERBALIZZAZIONE

14.1 L'assemblea è presieduta:

- a) dall'amministratore unico, nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico;
- b) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione;
- c) da una persona eletta dall'assemblea stessa, nel caso in cui non siano presenti i soggetti indicati alle precedenti lettere a) e b).

14.2 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio e può nominare anche due scrutatori tra i soci.

14.3 Le deliberazioni dell'assemblea constano da processo verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

14.4 Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

ARTICOLO 15 - ASSEMBLEA DEI SOCI - QUORUM

15.1 Per la validità delle assemblee dei soci non è previsto un quorum costitutivo, tranne che per quelle aventi ad oggetto la realizzazione del t.r.c., per la cui validità occorre la partecipazione della maggioranza dei soci.

15.2 Sia nella prima che nell'eventuale seconda convocazione l'assemblea dei soci delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno:

- a) il 90% del capitale sociale per la materie indicate al precedente articolo 11.1, lettere da a) a j);
- b) la maggioranza del capitale sociale presente per le altre materie la cui decisione è rimessa ai soci, diverse da quelle indicate al precedente punto a).

ARTICOLO 16 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

16.1 Sulla base della decisione dell'assemblea dei soci, la società è amministrata in alternativa:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, nominati secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

16.2 Non possono ricoprire la carica di amministratore della società coloro che si trovano in cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile e coloro che:

- a) hanno riportato condanne penali definitive, anche con il rito del patteggiamento, per delitti non colposi o contravvenzionali, o per reati tributari;
- b) sono sottoposti a misure di prevenzione o sicurezza.

16.3 Gli amministratori sono nominati per un periodo di tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rinominabili.

16.4 Cessazione, decadenza, revoca e sostituzione degli amministratori sono regolate a norma di legge e del presente statuto.

16.5 Nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, se nel corso dell'esercizio viene meno la maggioranza dei consiglieri, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio di

Amministrazione e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli amministratori non dimissionari per la ricostituzione dello stesso.

ARTICOLO 17 - ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 17.1 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere adottate mediante deliberazione collegiale.
- 17.2 Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, sia quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o da uno o più dei membri dell'organo di controllo, se nominato.
- 17.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e a tutti i membri dell'organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.
- 17.4 Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
- 17.5 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, oppure, in mancanza, dal consigliere più anziano di età.
- 17.6 Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e tutti i membri dell'organo di controllo, se nominato.
- 17.7 Il Consiglio delibera con la maggioranza dei voti dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
- 17.8 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta.
- 17.9 Le copie dei verbali fanno piena prova se sottoscritte dal Presidente o da chi ne fa le veci.

ARTICOLO 18 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

- 18.1 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per il compimento degli atti indicati all'articolo 11.1 del presente statuto, per i quali sarà necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci.
- 18.2 Fatta eccezione per gli atti di straordinaria amministrazione, il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti, compreso il Presidente, determinando i limiti della delega. Una delega non esclude le altre ed il Consiglio ne determinerà l'estensione. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2381 del codice civile e non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475 del codice civile. Sono in ogni caso considerati atti di straordinaria amministrazione:
- a) l'accensione di finanziamenti passivi di importo unitario superiore ad Euro 50.000,00;
 - b) l'effettuazione di investimenti di importo unitario superiore ad Euro 50.000,00;
 - c) l'iscrizione di ipoteche volontarie, a garanzia di finanziamenti passivi ricevuti;
 - d) il conferimento di incarichi di studio e/o consulenza e/o assistenza esterna di importo superiore ad Euro 25.000,00.

18.3 L'organo amministrativo può nominare, nei limiti della durata del proprio mandato ed individuandolo con procedura ad evidenza pubblica, un direttore generale, anche fra persone estranee alla società, determinandone i poteri - conferendogli anche procure speciali - e stabilendo, eventualmente, un apposito compenso. L'organo amministrativo può inoltre nominare procuratori speciali per la cura di determinate attività e/o procedure.

ARTICOLO 19 - RAPPRESENTANZA SOCIALE

19.1 La rappresentanza legale della società spetta:

- a) all'amministratore unico, nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico;
- b) al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, all'amministratore delegato, per quest'ultimo nei limiti delle deleghe ricevute, nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione;
- c) agli eventuali procuratori speciali, nei limiti delle procure ad essi rilasciate.

ARTICOLO 20 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

20.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

20.2 L'assemblea dei soci può inoltre attribuire un compenso all'amministratore delegato eventualmente esistente, con deliberazione che, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea stessa.

ARTICOLO 21 - ORGANI DI CONTROLLO

21.1 Qualora obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno, l'assemblea dei soci nomina un organo di controllo - monocratico o collegiale - e/o di revisione, determinandone le competenze, i poteri e i compensi, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

21.2 In caso di organo di controllo collegiale, i relativi membri sono nominati secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

21.3 Ai membri dell'organo di controllo e/o di revisione, se nominato, spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico e un compenso stabilito dall'assemblea dei soci con deliberazione che, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa deliberazione.

TITOLO IV - BILANCI

ARTICOLO 22 - BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

22.1 Ogni anno, entro il 31 ottobre, l'organo amministrativo predisponde, approva e trasmette ai soci, affinché questi lo approvino poi in sede di assemblea entro il 30 novembre, un bilancio annuale di previsione, relativo all'esercizio successivo - corredato da un piano triennale degli investimenti - costituito da:

- a) una relazione illustrativa dei principali obiettivi e operazioni che la società intende rispettivamente perseguire e realizzare per l'anno successivo e dei mezzi da adottare a tal fine;
- b) uno "stato patrimoniale previsionale", redatto secondo lo schema previsto dalle norme di legge vigenti per la redazione dello stato patrimoniale incluso nel bilancio annuale di esercizio;
- c) un "conto economico previsionale", redatto secondo lo schema previsto dalle norme di legge vigenti per la redazione del conto economico incluso nel bilancio annuale di esercizio.

d) un “prospetto di previsione finanziaria”, redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

I tre documenti indicati alle precedenti lettere b, c e d, così come il piano triennale degli investimenti, sono redatti con riferimento all'intera società, ma sono accompagnati da appositi prospetti che evidenziano:

1) la situazione previsionale patrimoniale, economica, finanziaria e degli investimenti della società imputabile:

1.a) a ciascuna delle due categorie di attività previste al precedente articolo 4.2.1 e 4.2.2 e

1.b) all'interno della categoria di attività previste al precedente articolo 4.2.1, alle attività in qualunque modo connesse e/o propedeutiche alla realizzazione del t.r.c..

2) relativamente agli investimenti e/o alle manutenzioni straordinarie previsti/e per l'anno di riferimento, quelli “a rete” e quelli “a fruizione esclusivamente territoriale”, con il rispettivo eventuale disavanzo previsto e il correlato “contributo per investimenti/manutenzioni straordinarie” previsti a carico, rispettivamente, di tutti i soci o dei soli soci coinvolti nella relativa fruizione.

22.2 Ogni anno, entro il 31 luglio, l'organo amministrativo predispone, approva e trasmette ai soci una “relazione semestrale” circa l'andamento generale della società nel (primo) semestre appena concluso e, in prospettiva, nell'intero anno in corso, anche in relazione al bilancio di previsione precedentemente approvato, con separata evidenziazione dell'andamento (consuntivo - al 30 giugno - e pre-consuntivo - al successivo 31 dicembre) della società, imputabile:

a) a ciascuna delle due categorie di attività previste al precedente articolo 4.2.1 e 4.2.2 e

b) all'interno della categoria di attività previste al precedente articolo 4.2.1, alle attività in qualunque modo connesse e/o propedeutiche alla realizzazione del “t.r.c.”.

ARTICOLO 23 - BILANCIO DI ESERCIZIO E UTILI

23.1 Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

23.2 Il bilancio d'esercizio deve essere presentato all'assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere presentato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. In tal caso l'organo amministrativo segnala nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.

23.3 Il bilancio d'esercizio deve essere accompagnato da appositi prospetti che evidenzino:

1) la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società imputabile:

1.a) a ciascuna delle due categorie di attività previste al precedente articolo 4.2.1 e 4.2.2 e

1.b) all'interno delle categoria di attività previste al precedente articolo 4.2.1, alle attività in qualunque modo connesse e/o propedeutiche alla realizzazione del “t.r.c.”;

2) relativamente agli investimenti e/o alle manutenzioni straordinarie eseguiti/e nell'anno di riferimento, quelli/e “a rete” e quelli/e “a fruizione esclusivamente territoriale”, con l'indicazione degli oneri per essi/e effettivamente sostenuti e dei “contributi per

investimenti/manutenzioni straordinarie” per essi/e effettivamente incassati dai soci interessati.

- 23.4 In considerazione dello scopo consortile della società, è vietata la distribuzione di utili ai soci, anche in sede di liquidazione delle rispettive quote di partecipazione e/o della società.
- 23.5 Gli eventuali utili risultanti dal bilancio annuale, dopo l’assegnazione della quota legale al fondo di riserva, vengono destinati dall’assemblea dei soci alla costituzione di una riserva straordinaria per ulteriori interventi nell’ambito dell’oggetto sociale.
- 23.6 Concorrono altresì ad alimentare il fondo di riserva straordinario, eventuali lasciti e donazioni.
- 23.7 Ogni anno, nel rispetto delle stesse tempistiche che regolano la predisposizione del bilancio di esercizio, l’organo amministrativo predispose, approva ed invia ai soci un “documento di confronto tra conto economico previsionale e conto economico consuntivo”, costituito da:
- a) un confronto numerico tra i due conti economici;
 - b) una relazione illustrativa di commento e spiegazione dei principali scostamenti tra i due prospetti numerici;
 - c) appositi prospetti che evidenzino e motivino gli scostamenti imputabili:
 - c.1) a ciascuna delle due categorie di attività previste al precedente articolo 4.2.1 e 4.2.2 e
 - c.2) all’interno delle categoria di attività previste al precedente articolo 4.2.1, alle attività in qualunque modo connesse e/o propedeutiche alla realizzazione del “t.r.c.”.

TITOLO V - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 24 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

- 24.1 Lo scioglimento e la liquidazione della società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge. L’assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri e le attribuzioni.
- 24.2 In attuazione del vigente *“accordo di programma per la realizzazione del trasporto rapido costiero (t.r.c.) - Cattolica - Rimini Fiera”* del 15/07/2008 e delle relative eventuali modifiche e/o integrazioni, in caso di liquidazione della società, di decadenza o revoca del servizio di t.r.c., di scadenza del termine di durata della proprietà dell’opera da parte della società, tutto il patrimonio sociale (attività e passività) in qualunque modo riconducibile alla tratta Rimini FS - Riccione FS del t.r.c. e/o ad essa funzionale verrà attribuito esclusivamente ai soci Comune di Rimini e Comune di Riccione, con le modalità previste dal suddetto accordo:
- a) i beni immobili verranno attribuiti al Comune nel cui territorio essi ricadranno;
 - b) i beni mobili verranno attribuiti ai due Comuni suddetti in proporzione alla rispettiva quota di compartecipazione alle spese di realizzazione del t.r.c..
- 24.3 L’attivo risultante dalla liquidazione del patrimonio non riconducibile alla tratta Rimini FS - Riccione FS del t.r.c. sarà invece ripartito fra tutti i soci in proporzione alle quote di capitale possedute, fino a concorrenza del capitale sociale e dei contributi consortili da ciascuno di essi versati. L’eventuale eccedenza andrà in favore di enti aventi analoghe finalità, designati dal/i liquidatore/i.

TITOLO VI - NORME FINALI

ARTICOLO 25 - NORME DI RINVIO

25.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto o dall'atto costitutivo, valgono le norme in materia di trasporto pubblico di persone, quelle del codice civile previste per le società a responsabilità limitata e, in subordine, quelle per i consorzi, per quanto compatibili.

STATUTO DI "AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. - S.R.L. CONSORTILE"

(VERSIONE DEL 17/11/2014)

TITOLO I: DENOMINAZIONE, SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI, DURATA DELLA SOCIETA' E OGGETTO SOCIALE

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile e delle Leggi Regionali dell'Emilia-Romagna n.30/1998, 3/1999 e 10/2008, la società consortile a responsabilità limitata denominata "Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. - s.r.l. consortile".

ARTICOLO 2 - SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

2.1 La società ha sede nel comune di Cesena, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 Con decisione dei soci potranno essere istituite sedi secondarie, succursali e rappresentanze nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

2.3 Con decisione dell'organo amministrativo si potrà modificare l'indirizzo della sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato e istituire e sopprimere nel territorio della Regione Emilia-Romagna unità locali operative.

2.4 Per tutti i rapporti con la società il domicilio dei soci è, a tutti gli effetti, quello risultante dal registro delle imprese.

ARTICOLO 3 - DURATA DELLA SOCIETA'

3.1 La durata della società è fissata fino al 31/12/2050 e potrà essere modificata, a termine di legge, dall'assemblea dei soci.

ARTICOLO 4 - OGGETTO SOCIALE

4.1 La società ha scopo consortile ed opera per conto e nell'esclusivo interesse dei soci, con esclusione di ogni fine di lucro, sia diretto che indiretto.

4.2 La società ha per oggetto lo svolgimento, nell' "ambito territoriale romagnolo" - costituito dall'insieme dei tre bacini territoriali delle province di Forlì-Cesena (a sua volta costituito dai due sotto-bacini territoriali distinti di Forlì e di Cesena), Rimini e Ravenna - di tutte le funzioni di "agenzia della mobilità" previste dalle norme di legge vigenti e delle funzioni amministrative spettanti agli enti soci in materia di trasporto pubblico di persone da essi eventualmente delegate.

In particolare, nel suddetto "ambito territoriale romagnolo" la società svolge:

- a) attività di definizione, progettazione, organizzazione e promozione dei servizi di trasporto pubblico di persone, integrati tra loro e con la mobilità privata;
- b) attività di definizione, progettazione e gestione delle procedure di affidamento della gestione dei servizi pubblici di trasporto persone;
- c) attività di controllo della gestione dei servizi pubblici di trasporto di persone svolta dal relativo gestore;

d) attività di reperimento dei beni strumentali all'espletamento dei servizi di trasporto pubblico di persone e di messa a disposizione del relativo gestore.

4.3 La società può compiere tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e a tal fine può quindi, a titolo esemplificativo, non esaustivo:

a) compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di vendita comunque collegate all'oggetto sociale, ad eccezione della intermediazione in valori mobiliari e di raccolta del risparmio tra il pubblico, così come disciplinati dal Decreto Legislativo 01.09.1993, n.385 e di qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal D.Lgs.24.02.1998, n.58;

b) prestare garanzie reali o personali anche a favore di terzi.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE E RELATIVE VARIAZIONI, COSTITUZIONE DI DIRITTI SULLE QUOTE SOCIALI E RELATIVO TRASFERIMENTO, RECESSO DEI SOCI, FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETA' E CONTRIBUTI CONSORTILI

ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE E SUE VARIAZIONI

5.1 Il capitale sociale è di euro 2.000.000,00 (duemilioni/00)¹ ed è diviso in quote di partecipazione ai sensi dell'articolo 2468 del codice civile.

5.2 Possono essere soci della società, in forma singola o associata, solamente le Province e i Comuni aventi sede legale nell' "ambito territoriale romagnolo" (come definito al precedente articolo 4.2). In caso di trasferimento delle quote di partecipazione o dei diritti di opzione in violazione di quanto previsto dal presente articolo, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.

5.3 Il capitale sociale potrà essere aumentato sia mediante nuovi conferimenti - sia di denaro sia di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica - sia mediante passaggio di riserve a capitale.

5.4 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicheranno gli articoli 2481 e seguenti del codice civile. L'aumento del capitale sociale potrà avvenire anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione da parte dei soci e conseguente offerta a terzi delle quote di nuova emissione, o di parte di esse. Qualora siano effettuati dai soci versamenti in conto capitale non proporzionali alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale o versamenti in conto futuro aumento del capitale sociale, l'organo amministrativo, salvo diversa volontà dei soci che effettueranno i versamenti, dovrà creare apposite riserve "targate".

5.5 In caso di versamenti in conto capitale da parte di soci, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite, ovvero trasferite a diretto aumento di capitale di qualunque importo e ciò previa conforme decisione dei soci.

ARTICOLO 6 - COSTITUZIONE DI DIRITTI SULLE QUOTE SOCIALI E RELATIVO TRASFERIMENTO

6.1 Non potrà essere costituito il diritto di usufrutto delle quote sociali. Non potrà essere ceduta la sola nuda proprietà delle quote sociali e le stesse non potranno essere oggetto di pegno.

¹ Importo da verificare e suscettibile di modifica.

- 6.2 In considerazione della obbligatorietà della partecipazione alla società da parte dei soci (come identificati al precedente articolo 5.2) - prevista dalle vigenti norme di legge in materia di trasporto pubblico di persone - i soci stessi non potranno cedere integralmente le rispettive quote di partecipazione, ma dovranno rimanere sempre proprietari almeno di una quota minima di valore nominale non inferiore ad euro cento.
- 6.3 Il socio che, nel rispetto di quanto previsto ai precedenti articoli 5.2 e 6.2, intendesse trasferire la proprietà di parte delle proprie quote di partecipazione dovrà inviare all'organo amministrativo ed agli altri soci, con qualunque mezzo idoneo a garantire l'avvenuto ricevimento (a titolo esemplificativo, non esaustivo, raccomandata con avviso di ritorno, fax, "posta elettronica certificata"), apposita comunicazione - indirizzata alla sede della società ed al domicilio dei soci come risultante dal registro delle imprese - che indichi il valore nominale delle quote che intende trasferire, il corrispettivo concordato o l'equivalente in denaro, il nome del cessionario e, ove questo, ai sensi delle disposizioni del precedente articolo 5.2, fosse una forma associativa tra enti pubblici, la specificazione di tutti gli enti pubblici associati, nonché ogni altra condizione o pattuizione ad essa relativa, dando prova dell'esistenza e provenienza dell'offerta del terzo. Nella espressione "trasferimento di quote" si intenderà qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, non esaustivo, vendita, donazione, permuta, vendita in blocco, dazione in pagamento), in forza del quale si conseguisse, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o di diritti reali sulle quote di partecipazione alla società.
- 6.4 Agli altri soci spetterà un diritto di prelazione da esercitarsi, da parte di ciascuno, in proporzione alla quota di capitale posseduta e nel rispetto delle modalità indicate di seguito.
- 6.5 Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, ciascun socio dovrà dichiarare all'organo amministrativo ed al socio alienante, mediante apposita comunicazione da inviare - con qualunque mezzo idoneo a garantire l'avvenuto ricevimento (a titolo esemplificativo, non esaustivo, raccomandata con avviso di ritorno, fax, "posta elettronica certificata") - alla sede della società ed al domicilio del socio alienante quale risultante dal registro delle imprese, se intende esercitare il diritto di prelazione ad esso spettante. Il socio che avesse dichiarato di voler esercitare il proprio diritto di prelazione potrà altresì acquistare le quote di partecipazione per le quali gli altri soci non avessero esercitato la prelazione, a condizione che comunichi tale volontà di acquisto nella stessa comunicazione di esercizio della prelazione.
- 6.6 Nell'assegnazione delle quote oggetto di trasferimento, il socio alienante dovrà dare precedenza ai diritti di prelazione eventualmente esercitati dai soci appartenenti al proprio bacino/sottobacino territoriale - tra i quattro indicati al precedente articolo 4.2 - e solo dopo aver integralmente soddisfatto tali diritti, potrà assegnare le eventuali quote residue ai soci degli altri bacini/sotto-bacini territoriali.
- 6.7 Nel caso in cui più soci appartenenti al medesimo bacino/sotto-bacino territoriale del socio alienante facessero richiesta di acquisto di eventuali quote di partecipazione non prelazionate, il socio alienante assegnerà loro tali quote attraverso un riparto proporzionale alle rispettive quote già possedute. Il medesimo riparto proporzionale verrà effettuato, qualora ricorresse la circostanza, anche tra i soci che

avessero esercitato la prelazione appartenenti a bacini/sotto-bacini territoriali diversi da quello del socio alienante.

- 6.8 Nel successivo termine di trenta giorni, il socio alienante, sulla base delle comunicazioni pervenutegli, e delle modalità di assegnazione sopra indicate, comunicherà all'organo amministrativo ed ai soci che avranno esercitato la prelazione, con le medesime modalità sopra indicate, il valore nominale delle quote di partecipazione e dei diritti da trasferire a ciascuno.
- 6.9 In tutti i casi in cui la natura del negozio non prevedesse un corrispettivo, ovvero il corrispettivo fosse diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando al socio alienante la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha la propria sede legale.

ARTICOLO 7 - RECESSO DEI SOCI

- 7.1 In considerazione della obbligatorietà della partecipazione alla società da parte dei soci (come identificati al precedente articolo 5.2) - prevista dalle vigenti norme di legge in materia di trasporto pubblico di persone - ed in deroga alle vigenti disposizioni del codice civile in materia di recesso dalle società di capitali ed in particolare dalle società a responsabilità limitata, i soci non potranno recedere, nemmeno parzialmente, dalla società, per tutta la durata della stessa.

ARTICOLO 8 - FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ

- 8.1 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

ARTICOLO 9 - CONTRIBUTI CONSORTILI

- 9.1 Ai sensi dell'articolo 2615 ter, 2° comma, del codice civile, tutti i soci verseranno annualmente alla società, entro il termine stabilito dall'assemblea dei soci, un contributo consortile in denaro, per un importo che sarà determinato preventivamente in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione previsto dall'articolo 19 del presente statuto e che, complessivamente, dovrà coprire integralmente l'eventuale perdita della società prevista, per l'anno di riferimento, nel suddetto bilancio annuale di previsione.
- 9.2 Il contributo consortile indicato al precedente articolo 9.1 dovrà essere calcolato nel modo seguente:
- a) il contributo complessivamente necessario per la copertura integrale dell'eventuale perdita generata dal funzionamento della struttura della società ("contributo per il funzionamento dell'agenzia") - calcolata come differenza tra i ricavi (inclusi i contributi regionali eventualmente assegnati per il funzionamento della stessa e/o i ricavi generati dalle attività da essa effettuate) e i costi di funzionamento previsti - dovrà essere ripartito tra tutti i soci nel modo seguente:
 - a.1) il 20% di tale perdita prevista sarà coperto da contributi commisurati alle quote percentuali di partecipazione al capitale sociale;
 - a.2) il residuo 80% di tale perdita prevista sarà coperto da contributi commisurati al peso percentuale dei Km di servizio (di trasporto pubblico) erogato nel territorio di ogni socio (rispetto al totale complessivo dei km dell'intero ambito territoriale romagnolo) nel medesimo anno di riferimento del bilancio annuale di previsione;

- b) il contributo complessivamente necessario per la copertura integrale dell'eventuale perdita generata dal costo dell'affidamento di tutti i servizi (minimi e aggiuntivi) di trasporto pubblico in ognuno dei tre bacini territoriali di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna ("contributo per l'affidamento del servizio") - calcolato per ciascun bacino con riferimento ai costi ad esso imputabili in base al contratto di servizio, al netto dei contributi regionali ad esso riconosciuti - dovrà essere ripartito tra i soci appartenenti al medesimo bacino territoriale di riferimento in maniera proporzionale al peso percentuale dei km di servizio (di trasporto pubblico) erogato nel territorio di ogni socio (rispetto al totale complessivo dei km dell'intero bacino di appartenenza) nel medesimo anno di riferimento del bilancio annuale di previsione.

I soci di ciascuno dei tre bacini territoriali potranno individuare diverse modalità di ripartizione del "contributo per l'affidamento del servizio" del proprio bacino territoriale, da approvare da parte dell'assemblea dei soci.

TITOLO III - ORGANI SOCIALI E RELATIVO FUNZIONAMENTO

ARTICOLO 10 - ORGANI SOCIALI

10.1 Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il coordinamento dei soci;
- c) il presidente dell'assemblea dei soci e del coordinamento dei soci;
- d) l'amministratore unico;
- e) l'organo di controllo.

ARTICOLO 11 - DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE

11.1 I soci decidono sulle seguenti materie:

- a) la nomina del presidente dell'assemblea dei soci e del coordinamento dei soci;
- b) la nomina dell'amministratore unico;
- c) la nomina dell'organo di controllo e/o di revisione, la determinazione della relativa composizione (monocratica o collegiale) e dei relativi poteri e competenze, nonché la nomina dei relativi membri;
- d) la determinazione dell'eventuale compenso spettante all'amministratore unico e ai membri dell'organo di controllo e/o di revisione;
- e) le modifiche del presente statuto;
- f) i regolamenti previsti dalle norme di legge vigenti (a titolo esemplificativo, non esaustivo, in materia di assunzione del personale, conferimento di incarichi, acquisizione di beni, servizi e forniture) o ritenuti opportuni;
- g) le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h) l'approvazione del bilancio annuale di previsione e del bilancio di esercizio;
- i) la determinazione degli indirizzi cui dovrà uniformarsi l'amministratore unico della società per il perseguimento delle sue finalità nell'ambito della programmazione economico-territoriale a livello regionale, provinciale e di bacino di utenza e nella definizione dei contratti di servizio e/o delle relative modifiche;

- j) l'autorizzazione - all'organo amministrativo - alla sottoscrizione di nuovi contratti di servizio e/o modificazione degli stessi;
- k) l'autorizzazione - all'organo amministrativo - all'acquisizione o cessione di partecipazioni in società ed enti, non previsti nel bilancio di previsione;
- l) l'autorizzazione - all'organo amministrativo - al compimento di operazioni di investimento, di natura straordinaria, non previste nel bilancio di previsione, per importi superiori ad euro 150.000,00;
- m) l'autorizzazione - all'organo amministrativo - all'accensione di finanziamenti passivi, di natura straordinaria, non previsti nel bilancio di previsione, per importi superiori ad euro 150.000,00;
- n) l'autorizzazione - all'organo amministrativo - alla vendita o dell'affitto dell'azienda o di rami d'azienda;
- o) l'autorizzazione - all'organo amministrativo - alla compravendita di immobili o al compimento di atti di disposizione di diritti reali su immobili;
- p) l'autorizzazione - all'organo amministrativo - alla locazione a terzi delle proprietà immobiliari - o di parte di esse - non prevista nel bilancio di previsione;
- q) l'autorizzazione - all'organo amministrativo - alla concessione di fidejussioni e/o garanzie, ad acquisti e vendite immobiliari e alla stipula di mutui ipotecari.

11.2 I soci decidono inoltre sugli argomenti che l'amministratore unico o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

11.3 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

11.4 Le deliberazioni relative alle materie indicate all'articolo 11.1, lettere da a) a j), sono assunte dall'assemblea dei soci su indicazione e/o indirizzo del coordinamento dei soci, secondo quanto previsto ai successivi articoli 15.10, 15.11, 15.12 e 15.13.

ARTICOLO 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE

12.1 L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno due volte all'anno: la prima entro il termine previsto dall'articolo 19 del presente statuto per l'approvazione del bilancio annuale di previsione dell'esercizio successivo; la seconda entro il termine previsto dall'articolo 20 del presente statuto per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

12.2 L'assemblea è convocata dal presidente, o, in caso di sua impossibilità o inattività, nell'ordine, dall'amministratore unico, dall'organo di controllo - se nominato - o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio di riferimento di uno dei soci, con avviso recapitato agli aventi diritto ai rispettivi domicili risultanti dai libri sociali almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con qualunque mezzo idoneo a garantire l'avvenuto ricevimento (a titolo esemplificativo, non esaustivo, raccomandata con avviso di ritorno, fax, "posta elettronica certificata").

12.3 Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

12.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e l'amministratore unico e i membri dell'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ARTICOLO 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

13.1 Hanno diritto di intervento all'assemblea i soci che risultino tali dal registro delle imprese. Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'assemblea a mezzo del loro legale rappresentante.

13.2 Il voto di ogni socio vale in misura proporzionale alla rispettiva quota di partecipazione al capitale sociale.

13.3 Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona.

13.4 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

13.5 È ammesso l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (a titolo esemplificativo, non esaustivo, audio/videoconferenza, teleconferenza) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova il presidente dell'assemblea ed in cui deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

ARTICOLO 14 - ASSEMBLEA DEI SOCI - QUORUM

14.1 Sia nella prima che nell'eventuale seconda convocazione l'assemblea dei soci è validamente costituita con la presenza di tanti suoi membri che rappresentino almeno il 65% del capitale sociale.

14.2 Sia nella prima che nell'eventuale seconda convocazione, l'assemblea dei soci delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno:

- a) il 60% del capitale sociale per la materie indicate al precedente articolo 11.1, lettere da a) a j);
- b) la maggioranza del capitale sociale presente per le altre materie la cui decisione è rimessa ai soci, diverse da quelle indicate al punto a) che precede.

ARTICOLO 15 - COORDINAMENTO DEI SOCI

15.1 Il coordinamento dei soci è un organo collegiale, composto da 10 membri - di cui uno con funzioni di presidente, coincidente con il presidente dell'assemblea dei soci - che rappresentano collettivamente la totalità dei soci, così nominati:

- a) 3 dai soci del bacino territoriale di Rimini;
- b) 3 dai soci del bacino territoriale di Ravenna;
- c) 2 dai soci del sotto-bacino territoriale di Forlì;
- d) 2 dai soci del sotto-bacino territoriale di Cesena.

15.2 Ogni membro del coordinamento dei soci rappresenta una pluralità di soci - sulla base di apposita delega scritta da essi ottenuta - e all'interno del coordinamento dei soci il suo voto conta per la quota di partecipazione al capitale sociale complessivamente da essi detenuta.

15.3 Ogni membro del coordinamento dei soci ha l'obbligo di tenere costantemente informati tutti i soci da esso rappresentati circa le attività svolte dal coordinamento dei soci e di informare adeguatamente i

medesimi soci, sia preventivamente che successivamente, relativamente alle decisioni rispettivamente da assumere e assunte in seno al coordinamento dei soci, anche mediante la tempestiva trasmissione di copia di tutti gli atti di cui disporrà. In particolare ogni membro del coordinamento dei soci ha l'obbligo di riunire tutti i soci da esso rappresentati in apposita riunione da tenersi almeno cinque giorni prima di ogni riunione del coordinamento dei soci, per decidere congiuntamente le posizioni da tenere in seno a quest'ultimo organo.

- 15.4 Il coordinamento dei soci delibera con il voto favorevole di tanti suoi membri che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale complessivo.
- 15.5 Il coordinamento dei soci è convocato, almeno trimestralmente e comunque almeno 5 giorni prima di ogni assemblea dei soci avente ad oggetto le materie indicate al successivo articolo 15.10, dal presidente, o, in caso di sua impossibilità o inattività, dal suo membro che rappresenta la maggiore quota di partecipazione al capitale sociale, nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio di riferimento di uno dei soci, con avviso recapitato agli aventi diritto ai rispettivi domicili risultanti dal registro imprese almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con qualunque mezzo idoneo a garantire l'avvenuto ricevimento (a titolo esemplificativo, non esaustivo, raccomandata con avviso di ritorno, fax, "posta elettronica certificata"). La prima riunione del coordinamento, per la nomina del presidente, è convocata dal socio che detiene la maggiore quota di partecipazione al capitale sociale.
- 15.6 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione il coordinamento non risulti legalmente costituito.
- 15.7 Anche in mancanza di formale convocazione il coordinamento si reputa regolarmente costituito quando ad esso partecipino tutti i suoi membri e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.
- 15.8 Alle riunioni del coordinamento dei soci può essere invitato l'amministratore unico.
- 15.9 Il coordinamento dei soci svolge funzioni di informazione, consultazione, proposizione, discussione e coordinamento preventivo dei soci sulle decisioni da assumere in assemblea e di indirizzo generale della società.
- 15.10 Al coordinamento dei soci spetta la disamina preventiva delle deliberazioni di competenza dell'assemblea dei soci aventi per oggetto le materie indicate al precedente articolo 11.1, lettere da a) a j) e l'espressione di indicazioni ed indirizzi preventivi su di esse.
- 15.11 Il coordinamento dei soci nomina il proprio presidente - su designazione congiunta dei membri di ciascuno dei tre bacini territoriali romagnoli di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna, a rotazione tra loro per triennio, nel rispetto del presente ordine di elencazione - e lo indica all'assemblea dei soci per la relativa nomina alla carica di presidente dell'assemblea dei soci.
- 15.12 Il coordinamento dei soci individua il nominativo dell'amministratore unico - su designazione congiunta dei membri di ciascuno dei tre bacini territoriali romagnoli di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, a rotazione tra loro per triennio, nel rispetto del presente ordine di elencazione - e lo indica all'assemblea dei soci per la relativa nomina.
- 15.13 Il coordinamento dei soci:

- a) individua:
 - a.1) i membri dell'organo di controllo collegiale (collegio sindacale) su designazione congiunta, per ogni membro effettivo, dei membri di ciascuno dei tre bacini territoriali romagnoli di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena;
 - a.2) il membro effettivo dell'organo di controllo collegiale a cui attribuire la carica di presidente del medesimo organo, su designazione, a rotazione per triennio, congiuntamente tra loro, dei membri di uno dei tre bacini territoriali indicati alla precedente lettera a.1), nel rispetto del suddetto ordine di elencazione;
- b) indica i nominativi di cui alla precedente lettera a) all'assemblea dei soci, per la relativa nomina.

ARTICOLO 16 - PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI E DEL COORDINAMENTO DEI SOCI

- 16.1 Il presidente dell'assemblea è nominato dall'assemblea stessa per un periodo di tre esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. La carica è gratuita e riattribuibile alla stessa persona anche per più volte.
- 16.2 Al presidente spettano, oltre alle funzioni ed ai poteri attribuitigli dall'articolo 2371 del codice civile, i seguenti compiti:
- a) convocare l'assemblea dei soci;
 - b) curare la trasmissione ai soci degli atti, quando prevista nel presente statuto;
 - c) compiere, per quanto di sua competenza, gli adempimenti necessari per rendere esecutive le deliberazioni assembleari;
 - d) provvedere a quanto necessario per il corretto funzionamento dell'assemblea e per assicurare ai soci una partecipazione informata ai lavori assembleari.
- 16.3 Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti, salvo il caso in cui il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
- 16.4 Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da apposito processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario.
- 16.5 Nei casi di legge, ed inoltre quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.
- 16.6 In caso di assenza o impedimento del presidente, ne fa le veci il rappresentante del socio con la più alta quota di partecipazione di capitale fra quelli presenti all'assemblea.

ARTICOLO 17 - AMMINISTRATORE UNICO

- 17.1 La società è amministrata da un amministratore unico, nominato dall'assemblea dei soci.
- 17.2 Non possono ricoprire la carica di amministratore della società coloro che si trovano in cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile e coloro che:
- a) hanno riportato condanne penali definitive, anche con il rito del patteggiamento, per delitti non colposi o contravvenzionali, o per reati tributari;
 - b) sono sottoposti a misure di prevenzione o sicurezza.
- 17.3 L'amministratore unico è nominato per un periodo di tre esercizi, scade alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica ed è rinominabile.

- 17.4 Cessazione, decadenza, revoca e sostituzione dell'amministratore sono regolate a norma di legge e del presente statuto.
- 17.5 L'amministratore unico è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, ha facoltà di compiere, in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi generali formulati dall'assemblea dei soci e dal coordinamento dei soci, tutti gli atti che ritenga opportuni e/o necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per il compimento degli atti indicati all'articolo 11.1, lettere j, k, l, m, n, o, p e q del presente statuto, per i quali sarà necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci.
- 17.6 In particolare l'amministratore unico:
- a) definisce la struttura organizzativa della società e la relativa dotazione organica;
 - b) predispone e sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci i regolamenti previsti dalle norme di legge vigenti (a titolo esemplificativo, non esaustivo, in materia di assunzione del personale, conferimento di incarichi, acquisizione di beni, servizi e forniture) o ritenuti opportuni;
 - c) predispone e sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci, nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti al successivo articolo 19 del presente statuto, il progetto di bilancio annuale di previsione e le relative variazioni che si rendessero necessarie e/o opportune durante l'anno;
 - d) predispone ed invia ai soci, nel rispetto dei termini e delle modalità previsti al successivo articolo 19.2, la relazione semestrale;
 - e) predispone e sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci, entro i termini stabiliti al successivo articolo 20 del presente statuto, il progetto di bilancio d'esercizio;
 - f) predispone ed invia ai soci, nel rispetto dei termini e delle modalità previsti al successivo articolo 20.7, il "documento di confronto tra conto economico previsionale e conto economico consuntivo";
 - g) propone all'assemblea, per l'approvazione, l'assunzione di mutui e le altre operazioni finanziarie a medio o lungo termine, se non previste nel bilancio di previsione;
 - h) nomina e presiede le commissioni giudicatrici delle selezioni pubbliche e di quelle interne, in conformità al relativo apposito regolamento;
 - i) approva i capitolati di gara e nomina e presiede le commissioni giudicatrici;
 - j) approva i risultati delle gare per l'aggiudicazione degli appalti di lavori e di forniture;
 - k) ratifica i risultati dei concorsi e delle selezioni pubbliche e di quelle interne; sottoscrive le promozioni ed i passaggi di categoria, autorizza l'assunzione per chiamata diretta nei casi ammessi dalla legge, dai contratti nazionali di lavoro e secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento;
 - l) provvede alla nomina dei dirigenti e dell'eventuale direttore generale della società, nel rispetto delle disposizioni di legge e dell'apposito relativo regolamento;
 - m) prende atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed approva la spesa relativa;
 - n) approva, nei casi ammessi, gli accordi sindacali aziendali;
 - o) adotta, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, i provvedimenti disciplinari;
 - p) propone all'assemblea eventuali modifiche del presente statuto;
 - q) adotta qualsiasi altro atto necessario o utile per il regolare funzionamento della società;

- r) sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria della società; indirizza e coordina l'attività dei dirigenti e dei responsabili delle diverse aree funzionali della società;
- s) riferisce almeno semestralmente, verbalmente o per iscritto, all'assemblea dei soci e al coordinamento dei soci, sull'andamento della gestione aziendale, segnatamente in ordine alla realizzazione degli indirizzi programmatici stabiliti dall'assemblea stessa e, ove necessario, ne sollecita l'emanazione;
- t) firma la corrispondenza indirizzata alle autorità statali, regionali e locali che non riguardi la gestione corrente della società;
- u) decide in ordine alle cause da intraprendersi da parte della società e in ordine alla costituzione in giudizio della stessa in ipotesi di chiamata in causa;
- v) rappresenta legalmente la società, sotto tutti i punti di vista.

17.7 L'amministratore unico può nominare uno o più procuratori per specifici atti o categorie di atti; in particolare può delegare la controfirma degli ordini di pagamento e la firma della corrispondenza e di altri atti specificatamente individuati. Le deleghe debbono essere in ogni caso conferite per iscritto e sono revocabili.

17.8 Le determinazioni dell'amministratore unico risultano da appositi atti che vengono trascritti su apposito "registro delle determinazioni dell'amministratore unico" tenuto a norma di legge e firmati dal medesimo amministratore.

17.9 All'amministratore unico spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del proprio incarico.

17.10 Con deliberazione che, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa deliberazione, l'assemblea dei soci può inoltre attribuire all'amministratore unico un compenso.

ARTICOLO 18 - ORGANO DI CONTROLLO

18.1 Qualora obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno, l'assemblea dei soci nomina un organo di controllo - monocratico o collegiale - e/o di revisione, determinandone le competenze, i poteri e i compensi, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

18.2 In caso di organo di controllo collegiale (collegio sindacale), i relativi tre sindaci effettivi sono nominati, secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

18.3 Ai membri dell'organo di controllo e/o di revisione, se nominato, spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico e un compenso stabilito dall'assemblea dei soci con deliberazione che, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa deliberazione.

TITOLO IV - BILANCI

ARTICOLO 19 - BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

19.1 Ogni anno, entro il 31 ottobre, l'amministratore unico predispone, approva e trasmette ai soci, affinché questi lo approvino poi in sede di assemblea entro il 30 novembre, un bilancio annuale di previsione, relativo all'esercizio successivo, costituito da:

- a) una relazione illustrativa dei principali obiettivi e operazioni che la società intende rispettivamente perseguire e realizzare per l'anno successivo e dei mezzi da adottare a tal fine;
- b) uno "stato patrimoniale previsionale", redatto secondo lo schema previsto dalle norme di legge vigenti per la redazione dello stato patrimoniale incluso nel bilancio annuale di esercizio;
- c) un "conto economico previsionale", redatto secondo lo schema previsto dalle norme di legge vigenti per la redazione del conto economico incluso nel bilancio annuale di esercizio.
- d) un "prospetto di previsione finanziaria", redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

I tre documenti indicati alle precedenti lettere b, c e d sono redatti con riferimento all'intera società, ma sono accompagnati da appositi prospetti che evidenziano la situazione patrimoniale, economica e finanziaria previsionale della società imputabile a ciascuno dei tre bacini romagnoli di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna.

- 19.2 Ogni anno, entro il 31 luglio, l'amministratore unico predispone, approva e trasmette ai soci, una "relazione semestrale" circa l'andamento generale della società nel (primo) semestre appena concluso, anche in relazione al bilancio di previsione precedentemente approvato, con separata evidenziazione dell'andamento dell'attività relativo a ciascuno dei tre bacini romagnoli di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna.

ARTICOLO 20 - BILANCIO DI ESERCIZIO E UTILI

- 20.1 Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.
- 20.2 Il bilancio d'esercizio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere presentato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.
- 20.3 Il bilancio d'esercizio deve essere accompagnato da appositi prospetti che evidenzino la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società imputabile a ciascuno dei tre bacini romagnoli di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna.
- 20.4 In considerazione dello scopo consortile della società, è vietata la distribuzione di utili ai soci, anche in sede di liquidazione delle rispettive quote di partecipazione e/o della società.
- 20.5 Gli eventuali utili risultanti dal bilancio annuale, dopo l'assegnazione della quota legale al fondo di riserva, vengono destinati dall'assemblea dei soci alla costituzione di una riserva straordinaria per ulteriori interventi nell'ambito dell'oggetto sociale.
- 20.6 Concorrono altresì ad alimentare il fondo di riserva straordinario, eventuali lasciti e donazioni.
- 20.7 Ogni anno, nel rispetto delle stesse tempistiche che regolano la predisposizione del bilancio di esercizio, l'amministratore unico predispone, approva ed invia ai soci un "documento di confronto tra conto economico previsionale e conto economico consuntivo", costituito dal confronto numerico tra i due conti economici e da una relazione illustrativa di commento e spiegazione dei principali scostamenti tra i due prospetti numerici.

TITOLO V - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 21 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

21.1 Lo scioglimento e la liquidazione della società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge. L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri e le attribuzioni.

21.2 L'attivo risultante dalla liquidazione sarà ripartito fra i soci in proporzione alle quote di capitale possedute, fino a concorrenza del capitale sociale e dei contributi consortili versati. L'eventuale eccedenza andrà in favore di enti aventi analoghe finalità, designati dal/i liquidatore/i.

TITOLO VI - NORME FINALI

ARTICOLO 22 - NORME DI RINVIO

22.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto o dall'atto costitutivo, valgono le norme in materia di trasporto pubblico di persone, quelle del codice civile previste per le società a responsabilità limitata e, in subordine, quelle per i consorzi, per quanto compatibili.

STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL



DOCUMENTO RIEPILOGATIVO

PROGETTO AGGREGAZIONE IN UN'AGENZIA
UNICA DEL TPL IN AMBITO ROMAGNOLO

Marzo 2014



FERRETTI CONSULTING

- RIEPILOGO METODOLOGIA APPLICATA E ATTIVITA' EFFETTUATE

- RIFERIMENTI NORMATIVI E LINEE GUIDA DEFINITIVE DEL PROGETTO

- SVILUPPO MODELLO ORGANIZZATIVO ECONOMICO – PATRIMONIALE - FINANZIARIO

- SVILUPPO TECNICO DELL'OPERAZIONE E RIEPILOGO QUESTIONI APERTE DA GESTIRE

RIEPILOGO METODOLOGIA APPLICATA E ATTIVITA' EFFETTUATE

FASE MAPPATURA «AS IS»

A fronte dell'incarico conferitoci, è stata attuata una prima fase di analisi attraverso l'effettuazione di incontri dedicati, all'interno dei quali sono state condotte delle **interviste/colloqui** con la direzione e con i responsabili relativamente alla situazione attuale all'interno dei 3 bacini:

ATR FORLI'-CESENA Colloqui con:


- Guerrini Giulio
- Puggioli Alberto
- Dalla Alberto
- Masotti Sonia

AMBRA RAVENNA colloqui con:

- Laghi Pier Domenico
- Randi Laura
- Gambi Dea

AM RIMINI colloqui con:

- Dalprato Ermete
- Branchesi Marcello
- Panici Cinzia



IMPRESSIONI GENERALI

1) INTERLOCUTORI MOLTO COMPETENTI E ALTO LIVELLO DI PROFESSIONALITA'

2) SETTORE MOLTO DISCIPLINATO DA NUMEROSE NORME SPECIFICHE E CONSEGUENTEMENTE AUTOREFERENZIATO

RIEPILOGO METODOLOGIA APPLICATA E ATTIVITA' EFFETTUATE

FASE ANALISI E SVILUPPO MODELLO ORGANIZZATIVO

A fronte dell'incarico conferitoci, sono state sviluppate le seguenti fasi operative:

- A. ANALISI RIFERIMENTI NORMATIVI
- B. ANALISI DEI BILANCI STORICI CON FOCUS SULL'ESERCIZIO 2012 PER LO SVILUPPO DEL MODELLO
- C. ANALISI E CONFRONTI CONTRATTI DI SERVIZIO
- D. ANALISI ORGANIZZATIVA E MAPPATURA DELLE ATTIVITA' DI AGENZIA
- E. ANALISI DEI MODELLI DI AGENZIA
- F. COORDINAMENTO TAVOLO POLITICO / ISTITUZIONALE E TAVOLO TECNICO
- G. ELABORAZIONE MODELLO ORGANIZZATIVO ECONOMICO e FINANZIARIO

QUI DI SEGUITO SONO PRESENTATI IN SINTESI I PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI, LE LINEE GUIDA e LE ASSUNZIONI ALLA BASE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO – FINANZIARIO.

RIEPILOGO METODOLOGIA APPLICATA E ATTIVITA' EFFETTUATE

SINTESI QUADRO NORMATIVO E LINEE GUIDA DEFINITIVE DEL PROGETTO

SVILUPPO MODELLO ORGANIZZATIVO ECONOMICO – PATRIMONIALE - FINANZIARIO

SVILUPPO TECNICO DELL'OPERAZIONE E RIEPILOGO QUESTIONI APERTE DA GESTIRE

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

D.LGS 422 / 1997 – SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO – PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DA QUELLA DI GESTIONE

Il settore del trasporto pubblico locale (TPL) è disciplinato dal D.lgs. n. 422 del 18 novembre 1997 (Decreto Burlando) e ss.mm.ii., emanato in attuazione della legge delega n. 59 del 15 marzo 1997 (Legge Bassanini) e dal Regolamento UE n. 1370/2007, entrato in vigore il 3 dicembre 2009. Il **Decreto Burlando** introdusse tre principi rilevanti:

1. trasferimento delle competenze dal Governo agli enti locali;
2. separazione delle funzioni **di indirizzo, programmazione e controllo** da quelle di gestione;
3. **trasformazione di un mercato di servizi caratterizzato da una offerta di tipo monopolistico in cui è presente il pubblico, in uno di tipo concorrenziale, dove la gestione può essere affidata a soggetti privati.**



In attuazione di tali principi, il D.lgs. 422/97 ripartisce le competenze in materia di TPL tra i diversi livelli istituzionali:


- Regioni: trasporto su ferro, servizi aerei, marittimi, fluviali e lacuali regionali;
- Province: trasporto su gomma, a guida veicolata ed in sede propria (esclusi ferroviari e navigazione interna);
- Comuni: qualsiasi servizio svolto interamente all'interno di un solo Comune.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

D.LGS 422 / 1997 – ALTRI PRINCIPI FONDAMENTALI

Il Decreto Burlando, inoltre, introdusse altri importanti principi:

- la liberalizzazione del settore attraverso l'affidamento dei servizi con **procedure concorsuali**;
- la **trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi in società di capitali** o in cooperative a responsabilità limitata;
- la **razionalizzazione delle reti attraverso l'integrazione modale e la tariffazione unificata**;
- l'introduzione del contratto di servizio quale strumento regolatorio tra Ente affidante e azienda affidataria;
- la **costituzione in ogni Regione di un fondo destinato ai trasporti**, con risorse regionali e con risorse trasferite dallo Stato;
- l'efficiamento del sistema, con l'obiettivo del raggiungimento del rapporto ricavi e costi uguale a 0,35.



QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

**L. 59 / 1997 (L. Bassanini) – STRUMENTI DI GOVERNANCE: LE AGENZIE PER LA MOBILITA'
REGOLAMENTO UE 1370 / 2007 – AFFIDAMENTO DIRETTO DEI CONTRATTI DI SERVIZIO
DL 1/2012 (CRESCI ITALIA): DEFINIZIONE BACINI OTTIMALI, LIBERALIZZAZIONE, MECCANISMI DI CONTROLLO**

La Legge Bassanini (L. 59/1997) ha introdotto specifici strumenti di governance (l'agenzia per la mobilità, l'osservatorio, la conferenza unificata e il tavolo di concertazione) con l'obiettivo di assicurare a livello locale la gestione unitaria del servizio e svolgere le funzioni di monitoraggio nel settore, soddisfare il principio della cooperazione tra i vari livelli di governo e garantire il coinvolgimento degli stakeholders.

In considerazione della particolare natura del TPL e delle caratteristiche delle imprese aspiranti alla relativa gestione, il Regolamento UE 1370/2007 introduce nel nostro Paese la possibilità di procedere all'affidamento diretto dei contratti di concessione dei relativi servizi.

A partire da 2008 il legislatore nazionale è intervenuto più volte nella disciplina di riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Il D.L. 138/2011 convertito con modifiche nella legge 148/2011, la legge 183/2011 (Legge di Stabilità 2012) e il D.L. n. 1/2012 (Decreto "Cresci Italia") convertito nella legge 27/2012 hanno sancito:

1. la **tutela dell'universalità e accessibilità dei servizi al fine di garantire la soddisfazione dei bisogni della collettività;**
2. il **superamento della frammentazione organizzativa e gestionale**, attraverso la definizione dei bacini ottimali;
3. la **liberalizzazione della gestione;**
4. la decadenza delle gestioni non conformi, attraverso meccanismi stringenti di controllo e monitoraggio da parte degli Enti preposti.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L. R. E.R. 30/1998 – ART 19 - COMMA 1 bis: ATTUAZIONE DELLE FUSIONI TRA AGENZIE ENTRO 31/12/2013

Art. 19 Agenzie locali per la mobilità e il trasporto pubblico locale.

1. Le Province e i Comuni costituiscono, per ciascun ambito territoriale provinciale, una agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale di loro competenza (66).

1-bis. Al fine di semplificare la governance del sistema, entro il 31 dicembre 2013 gli Enti di cui al comma 1, in coerenza con gli ambiti sovrabacinali di cui all'articolo 24 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni), provvedono ad attuare la fusione delle Agenzie locali per la mobilità (67).



COMMA 3: COMPITI DELLE AGENZIE

A

- progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata;

B

- gestione della mobilità complessiva, progettazione e organizzazione dei servizi complementari per la mobilità, con particolare riguardo alla sosta, ai parcheggi, all'accesso ai centri urbani, ai relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo (69);

C

- gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi; d) controllo dell'attuazione dei contratti di servizio;

D

- controllo dell'attuazione dei contratti di servizio;

E +Ebis

- ogni altra funzione assegnata dagli enti locali con esclusione della programmazione e della gestione di servizi autofilotranviari;
- gestione delle sezioni del registro regionale delle imprese esercenti attività di trasporto passeggeri non di linea mediante noleggio di autobus con conducente definiti dall'articolo 2 della legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente) ed il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio della predetta attività, ove tali funzioni siano specificatamente assegnate (70).

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L R E.R. 10/2008 – ART 25: PRINCIPI CARDINE

Art. 25

Riforma delle Agenzie locali per la mobilità.

1. In relazione alle Agenzie locali per la mobilità la Regione promuove:

- a) l'adozione di forme organizzative, quali società di capitali a responsabilità limitata il cui statuto preveda che l'amministrazione della società sia affidata ad un amministratore unico, che operano sulla base di convenzione tra enti locali di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
- b) lo scorporo delle attività gestionali non strettamente connesse con le funzioni proprie attribuite dalla legge regionale alle Agenzie stesse, con particolare riguardo alla gestione del trasporto pubblico locale, della sosta, dei parcheggi, dell'accesso ai centri urbani;
- c) il superamento delle situazioni di compartecipazione nella proprietà delle società di gestione da parte delle Agenzie locali per la mobilità;
- d) l'applicazione del sistema tariffario integrato regionale, con superamento delle funzioni di gestione della tariffazione;
- e) l'applicazione delle modalità contrattuali che valorizzano la responsabilità imprenditoriale del soggetto gestore attraverso la titolarità dei ricavi tariffari;
- f) l'accorpamento degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 24;
- g) la progettazione dei servizi sulla base di una stretta integrazione con gli strumenti di pianificazione di competenza degli enti locali.



SINTESI QUADRO NORMATIVO

La normativa e soprattutto il suo sviluppo nel corso degli anni ha di fatto posto l'attenzione sulla necessità di razionalizzare il sistema del TPL. In particolare, in base alla legge LR ER 10/2008 evidenziamo i seguenti aspetti cardine:

MANTENIMENTO DI UN ALTO LIVELLO DI QUALITA' DEL SERVIZIO CONTESTUALE AD UNA RIDUZIONE DEI COSTI, attraverso:

1) SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI

2) SNELLIMENTO ORGANIZZATIVO DELLE AGENZIE

3) EFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA

4) SUPERAMENTO DELLA FRAMMENTARIETA' TERRITORIALE

5) COPERTURA DELLE ATTIVITA' DI BASE DELLE AGENZIE CON I CONTRIBUTI REGIONALI PREDEFINITI

MODELLI ORGANIZZATIVI DI AGENZIA

A fronte delle suddette premesse, dalle interviste effettuate e dalla documentazione raccolta emergono chiaramente nel bacino romagnolo **3 diversi modelli ORGANIZZATIVI di AGENZIA:**

MODELLO AGENZIA «MOLTO SNELLA»


- 1) PERSONALE MINIMO
- 2) NO PATRIMONIO
- 3) AUTONOMIA LASCIATA AL GESTORE
- 4) CONTROLLO MEDIO-BASSO

MODELLO AGENZIA «MEDIAMENTE STRUTTURATA»

- 1) ORGANICO DI PERSONALE STRUTTURATO
- 2) PRESENZA PATRIMONIO E RELATIVA GESTIONE
- 3) CONTROLLO MEDIO-ALTO

MODELLO AGENZIA «MOLTO STRUTTURATA»

- 1) ORGANICO DI PERSONALE ELEVATO
- 2) PATRIMONIO MOLTO SIGNIFICATIVO E RELATIVA GESTIONE
- 3) PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE STRUTTURATA
- 4) CONTROLLO CAPILLARE



DEFINIZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO:

La quota a destinazione copertura costi di agenzia nell'accordo di programma è un ulteriore elemento che rafforza l'indirizzo della normativa :

**LA CONTRIBUZIONE REGIONALE PER SERVIZI MINIMI DI BACINO
E' PASSATO DA UN 2% A UN 1,6% NEL 2013 - E A PARTIRE DALL'ESERCIZIO 2014
UN'ULTERIORE RIDUZIONE HA PORTATO L'ALIQUTA A UN 1,4%**

	RAVENNA	FORLI'-CESENA	RIMINI	TOTALE (a dati 2013)
KM RICONOSCIUTI A CONTRIB (SERV MIMINI) 2013	6.922.099	9.217.494	7.897.753	24.037.346
CONTRIBUTO KM	1,732	1,734	1,831	1,766
CONTRIB SERV MINIMI 2013	11.991.972	15.986.424	14.463.180	42.441.576
ALIQUTA X COPERTURA C.TI AGENZIA	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%
TOTALE QUOTA A COPERTURA CTI AGENZIA	191.872	255.783	231.411	679.065

LA QUOTA CHE LA REGIONE STABILISCE A COPERTURA DEI COSTI DI AGENZIA NEL 2013, PER IL BACINO ROMAGNOLO, E' PARI A CIRCA 700.000 €. (VD ACCORDO DI PROGRAMMA)

OSSERVAZIONE SUI COSTI: FOCUS SUI COSTI DI FUNZIONAMENTO AGENZIA

Infine, in merito alla composizione del costo del tpl nel suo complesso, ribadiamo ancora una volta che **IL PRESENTE MODELLO, NONCHÉ L'OBIETTIVO DELL'INCARICO RICEVUTO È UNICAMENTE VOLTO A INDIVIDUARE LE IPOTESI ATTUATIVE DELL'AGGREGAZIONE DELLE AGENZIE COME DA NORMATIVA REGIONALE.** Il focus è pertanto concentrato sulle simulazioni dei costi di agenzia ipotetici e non considera le ottimizzazioni di costo che a nostro avviso vanno fatte in capo al gestore e che richiederebbero un intervento dedicato e mirato.



COSTO SERVIZI DI TPL PER BACINO - ANNO 2012

	KM	ORE DI SERVIZIO	COSTO GESTORE (corrispettivo + ricavi)	COSTO GESTORE PER ORA DI SERVIZIO	COSTO AGENZIA (al netto recuperi e ricavi)	COSTO AGENZIA PER ORA DI SERVIZIO	TOTALE COSTO
TOTALE	24.518.271	980.610	72.930.185	74	2.959.088	3,02	75.889.273
				96,10%		3,90%	

TIPO DI SOCIETA'



IL **TIPO DI SOCIETA'** PRESCELTO PER L'AGENZIA FUTURA E' QUELLO DI **SRL CONSORTILE** , PRINCIPALMENTE PER UNA MAGGIORE AUTONOMIA STATUTARIA CHE TALE FORMA GIURIDICA COMPORTA E ANCHE IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA REGIONALE.

NEWCO O SOCIETA' PRE-ESISTENTE? VALUTAZIONE SOCIETA' PRE-ESISTENTE

POSTO CHE LE 2 OPZIONI RELATIVE ALLA COSTITUZIONE DI UNA NEWCO SCRL O – IN ALTERNATIVA – DI FAR CONFLUIRE I «RAMI» DI TPL NELLA PRE-ESISTENTE AMBRA SRL TRASFORMATA IN SRL CONSORTILE, SONO TECNICAMENTE ENTRAMBE PERSEGUIBILI, E STANTE LE ULTIME ANALISI EFFETTUATE SULLO SVILUPPO TECNICO DELL'OPERAZIONE E DELLA SOSTENIBILITA' FINANZIARIA DEL MODELLO, LA NOSTRA **VALUTAZIONE E' ORIENTATA ALL'UTILIZZO DELLA SOCIETA' PRE-ESISTENTE AMBRA SRL, DA TRASFORMARE IN SRL CONSORTILE, COME «CONTENITORE» CUI FAR CONVERGERE LE ENTITA' SCISSE DALLE SRL CONSORTILI ATR FC E AM RIMINI (POST TRASFORMAZIONE DAI RISPETTIVI CONSORZI) PER MOTIVAZIONI PREVALENTEMENTE DI CARATTERE FINANZIARIO CHE ESPORREMO IN SEGUITO.** TALI ORIENTAMENTI SONO STATI POI SUCCESSIVAMENTE CONFERMATI DAI REFERENTI TECNICI DEI COMUNI INTERESSATI, ANCHE A FRONTE DEL PARERE RICHIESTO AL NOTAIO DI RIFERIMENTO (vd. Allegato 1)

QUOTE



Il tema relativo al capitale sociale e alla suddivisione delle quote portato come oggetto di analisi e condivisione al tavolo politico istituzionale ha determinato la seguente ipotesi attuativa:

**Suddivisione quote tra i 3 bacini sulla base di una ripartizione frutto di una sintesi di più riferimenti,
In parte legati sia ai km sia alla popolazione, in parte legati ad un accordo di ambito romagnolo:**

MEDESIME QUOTE SOCIALI PER BACINO DI RAVENNA E RIMINI (31%)

RIMANENTI QUOTE PER BACINO FORLÌ – CESENA (38%)

31% Ravenna - 38% Forlì – Cesena * 31% Rimini

* 38% di Forlì - Cesena da ripartire ulteriormente fra i 2 bacini

SIMULAZIONE RIPARTIZIONE QUOTE



All'interno dei bacini, la scelta della ripartizione delle quote può avvenire secondo le valutazioni di ciascun bacino.

A titolo esemplificativo, se venissero mantenute le proporzioni attuali, lo scenario risultante sarebbe il seguente:

38%

31%

31%

TOTALE QUOTE PRE	100,000%	38,000%	TOTALE QUOTE PRE E P	100,000%	31,000%	TOTALE QUOTE PRE E POST	100,000%	31,000%
Elenco Soci	Quota %		Elenco Soci	Quota %		Elenco Soci	Quota %	
Provincia FC	24,856%	9,445%	Provincia di Rimini	8,153%	2,527%	Provincia di Ravenna	20,000%	6,200%
e i Comuni di:			e i Comuni di:			e i Comuni di:		
Bagno di Romagna	0,854%	0,325%	Comune di Bellaria	0,793%	0,246%	Comune di Alfonsine	2,700%	0,837%
Bertinoro	0,779%	0,296%	Comune di Cattolica	2,040%	0,632%	Comune di Baanacavallo	3,710%	1,150%
Borgli	0,079%	0,030%	Comune di Coriano	0,304%	0,094%	Comune di Baanara di Rom	0,400%	0,124%
Castrocaro Terme	0,458%	0,174%	Comune di Gemmano	0,032%	0,010%	Comune di Brisighella	1,720%	0,533%
Cesena	23,375%	8,883%	Comune di Misano A	0,657%	0,204%	Comune di Casola Valsenio	0,650%	0,202%
Cesenatico	1,809%	0,687%	Comune di Mondaino	0,095%	0,029%	Comune di Castel bolognes	1,890%	0,586%
Civitella di Romagna	0,292%	0,111%	Comune di Montecolo	0,097%	0,030%	Comune di Cervia	5,950%	1,845%
Dovadola	0,094%	0,036%	Comune di Montefiore	0,019%	0,006%	Comune di Conselice	2,030%	0,629%
Forlì	38,206%	14,518%	Comune di Montegraro	0,027%	0,008%	Comune di Cotignola	1,580%	0,490%
Forlimpopoli	1,122%	0,426%	Comune di Montescu	0,048%	0,015%	Comune di Faenza	12,340%	3,825%
Galeata	0,234%	0,089%	Comune di Morciano	0,642%	0,199%	Comune di Fusignano	1,730%	0,536%
Gambettola	0,417%	0,158%	Comune di Poggio Be	0,045%	0,014%	Comune di Luao	7,270%	2,254%
Galteo	0,493%	0,187%	Comune di Riccione	5,365%	1,663%	Comune di Massa Lombarda	1,960%	0,608%
Longiano	0,262%	0,100%	Comune di Rimini	79,629%	24,685%	Comune di Ravenna	30,960%	9,598%
Meldola	0,804%	0,306%	Comune di Saludecio	0,108%	0,033%	Comune di Riolo Terme	1,230%	0,381%
Mercato Saraceno	0,774%	0,294%	Comune di San Clem	0,102%	0,032%	Comune di Russi	2,420%	0,750%
Modigliana	0,042%	0,016%	Comune di San Giova	0,402%	0,125%	Comune di Sant'agata sul sa	0,490%	0,152%
Montiano	0,013%	0,005%	Comune di Santarcang	1,270%	0,394%	Comune di Solarolo	0,970%	0,301%
Portico S.Benedetto	0,065%	0,025%	Comune di Torriana	0,009%	0,003%			
Predappio	0,046%	0,018%	Comune di Verucchio	0,052%	0,016%			
Premilcuore	0,046%	0,017%						
Rocca S.Casciano	0,181%	0,069%	Comune di Borghi (FC)	0,019%	0,006%			
Roncofreddo	0,177%	0,067%	Comune di Savignano	0,019%	0,006%			
S.Sofia	0,752%	0,286%	Comune di Soigliano	0,019%	0,006%			
Sarsina	0,365%	0,139%						
Savignano sul	1,664%	0,632%	Comune di Gabicce	0,019%	0,006%			
Sogliano sul	0,469%	0,178%	Comune di Tavoleto (0,019%	0,006%			
S.Mauro Pascoli	0,686%	0,261%	Comunità Montana Al	0,019%	0,006%			
Verghereto	0,171%	0,065%						

GOVERNANCE



La società AMR srl consortile, generata dall'aggregazione delle 3 agenzie di mobilità attuali, sarà regolamentata da uno statuto (vd allegato 2) che prevede:

1) Oggetto sociale: scopo consortile con esclusione di ogni fine di lucro, sia diretto che indiretto.

La società ha per oggetto lo svolgimento di tutte le funzioni di "agenzia della mobilità" previste dalle norme di legge vigenti e quindi di tutte le funzioni amministrative spettanti agli enti soci in materia di trasporto pubblico di persone.

In particolare, nel suddetto "ambito territoriale romagnolo" la società svolge:


- a) attività di definizione, progettazione, organizzazione e promozione dei servizi di trasporto pubblico di persone, integrati tra loro e con la mobilità privata;
- b) attività di definizione, progettazione e gestione delle procedure di affidamento della gestione dei servizi pubblici di trasporto persone;
- c) attività di controllo della gestione dei servizi pubblici di trasporto di persone svolta dal relativo gestore;
- d) attività di reperimento dei beni strumentali all'espletamento dei servizi di trasporto pubblico di persone e di messa a disposizione del relativo gestore.

2) Amministratore Unico con poteri ordinari e straordinari e nominato a rotazione tra i 3 bacini

3) Coordinamento soci che svolge funzioni di informazione, consultazione, proposizione, discussione e coordinamento preventivo dei soci sulle decisioni da assumere in assemblea e di indirizzo generale della società.

GOVERNANCE

Il sistema di Governance della futura Agenzia Unica sarà quindi – schematicamente - il seguente (vd allegato 2 «Statuto A.M.R. srl»):



IPOTESI MEMBRI DEL COORDINAMENTO SOCI:

1	COMPENSORIO DI FORLI'	} 2
2	COMPENSORIO DI FORLI'	
3	COMPENSORIO DI CESENA	} 2
4	COMPENSORIO DI CESENA	
5	COMPENSORIO DI RAVENNA	} 3
6	COMPENSORIO DI RAVENNA	
7	COMPENSORIO DI RAVENNA	
8	COMPENSORIO DI RIMINI	} 3
9	COMPENSORIO DI RIMINI	
10	COMPENSORIO DI RIMINI	

CAPITALE NETTO



Premesso che **per la presente analisi** ci erano stati consegnati i **bilanci al 31/12/2012, a fronte della situazione contabile provvisoria del 2013** abbiamo **aggiornato i valori** e nella stesura del modello sono state fatte le seguenti assunzioni di base:

1) **LA BASE DI PARTENZA E' DETERMINATA DALLA STRUTTURA PATRIMONIALE DI AMBRA SRL.:** SULLA BASE DELLE «CAPACITA'» PATRIMONIALI DELLA STESSA SI E' IPOTIZZATO IL FUTURO CAPITALE SOCIALE DELLA NUOVA AGENZIA:

	AMBRA - BOZZA BILANCIO 2013		AMBRA BILANCIO 2012	
ATTIVO PATRIMONIALE	8.591.845	100,0%	7.254.833	100,0%
LIQUIDITA' IMMEDIATE	273	0,0%	1.102	0,0%
TESORERIA	2.154.865	25,1%	435.082	6,0%
CREDITI VERSO CLIENTI	50.699	0,6%	54.035	0,7%
LIQUIDITA' DIFFERITE	1.601.271	18,6%	2.303.541	31,8%
ERARIO	4.753.273	55,3%	4.394.007	60,6%
IMMOB. TECNICHE NETTE	29.450	0,3%	63.114	0,9%
IMMOB. IMMATERIALI	2.014	0,0%	3.952	0,1%
PASSIVO PATRIMONIALE	(8.591.845)	(100,0%)	(7.254.833)	(100,0%)
DEBITI VERSO FORNITORI	(7.595.566)	(88,4%)	(6.469.811)	(89,2%)
PASSIVITA' CORRENTI	(124.499)	(1,4%)	(155.495)	(2,1%)
ERARIO	(32.910)	(0,4%)	(19.264)	(0,3%)
PASSIVITA' CONSOLIDATE	(94.370)	(1,1%)	(28.019)	(0,4%)
CAPITALE NETTO	(744.500)	(8,7%)	(582.244)	(8,0%)

PATRIMONIO NETTO 31/12/2012: 582,244 €

**IPOTESI PATRIMONIO NETTO AMBRA SRL AL
31/12/2013 (bilancio provvisorio al 6/3) : 744,500 €**

CAPITALE NETTO

Applicando le proporzioni esistenti sul Bacino di Ravenna, dove circa 744.500 € di patrimonio netto costituiscono il 31% di quote societarie, sono stati calcolati gli importi di Patrimonio netto derivanti dagli altri 2 bacini:

	BACINO RAVENNA	BACINO FORLI' - CESENA	BACINO RIMINI	TOTALE AMBITO ROMAGNOLO
% QUOTE SOCIALI	31%	38%	31%	100%
PATRIMONIO NETTO	744.500	912.613	744.500	2.401.613

STRUTTURA PATRIMONIALE DELLA NUOVA AGENZIA



A fronte dell'analisi sullo sviluppo tecnico dell'operazione, lo scenario che si ipotizza di perseguire è quello di scindere dagli stati patrimoniali delle scindende ATR FC e AM Rimini **una struttura patrimoniale minima**, con poche immobilizzazioni, e lasciando in capo ai consorzi esistenti tutte le attività e le passività derivanti da attività pregresse.

Come sopra evidenziato, l'ipotesi è di far confluire nella nuova agenzia alle voci del passivo:

- **Patrimonio netto per 2,400,000 € ca**
- **Debiti TFR** personale in carico Nuova Agenzia (dato stimato che verrà definito puntualmente al momento del passaggio delle persone in agenzia unica).

E nelle voci dell'attivo:

- **Cassa o crediti di liquidità immediata**

	BACINO RAVENNA	BACINO FORLI' - CESENA	BACINO RIMINI	TOTALE AMBITO ROMAGNOLO
ATTIVO	8.591.845	1.182.613	934.500	10.708.958
Composizione Attivo - ipotesi Cassa o Crediti esigibili		1.182.613	934.500	2.117.113
PASSIVO	8.591.845	1.182.613	934.500	10.708.958
Totale altri Debiti vs Terzi	7.823.150			7.823.150
Di cui: Debiti TFR x personale confluito in Ag. Unica	24.195	270.000	190.000	484.195
Di cui: PATRIMONIO NETTO	744.500	912.613	744.500	2.401.613

STRUTTURA PATRIMONIALE: CONSIDERAZIONI ALL'OPERAZIONE



- ❑ LO SCENARIO SIN QUI DELINEATO, DI FATTO RISULTA ADERENTE ANCHE ALL'IPOTETICA NECESSITÀ DI COMPLETARE L'OPERAZIONE IN **TEMPI RAPIDI**.

- ❑ LE IMMOBILIZZAZIONI RELATIVE A DEPOSITI, RETI E AVM RIMARRANO IN CAPO ALLE AGENZIE DI ORIGINE E - NEL CASO DI AMBRA -TRASFERITE AD ALTRI ENTI PUBBLICI DEDICATI ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO;
LE IMMOBILIZZAZIONI TRASFERIBILI SARANNO QUELLE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA RELATIVE A MOBILI , MACCHINE UFFICIO E SOFTWARE.

- ❑ DOVRANNO ESSERE **TRASFERITI I DEBITI TFR RELATIVI ALLE PERSONE CHE RIENTRERANNO NELL'ORGANICO** DI AGENZIA UNICA

- ❑ COME COMPOSIZIONE DELL'ATTIVO DA PARTE DEI BACINI DI FORLI – CESENA E RIMINI, L'IPOTESI E' DI FAR DERIVARE DALLE STESSE UN APPORTO DI LIQUIDITA' (CASSA) CIRCA PARI A:
 - 1,182,613 € ca PER FORLI' CESENA
 - 934,500 € PER RIMINI

IN QUESTO MODO SI EVITERANNO LE PROBLEMATICHE RELATIVE ALLE VARIABILI FINANZIARIE LEGATE ALL'AGING E ALL'ESIGIBILITA' DEI CREDITI.

SEDE DELLA NUOVA AGENZIA UNICA



□ RELATIVAMENTE ALLA SEDE DELLA FUTURA AGENZIA UNICA, SULLA BASE DEI 3 SCENARI IPOTIZZATI AL TAVOLO POLITICO DELLO SCORSO 05/02, OSSIA:

- a) **MANTENIMENTO 3 SEDI ZONALI**
- b) ISTITUZIONE DI **UNA SEDE / QUARTIER GENERALE CENTRALE + PRESID OPERATIVI TERRITORIALI**
- c) **SEDE UNICA CENTRALE**

SI RIPORTA QUANTO DECISO COLLEGIALMENTE:

OBIETTIVO CONDIVISO: SEDE UNICA (Ipotesi Ultima: Cesena).

In una prima fase, se necessario, **sarà ipotizzabile un percorso graduale, individuando per le sedi periferiche un mantenimento di minimi presidi territoriali** (es. definizione di giorni di apertura per la gestione di determinate attività, rapporti con gli EELL, con gli istituti scolastici, ecc.).

INDICE

RIEPILOGO METODOLOGIA APPLICATA E ATTIVITA' EFFETTUATE

SINTESI QUADRO NORMATIVO E LINEE GUIDA DEFINITIVE DEL PROGETTO


SVILUPPO MODELLO ORGANIZZATIVO ECONOMICO – PATRIMONIALE - FINANZIARIO

SVILUPPO TECNICO DELL'OPERAZIONE E RIEPILOGO QUESTIONI APERTE DA GESTIRE

ORGANIGRAMMA FUNZIONALE

A fronte degli ultimi input ricevuti dalle proprietà delle singole Agenzie, si ipotizza la seguente formula organizzativa:

- ❑ La struttura al vertice dell'organigramma è composta da Assemblea dei soci, Coordinamento Soci e Amministratore Unico.
- ❑ Le aree di attività su cui saranno impiegate le risorse dell'organico previste sono quelle individuate qui di seguito:



PROFESSIONALITA' COINVOLTE

Sulla base delle ultime valutazioni in capo ai singoli bacini e alle rispettive proprietà, si è definita la proposta di organico (escluso amministratore unico) e la possibile provenienza dai bacini stessi delle varie professionalità:

	PIANIF. PROGR. E PROGETTAZIONE	GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO	CONTROLLO ESTERNO	AMMINISTRAZIONE	LEGALE / GESTIONE EELL ATT./ DI SUPPORTO	SISTEMI INFORMATIVI	TOTALE
RA	1	1,5		1	0,5		4
RN	3,75		1	1	1	0,25	7
FC	3,5	2	2	1		1,5	10
TOTALE	8,25	3,5	3	3	1,5	1,75	21
							1.310.000 62.381

MODELLO ECONOMICO

ASSUNZIONI ECONOMICHE: Sono state ipotizzate sulla base degli incontri effettuati e delle informazioni fino ad oggi condivise; laddove emergessero modifiche alla struttura dei costi, delle risorse umane e dell'organizzazione nel suo complesso, tali ipotesi di valori andranno riviste.

RICAVI:

1) Sono stati considerati i ricavi certi relativi all'attività istituzionale di agenzia, ossia i ricavi per servizi minimi come da accordo di programma, comprensivi della quota a copertura costi di agenzia, e i ricavi per riqualificazione TPL :

	RAVENNA	FORLI'-CESENA	RIMINI	TOTALE
KM RICONOSCIUTI A CONTRIB (SERV MIMINI) 2013	6.922.099	9.217.494	7.897.753	24.037.346
CONTRIBUTO KM	1,732	1,734	1,831	1,766
CONTRIB SERV MINIMI 2013	11.991.972	15.986.424	14.463.180	42.441.576
ALIQUOTA X COPERTURA C.TI AGENZIA (aliqu. 2014)	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%
QUOTA CONTR. REG.LE A COPERTURA CTI AGENZIA	167.888	223.810	202.485	594.182
TOTALE QUOTA REG.LE PER RIQUALIFICAZIONE TPL	324.360	702.862	472.778	1.500.000
TOTALE CONTRIBUTI REGIONALI	12.316.332	16.689.286	14.935.958	43.941.576

2) Inoltre, in ottica prudenziale sono stati stimati, come ricavi aggiuntivi, unicamente circa 75.000 € relativi a ulteriori deleghe e funzioni espletate (ES. deleghe provincie, ecc.).

MODELLO ECONOMICO

ASSUNZIONI ECONOMICHE:

RICAVI E COSTI NEUTRI: COSTI RIFATTURATI

□ COSTI DI LOCAZIONE, RIFATTURATI AL GESTORE

Nel modello economico ipotizzato, si intendono di impatto «neutro» tutti i costi relativi alle locazioni di beni inerenti al TPL, (come per esempio i depositi e le reti) , in quanto da un lato verranno fatturati all'agenzia unica dalle società proprietarie dei beni (es. Atr e Am) e successivamente verranno ri-fatturati al gestore .

Finanziariamente occorrerà tenere in considerazione l'aspetto relativo alle condizioni di pagamento delle locazioni, sia attive che passive: **ossia i giorni di pagamento e incasso non dovranno impattare negativamente sull'Agenzia unica.**

Tra le possibilità si può inoltre ipotizzare che l'incasso delle locazioni attive da parte del gestore potrà avvenire con **compensazione dei corrispettivi** relativi al contratto di servizio.

In questo modo si può ipotizzare di avere ulteriori ricavi relativi a contratti di pubblicità.

MODELLO ECONOMICO

ASSUNZIONI ECONOMICHE:

COSTI:

❑ COSTO DEL GESTORE

Come stima di costo del servizio in appalto al gestore, si è considerato, in questa prima fase, l'aggregato di conto economico dei rispettivi costi di gestore in capo alle 3 agenzie (dati anni 2012): TOTALE: **50,500,000 €** ca: questi fanno riferimento all'erogazione di servizio di trasporto sui km dei servizi minimi + i km di servizi aggiuntivi

❑ COSTO DEL PERSONALE:

Il costo del personale si riferisce a 21 risorse in organico.

Il costo complessivo sarà di circa 1.310.000 € annui.

A questi si dovrà aggiungere il costo di rimborsi km.

❑ COSTO DEL L'AMMINISTRATORE UNICO:

Il costo dell'amministratore unico lo si è valutato tenendo conto del tetto del 70% del costo di un sindaco di un Comune di riferimento. Ipotesi: 60,000 € (stima costo sindaco) x 70% = 42,000 € + rimborsi km = TOT TETTO MASSIMO: 50,000 €

MODELLO ECONOMICO

ASSUNZIONI ECONOMICHE:

COSTO AFFITTO: A prescindere da **quale sarà la sede centrale e gli eventuali presidi territoriali**, ai fini del nostro modello, per la determinazione del costo di affitto si è ipotizzato di calcolare, utilizzando dei parametri standard una stima media annua di costo potenzialmente congrua :

	IPOTESI STIMA COSTO AFFITTI	
A	NR PERSONE NUOVA AGENZIA	21
B	NR METRI QUADRI MEDI STANDARD A OPERATORE	20
C = A x B	TOTALE METRI QUADRI NECESSARI	420
D	EURO / ANNO/ MQ	120
E = C x D	TOTALE COSTO AFFITTO IPOTETICO PER 1 SEDE CENTRALE E 2 SEDI PERIFERICHE	50.400

MODELLO ECONOMICO

ASSUNZIONI ECONOMICHE:

COSTO UTENZE: La simulazione del costo delle utenze è stata calcolata sulla base di indicatori medi riferiti a indagini statistiche o indicatori medi dei bacini di origine delle attuali agenzie:

CONSUMO ENERGIA ELETTRICA A METRO QUADRO / ANNO (fonte studio Enea)	140
TOTALE METRI QUADRATI	420
TOTALE CONSUMO IN KWH	58.800
COSTO A KWH	0,165
TOTALE IPOTESI COSTO ENERGIA ELETTRICA	9.702
METRI QUADRI	420
ALTEZZA MEDIA	2,80
METRI CUBI	1.176
INDICATORE SULLA BASE DI TIPO DI CLIMA "PIANURA" IN KCAL/MC	40,00
TOTALE KCAL	47.040
COSTO MEDIO DI 1 ORA PER FABBISOGNO TERMICO DI 47040 KCAL/H	6,50
TOTALE ORE ANNUE (220 X 8)	1.760
TOTALE IPOTESI COSTO RISCALDAMENTO	11.440
COSTO CONSUMO ACQUA FORFAIT (DATO DI 1 BACINO X 3)	1.500
TOTALE IPOTESI COSTO ACQUA	1.500
SPESE TELEFONICHE Fisse A DIPENDENTE (INDICATORE DI 1 BACINO)	181
TOTALE DIPENDENTI + AMMINISTRATORE	22
TOTALE IPOTESI TELEFONICHE	3.982
SPESE CELLULARE A DIPENDENTE (INDICATORE MEDIO PRUDENZIALE)	1.000
TOTALE RISORSE CON CELLULARE (ESCLUSI AMMINISTRATIVI)	19
TOTALE IPOTESI COSTO CELLULARI	19.000

MODELLO ECONOMICO

ASSUNZIONI ECONOMICHE:

COSTO TENUTA PAGHE: La simulazione del costo tenuta paghe si riferisce a un costo medio a cedolino ipotizzato prudenzialmente di 15 €:

TOTALE ORGANICO (COMPRESO AMMINISTRATORE UNICO)	22
TOTALE CEDOLINI MENSILI	13
TOTALE CEDOLINI ANNUI	286
COSTO A CEDOLINO	15
TOTALE COSTO PER CEDOLINI	4.290
FORFAIT PRATICHE AGGIUNTIVE (ASSUNZIONI, CESSAZIONI, VARIAZIONI, MODELLI EXTRA)	710
TOTALE IPOTESI COSTO TENUTA PAGHE	5.000

COSTO AUTO AGENZIA: Si ipotizzano 5 auto a disposizione dell'agenzia unica, (3 per il personale di controllo e 2 a disposizione), con un costo mensile di circa 350 € / mese:

AUTO AZIENDALI	5
COSTO MENSILE	350
MESI	12
TOTALE IPOTESI COSTO NOLEGGIO AUTO	21.000

MODELLO ECONOMICO

❑ SINTESI COSTI FISSI

A titolo riepilogativo, preve ulteriori indagini e approfondimenti da effettuare, i costi generali di agenzia potrebbero partire da una base di riferimento minimo pari a 511,000 € (escluso il canone AVM tuttora in fase di definizione):

TOTALE COSTI FISSI	511.449
COMPENSO AMMINISTRATORE UNICO (70% STIP. SINDACO)	50.000
COMPENSI SINDACI E REVISORI	40.000
AFFITTO SEDI	50.400
MANUTENZIONI	10.000
PRESTAZIONI VARIE DA TERZI (Soc. Consulenza Bando Gara)	30.000
LEGALI, FISCALI E NOTARILI	25.000
UTENZE	22.642
SPESE CELLULARI	19.000
TENUTA PAGHE, CONT. DICH. DA IMPRES	5.000
ALTRI ONERI DI GESTIONE (trasferte, carburanti, ecc)	104.667
ALTRI COSTI GENERALI (canoni sw, ecc)	20.000
PULIZIA LOCALI	6.240
SPESE TELEFONICHE	5.000
CANCELLERIA	2.000
INDAGINI QUALITA'	66.000
AUTO AZIENDALI (ipotesi 5 auto a 350 euro mese)	21.000
CANONE AVM	???
SPESE POSTALI	500
ASSICURAZIONI COMPLESSIVE	30.000
quote associative (ALMA) + Altre?	4.000

❑ E' importante che si definisca e si condivida all'interno dei 3 bacini l'importo congruo relativo al costo per l'utilizzo dell'AVM, tuttora in fase di definizione.

MODELLO ECONOMICO

□ AMMORTAMENTI OPERATIVI

Per semplicità nel modello attuale si ipotizzano valori di ammortamenti minimi, relativi al solo passaggio di cespiti relativi a beni strumentali quali mobili, macchine ufficio e software.

TOTALE IPOTESI AMMORTAMENTI	20.000
------------------------------------	---------------

□ IMPOSTE

Nel modello economico sono state ipotizzate imposte relative all'IRAP, così calcolate:

TOTALE COSTO DEL PERSONALE + RIMB + AMMINISTRATORE	1.430.211
ALIQUOTA IRAP	3,90%
TOTALE IPOTESI COSTO IRAP	55.778

MODELLO ECONOMICO: TOTALE COSTI (ESCLUSO AVM E ONERI FINANZIARI)

□ SINTESI COSTI AGENZIA: SIMULAZIONE RIPARTIZIONE COSTI

Il riepilogo del totale costi di agenzia, risulta quindi il seguente:

ossia (arrotondando prudenzialmente) **1,900,000 €** circa di costi complessivi. Per semplicità, se si considera che la quota di contributi regionali dedicata alla copertura dei costi di agenzia (aliquota 1,4%) è pari a circa 600.000 €, ne deriva che gli EELL dovranno farsi carico di coprire circa 1,300,000 €.

TOTALE COSTI AGENZIA UNICA	1.897.227
PERSONALE	1.310.000
COMPENSO AMMINISTRATORE UNICO (70% STIP. SINDAC)	50.000
COMPENSI SINDACI E REVISORI	40.000
AFFITTO SEDI	50.400
MANUTENZIONI	10.000
PRESTAZIONI VARIE DA TERZI (Soc. Consulenza Bando G)	30.000
LEGALI, FISCALI E NOTARILI	25.000
UTENZE	22.642
SPESE CELLULARI	19.000
TENUTA PAGHE, CONT. DICH. DA IMPRES	5.000
ALTRI ONERI DI GESTIONE (trasferte, carburanti, ecc)	104.667
ALTRI COSTI GENERALI (canoni sw, ecc)	20.000
PULIZIA LOCALI	6.240
SPESE TELEFONICHE	5.000
CANCELLERIA	2.000
INDAGINI QUALITA'	66.000
AUTO AZIENDALI (ipotesi 5 auto a 350 euro mese)	21.000
CANONE AVM	???
SPESE POSTALI	500
ASSICURAZIONI COMPLESSIVE	30.000
QUOTE ASSOCIATIVE	4.000
AMMORTAMENTI COMPLESSIVI	20.000
IRAP	55.778

MODELLO ECONOMICO: SIMULAZIONE RIPARTIZIONE COSTI

□ SIMULAZIONE RIPARTIZIONE COSTI

La copertura dei costi di Agenzia sopra riportati a carico degli Enti Locali soci, si è ipotizzato possa essere suddivisa in 2 macro categorie:

- 1) **QUOTA «SOCIETARIA»:** 20% ripartito sulla base delle quote societarie
- 2) **QUOTA PROPORZIONALE AL SERVIZIO :** 80% in proporzione e sulla base dei km percorsi

TOTALE COSTI AGENZIA	1.897.227				
CONTR. REGIONE A COPERTURA CTI AGENZI.	594.182				
TOTALE COSTI DA COPRIRE A CARICO EELL	1.303.045				
		RA	FC	RN	TOT
		31%	38%	31%	
RIPARTIZIONE SULLA BASE DELLE QUOTE	20%	80.789	99.031	80.789	260.609
		6.922.099	9.217.494	7.897.753	24.037.346
RIPARTIZIONE SULLA BASE DEI KM	80%	300.193	399.738	342.505	1.042.436
(per semplicità solo su km - 40% da ipotizzare anche su attività aggiuntive)					
TOTALE IPOTESI CONTRIBUTI EELL		380.982	498.770	423.293	1.303.045

MODELLO PATRIMONIALE – FINANZIARIO: PRINCIPALI VARIABILI FINANZIARIE

□ ASSUNZIONE FINANZIARIA FONDAMENTALE DEL MODELLO:

Avendo ereditato nella nuova Agenzia Unica tutta la struttura patrimoniale – finanziaria di Ambra srl, ipotizziamo che quest'ultima sia in equilibrio finanziario non generando pertanto problemi di cassa.


□ PRINCIPALI VARIABILI FINANZIARIE DEL MODELLO:

- a) Rimborso Iva a credito: rimborso a 3 anni del minore degli importi a credito (eventuale possibilità: compensazione altri debiti erario)
- b) Ciclo del circolante : incasso contributi regionali mensili, incassi contributi EELL, e pagamento gestore
- c) Versamento capitale di dotazione all'interno della nuova Agenzia Unica

E' PERTANTO IMPORTANTE SVILUPPARE L'IMPATTO DELLE VARIABILI SUDETTE

SUI BACINI DI FORLI' – CESENA E DI RIMINI

CON L'OBIETTIVO DI VERIFICARE IL FABBISOGNO FINANZIARIO DI LIQUIDITA' FUTURO:



MODELLO PATRIMONIALE – FINANZIARIO: LEVE FINANZIARIE

Ai fini della sostenibilità finanziaria del modello, la futura Agenzia Unica potrà **agire su determinate leve finanziarie**, alcune delle quali sotto riportate:

- 1) **RICHIESTA ANTICIPO CONTRIBUTI REGIONALI:** richiesta alla regione, visto l'indirizzo normativo promosso dalla stessa, di riconoscere alla futura agenzia unica per il primo periodo una **contribuzione anticipata** rispetto alle condizioni attuali.
- 2) **ANTICIPO CONTRIBUTI CONSORTILI DAGLI EELL IN UN'UNICA SOLUZIONE:** Laddove attualmente i contributi consortili sono erogati attraverso 2 rate annuali, si può ipotizzare di **anticipare e versare in unica soluzione** tali contributi al momento di approvazione del bilancio preventivo dell'ente locale.
- 3) **CONDIZIONI PAGAMENTO DEL GESTORE:** sarà necessario quanto prima, anche in virtù degli accordi transattivi in corso, sia relativamente al bacino di Rimini che relativamente al bacino di Forlì – Cesena, o al più tardi nella nuova gara, **uniformare le condizioni di pagamento a 60 gg (come da contratto di servizio di Ravenna)**.
- 4) **CREDITO IVA:** effettuare le compensazioni con altri tributi secondo i limiti concessi dalla legge
- 5) **RICHIESTA DI FINANZIAMENTO SOTTO-FORMA DI PRESTITO (INFRUTTIFERO) da parte dalle Agenzie di origine Atr e AM * o degli EELL** per far fronte allo squilibrio finanziario provvisorio generato dai bacini di Forlì – Cesena e Rimini

* Delibera CICR del 19 luglio 2005 n. 1058 che richiama il TUB art. 11 - art. 2 comma 2, paragrafo 2 (riferimento ai soci) e paragrafo 3 (terzi generici)

MODELLO PATRIMONIALE – FINANZIARIO: SIMULAZIONE SQUILIBRIO FINANZIARIO

FORLÌ – CESENA						RIMINI					
BACINO FC	MACRO-IMPORTI ANNUALI	CONDIZ.	1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO	BACINO RN	MACRO-IMPORTI ANNUALI	CONDIZ.	1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
COSTO GESTORE	18.425.948					COSTO GESTORE	14.778.974				
IVA SU GESTORE	1.842.595	RIMB. A 3 ANNI	-1.842.595	-1.842.595	-1.842.595	IVA SU GESTORE	1.477.897	RIMB. A 3 ANNI	-1.477.897	-1.477.897	-1.477.897
DEBITO VS GESTORE	20.268.543	FINE MESE	0	0	3.331.815	DEBITO VS GESTORE	16.256.871	FINE MESE	0	0	2.672.362
APPORTO CAPITALE IPOTIZZATO	1.182.613		1.182.613	0	0	APPORTO CAPITALE	934.500		934.500	0	0
FLUSSO DI CASSA			-659.982	-1.842.595	1.489.220	FLUSSO DI CASSA			-543.397	-1.477.897	1.194.465
FLUSSO DI CASSA PROGRESSIVO			-659.982	-2.502.577	-1.013.356	FLUSSO DI CASSA PROGRESSIVO			-543.397	-2.021.295	-826.830

Dallo sviluppo delle variabili, si evidenzia che l'Agenzia Unica presenterà un fabbisogno finanziario riconducibile ai bacini di Forlì – Cesena e Rimini.

La prima leva da attivare sarà quella di dilazione di pagamento del gestore a partire dalla nuova gara.

Inoltre, per far fronte allo sbilanciamento finanziario, in sede di operazione di scissione, si potrebbe prevedere un impegno di Atr FC e Am Rimini a erogare PRESTITI PONTE INFRUTTIFERI per i primi 3 anni a copertura dei fabbisogni finanziari da esse stesse generati.

TEMI APERTI NECESSARI PER LA DEFINIZIONE DEI CONTI ECONOMICI, STATI PATRIMONIALI E FLUSSI PROSPETTICI

La formulazione dei conti economici prospettici e dei relativi stati patrimoniali e flussi finanziari, il cui modello è stato già predisposto e condiviso, sarà effettuata e resa definitiva nel momento in cui saranno decisi i seguenti aspetti essenziali tuttora non definiti:

CONTRATTO DI SERVIZIO

1) ONERI DA CONTRATTO DI SERVIZIO CON IL GESTORE MAGGIORI DI QUELLI ATTUALMENTE IPOTIZZATI, che avranno impatto sui contributi degli enti locali e che dipenderanno dagli accordi transattivi in atto con il gestore

FUNZIONAMENTO AGENZIA

- 1) IMPIEGO DI RISORSE UMANE CON PROFILI E COSTI DIVERSI DA QUELLI IPOTIZZATI IN QUANTO NON ANCORA TOTALMENTE DEFINITI
- 2) CANONE DI AFFITTO AVM
- 3) DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI FINANZIAMENTO DELL'AGENZIA UNICA (FATTIBILITA' DI PRESTITI PONTE DA ATTUALI AGENZIE O DA EELL)
- 4) CONSEQUENTI ONERI FINANZIARI NEL PERIODO DI START UP A FRONTE DI EVENTUALE RICORSO AL CREDITO BANCARIO IN ASSENZA DI FORME ALTERNATIVE DI FINANZIAMENTO (regione, EELL, gestore, agenzie di origine)

- RIEPILOGO METODOLOGIA APPLICATA E ATTIVITA' EFFETTUATE

- SINTESI QUADRO NORMATIVO E LINEE GUIDA DEFINITIVE DEL PROGETTO

- SVILUPPO MODELLO ORGANIZZATIVO ECONOMICO – PATRIMONIALE - FINANZIARIO

- SVILUPPO TECNICO DELL'OPERAZIONE E RIEPILOGO QUESTIONI APERTE DA GESTIRE

SVILUPPO TECNICO DELL'OPERAZIONE: FASE ATTUATIVA

Come scenario di riferimento, questo la schematizzazione dello SVILUPPO TECNICO DELL'OPERAZIONE (vedi Allegato 3) :

- ❑ Trasformazione in srl consortile sia del Consorzio Atr, sia del consorzio Am Rimini.
- ❑ Scissione «parziale» e «proporzionale» di Atr srl e Am srl a favore della società preesistente Ambra (società beneficiaria), che con apporto dei rami dedicati al tpl di Atr srl e Am srl (attraverso denaro contante e dipendenti dedicati) assumerà la veste essa stessa di srl consortile

Unica delibera degli EELL:

- 1) Trasformazione in srl consortile (predisposizione degli statuti delle nuove consortili)
- 2) Scissione a favore di Ambra (predisposizione progetto di scissione e nuovo statuto Agenzia Unica)

RIEPILOGO QUESTIONI APERTE AI FINI DELLA PROSECUZIONE CON LE FASI ATTUATIVE

Per poter procedere alla fase attuativa come da slide precedente evidenziamo infine i seguenti nodi che –a nostro avviso – è necessario che vengano sciolti in capo alle attuali agenzie quanto prima :

- ❑ **Definizione in via definitiva dell'organico da far confluire in Agenzia unica** e – conseguentemente – di quello che rimarrà in capo alle attuali strutture. [Atr FC e AM Rimini]
- ❑ **Chiusura atto transattivo Atr – Gestore** sia su periodo 2010-2012 ma anche su periodo 2013-2015 che impatterebbe sul bilancio Agenzia Unica [Atr FC]
- ❑ **Definizione e condivisione di un canone congruo relativo all'AVM** da riconoscersi ad Atr e in carico in parte all'Agenzia Unica e in parte al gestore [Atr FC + Am Rimini + Ambra RA]
- ❑ **Reperimento delle risorse finanziarie in capo ad Atr e Am** per l'apporto di capitale di dotazione nella nuova Agenzia [Atr FC e AM Rimini]
- ❑ **Reperimento risorse finanziarie ai fini del finanziamento ponte necessario** nella nuova agenzia unica per la copertura dello sbilancio finanziario generato nei bacini di competenza di Rimini e Forlì-Cesena nel primo periodo. Qualora si attingesse a prestiti fruttiferi, andranno conseguentemente ipotizzati i relativi oneri finanziari.

Legenda:

~~suppressioni~~

aggiunte

rispetto alla versione approvata con D.C.C. n.147 del 18/12/2014

STATUTO DI "PATRIMONIO MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI - P.M.R. S.R.L. CONSORTILE"

TITOLO I: DENOMINAZIONE, SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI, DURATA DELLA SOCIETA' E OGGETTO SOCIALE

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, la società consortile a responsabilità limitata denominata "Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. s.r.l. consortile".

ARTICOLO 2 - SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

2.1 La società ha sede nel Comune di Rimini, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 Con decisione dei soci potranno essere istituite sedi secondarie, succursali e rappresentanze nel territorio della Provincia di Rimini.

2.3 Con decisione dell'organo amministrativo si potrà modificare l'indirizzo della sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato e istituire e sopprimere, nel territorio della Provincia di Rimini, unità locali operative.

2.4 Per tutti i rapporti con la società il domicilio dei soci è, a tutti gli effetti, quello risultante dal registro delle imprese.

ARTICOLO 3 - DURATA DELLA SOCIETA'

3.1 La durata della società è fissata fino al 31/12/2050 e potrà essere modificata, a termine di legge, dall'assemblea dei soci.

ARTICOLO 4 - OGGETTO SOCIALE

4.1 La società ha scopo consortile ed opera per conto e nell'esclusivo interesse dei soci, con esclusione di ogni fine di lucro, sia diretto che indiretto.

4.2 La società ha per oggetto lo svolgimento, prevalentemente nell'ambito territoriale della Provincia di Rimini, delle attività di reperimento della disponibilità, progettazione, realizzazione, detenzione, custodia e manutenzione di beni strumentali all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico di persone [quali, a titolo esemplificativo, non esaustivo, infrastrutture - in particolare la linea di trasporto veloce da Cattolica a Rimini Fiera, denominata "t.r.c." ("trasporto rapido costiero") - impianti, reti], sia di proprietà che di terzi, e di relativa messa a disposizione del relativo gestore, unitamente a tutte le attività ad esse propedeutiche (quali, a titolo esemplificativo, non esaustivo, attività di studio, di ricerca, di consulenza, espropriativa, locativa);

4.3 La società può compiere tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e a tal fine può quindi, a titolo esemplificativo, non esaustivo:

- a) compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di vendita comunque collegate all'oggetto sociale, ad eccezione della intermediazione in valori mobiliari e di raccolta del risparmio tra il pubblico, così come disciplinati dal Decreto Legislativo 01.09.1993, n.385 e di qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal D.Lgs.24.02.1998, n.58;
- b) prestare garanzie reali o personali anche a favore di terzi;
- c) partecipare ad altri enti, societari e non.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE E RELATIVE VARIAZIONI, COSTITUZIONE DI DIRITTI SULLE QUOTE SOCIALI E RELATIVO TRASFERIMENTO, RECESSO DEI SOCI, FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETA' E CONTRIBUTI CONSORTILI

ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE E SUE VARIAZIONI

- 5.1 Il capitale sociale è di euro 10.902.946,00¹ ed è diviso in quote di partecipazione ai sensi dell'articolo 2468 del codice civile.
- 5.2 Possono essere soci della società, in forma singola o associata, solamente le Province e i Comuni aventi sede legale nell' "ambito territoriale della Provincia di Rimini" e società da essi interamente partecipate, a capitale interamente pubblico ed incedibile, costituite per l'amministrazione delle partecipazioni societarie ad esse conferite. In caso di trasferimento delle quote di partecipazione o dei diritti di opzione in violazione di quanto previsto dal presente articolo, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.
- 5.3 Il capitale sociale potrà essere aumentato sia mediante nuovi conferimenti - sia di denaro sia di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica - sia mediante passaggio di riserve a capitale.
- 5.4 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicheranno gli articoli 2481 e seguenti del codice civile. L'aumento del capitale sociale potrà avvenire anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione da parte dei soci e conseguente offerta a terzi delle quote di nuova emissione, o di parte di esse. Qualora siano effettuati dai soci versamenti in conto capitale non proporzionali alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale o versamenti in conto futuro aumento del capitale

¹ Importo suscettibile di modifiche, in relazione ai valori del bilancio di esercizio 2014 della beneficiaria "Ambra s.r.l.": l'ipotesi qui assunta è che, con operazione di scissione parziale proporzionale, dalla scissa ("A.M. s.r.l. consortile", che contestualmente alla scissione cambierà denominazione assumendo quella di "Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M. s.r.l. consortile") venga trasferito alla beneficiaria ("Ambra s.r.l.", che contestualmente alla scissione cambierà denominazione assumendo quella di "Agenzia Mobilità Romagna - A.M.R. - s.r.l. consortile"), un patrimonio netto pari a quello di "Ambra s.r.l." alla data di riferimento dell'ultimo bilancio attualmente esistente - 31/12/2013 (€744.500,00) e che tale riduzione patrimoniale venga imputata integralmente al capitale sociale della scissa, che pertanto passerebbe dall'importo iniziale (ante scissione) di €11.665.446,00 al futuro importo (post scissione) di €10.902.946,00 (= €11.665.446,00 - €744.500,00).

sociale, l'organo amministrativo, salvo diversa volontà dei soci che effettueranno i versamenti, dovrà creare apposite riserve "targate".

- 5.5 In caso di versamenti in conto capitale da parte di soci, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite, ovvero trasferite a diretto aumento di capitale di qualunque importo e ciò previa conforme decisione dei soci.

ARTICOLO 6 - COSTITUZIONE DI DIRITTI SULLE QUOTE SOCIALI E RELATIVO TRASFERIMENTO

- 6.1 Non potrà essere costituito il diritto di usufrutto delle quote sociali. Non potrà essere ceduta la sola nuda proprietà delle quote sociali e le stesse non potranno essere oggetto di pegno.
- 6.2 Il socio che, nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 5.2, intendesse trasferire, in tutto o in parte, la proprietà delle proprie quote di partecipazione dovrà inviare all'organo amministrativo ed agli altri soci, con qualunque mezzo idoneo a garantire l'avvenuto ricevimento (a titolo esemplificativo, non esaustivo, raccomandata con avviso di ritorno, fax, "posta elettronica certificata"), apposita comunicazione - indirizzata alla sede della società ed al domicilio dei soci come risultante dal registro delle imprese - che indichi il valore nominale delle quote che intende trasferire, il corrispettivo concordato o l'equivalente in denaro, il nome del cessionario e, ove questo, ai sensi delle disposizioni del precedente articolo 5.2, fosse una forma associativa tra enti pubblici o una società, la specificazione di tutti gli enti pubblici rispettivamente associati o soci, nonché ogni altra condizione o pattuizione ad essa relativa, dando prova dell'esistenza e provenienza dell'offerta del terzo. Nella espressione "trasferimento di azioni" si intenderà qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, non esaustivo, vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita in blocco, dazione in pagamento), in forza del quale si conseguisse, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o di diritti reali sulle quote di partecipazione alla società.
- 6.3 Agli altri soci spetterà un diritto di prelazione da esercitarsi, da parte di ciascuno, in proporzione alla quota di capitale posseduta e nel rispetto delle modalità indicate di seguito.
- 6.4 Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, ciascun socio dovrà dichiarare all'organo amministrativo ed al socio alienante, mediante apposita comunicazione da inviare - con qualunque mezzo idoneo a garantire l'avvenuto ricevimento (a titolo esemplificativo, non esaustivo, raccomandata con avviso di ritorno, fax, "posta elettronica certificata") - alla sede della società ed al domicilio del socio alienante quale risultante dal registro delle imprese, se intende esercitare il diritto di prelazione ad esso spettante. Il socio che avesse dichiarato di voler esercitare il proprio diritto di prelazione potrà altresì acquistare le quote di partecipazione per le quali gli altri soci non avessero esercitato la prelazione, a condizione che comunichi tale volontà di acquisto nella stessa comunicazione di esercizio della prelazione.
- 6.5 Nel caso in cui più soci facessero richiesta di acquisto di eventuali quote di partecipazione non prelazionate, il socio alienante assegnerà loro tali quote attraverso un riparto proporzionale alle rispettive quote già possedute.
- 6.6 Nel successivo termine di trenta giorni, il socio alienante, sulla base delle comunicazioni pervenutegli, e delle modalità di assegnazione sopra indicate, comunicherà all'organo amministrativo ed ai soci che

avranno esercitato la prelazione, con le medesime modalità sopra indicate, il valore nominale delle quote di partecipazione e dei diritti da trasferire a ciascuno.

- 6.7 In tutti i casi in cui la natura del negozio non prevedesse un corrispettivo, ovvero il corrispettivo fosse diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando al socio alienante la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha la propria sede legale.
- 6.8 Qualora il diritto di prelazione non venisse esercitato, o venisse esercitato solamente su parte delle quote offerte in prelazione, il cessionario non socio, per poter acquisire le quote non prelazionate dovrà essere di gradimento dell'assemblea dei soci. La manifestazione, positiva o negativa, del gradimento dovrà essere adeguatamente motivata, risultare da apposito verbale assembleare ed essere comunicata al socio alienante ed al soggetto che desidera acquistare le quote di partecipazione entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione, con le modalità di cui sopra. In caso di manifestazione negativa del gradimento, il socio alienante potrà esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473 del codice civile, nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 7 del presente statuto e fatto salvo quanto ivi previsto.

ARTICOLO 7 - RECESSO DEI SOCI

- 7.1 Ai sensi dell'articolo 2469 del codice civile, nei primi due anni dalla data di iscrizione del presente statuto presso il registro delle imprese il recesso dei soci, anche parziale, è vietato.
- 7.2 Una volta decorso il termine biennale previsto al precedente articolo 7.1, fatte salve eventuali diverse disposizioni che fossero eventualmente intervenute nel corso dello stesso, i soci avranno diritto di recedere per tutte o parte delle loro partecipazioni, nei limiti, nei casi e secondo le modalità previste dall'articolo 2473 del codice civile e nel rispetto della normativa vigente.
- Potrà inoltre recedere il socio che abbia manifestato l'intenzione di cedere anche in parte le proprie quote, qualora l'assemblea dei soci abbia manifestato il non gradimento del cessionario non socio, così come disciplinato dall'articolo 6.8 del presente statuto.
- 7.3 In considerazione dello scopo consortile della società e della destinazione finale della proprietà della tratta Rimini FS - Riccione FS del t.r.c. (indicata al precedente articolo 4.2) a favore esclusivamente dei due soci Comune di Rimini e Comune di Riccione (indicata al successivo articolo 24.2), ed in deroga alle vigenti disposizioni del codice civile in materia di recesso dalle società di capitali ed in particolare dalle società a responsabilità limitata, il valore delle quote di partecipazione per cui verrà esercitato il recesso sarà determinato in misura pari al minore tra il valore nominale delle quote di partecipazione e il valore della corrispondente frazione del patrimonio netto contabile (al netto del valore della suddetta tratta) risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di efficacia del recesso.

ARTICOLO 8 - FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ

- 8.1 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

ARTICOLO 9 - CONTRIBUTI CONSORTILI

9.1 Ai sensi dell'articolo 2615 ter, 2° comma, del codice civile, tutti i soci verseranno annualmente alla società, entro il termine stabilito dall'assemblea dei soci, un contributo consortile in denaro, per un importo che sarà determinato preventivamente in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione previsto dall'articolo 22 del presente statuto e che, complessivamente, dovrà coprire integralmente, l'eventuale perdita della società prevista, per l'anno di riferimento, nel suddetto bilancio annuale di previsione e sarà ripartito tra tutti i soci in proporzione alle rispettive quote percentuali di partecipazione al capitale sociale **con le modalità previste al successivo articolo 9.2:**

a) l'eventuale perdita della società prevista, per l'anno di riferimento, nel suddetto bilancio annuale di previsione, **relativamente al funzionamento e all'ordinaria amministrazione della società;**

b) l'eventuale disavanzo della società previsto, per l'anno di riferimento, **relativamente alla realizzazione/acquisizione degli investimenti in beni strumentali all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico di persone e/o delle manutenzioni straordinarie di tali beni.**

9.2 **Coerentemente con i prospetti previsti al successivo articolo 22, i contributi consortili indicati al precedente articolo 9.1 dovranno essere calcolati nel modo seguente:**

a) **il contributo complessivamente necessario per la copertura integrale dell'eventuale perdita prevista, generata dal funzionamento e dall'ordinaria amministrazione della società ("contributo per il funzionamento della società") - calcolata come differenza tra i ricavi (inclusi i contributi regionali eventualmente assegnati per il funzionamento della stessa e/o i ricavi generati dalle attività da essa effettuate) e i costi di funzionamento ed ordinaria amministrazione previsti - dovrà essere ripartito tra tutti i soci in proporzione alle rispettive quote percentuali di partecipazione al capitale sociale;**

b) **fatto salvo quanto previsto, relativamente alla sola realizzazione del t.r.c., dall'"accordo di programma per la realizzazione del trasporto rapido costiero (t.r.c.) - Cattolica - Rimini Fiera" del 15/07/2008, il contributo necessario alla copertura integrale degli eventuali "disavanzi" previsti, generati dalla realizzazione/acquisizione degli investimenti (nuovi beni durevoli) in beni "a rete" e/o dalle manutenzioni straordinarie dei beni "a rete" (escluso il t.r.c., le cui manutenzioni straordinarie saranno poste a carico esclusivamente dei Comuni di insidenza dell'opera, in proporzione alle rispettive quote territoriali) ("contributo per investimenti/manutenzioni straordinarie su beni a rete") - calcolati come differenza tra eventuali contributi previsti da soggetti non soci per la realizzazione/acquisizione di tali investimenti/manutenzioni straordinarie e i relativi oneri previsti - dovrà essere ripartito tra tutti i soci in proporzione alle rispettive quote percentuali di partecipazione al capitale sociale;**

c) **il contributo necessario alla copertura integrale degli eventuali "disavanzi" previsti, generati dalla realizzazione/acquisizione degli investimenti (nuovi beni durevoli) in beni "a fruizione esclusivamente territoriale" e/o dalle manutenzioni straordinarie dei beni "a fruizione esclusivamente territoriale" ("contributo per investimenti/manutenzioni straordinarie su beni a fruizione esclusivamente territoriale") - calcolati come differenza tra eventuali contributi previsti da soggetti non soci per la realizzazione/acquisizione di tali**

investimenti/manutenzioni straordinarie e i relativi oneri previsti - dovrà essere ripartito esclusivamente tra i soli soci coinvolti nella relativa fruizione, in proporzione al rispettivo grado di fruizione.

TITOLO III - ORGANI SOCIALI E RELATIVO FUNZIONAMENTO

ARTICOLO 10 - ORGANI SOCIALI

10.1 Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) l'organo di controllo.

ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZE

11.1 I soci decidono sulle seguenti materie:

- a) la scelta tra organo amministrativo monocratico (amministratore unico) o collegiale (consiglio di amministrazione);
- b) la nomina dell'amministratore unico o, in caso di organo amministrativo collegiale, degli amministratori e del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) la nomina dell'organo di controllo e/o di revisione, la determinazione della relativa composizione (monocratica o collegiale) e dei relativi poteri e competenze, nonché la nomina dei relativi membri;
- d) la determinazione del compenso spettante ai membri dell'organo amministrativo e ai membri dell'organo di controllo e/o di revisione, se nominato;
- e) le modifiche del presente statuto;
- f) l'approvazione dei regolamenti previsti dalle norme di legge vigenti (a titolo esemplificativo, non esaustivo, in materia di assunzione del personale, conferimento di incarichi, acquisizione di beni, servizi e forniture) e delle eventuali relative modifiche;
- g) le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h) l'approvazione del bilancio annuale di previsione, del piano triennale degli investimenti e del bilancio di esercizio;
- i) l'autorizzazione - all'organo amministrativo - all'acquisizione o cessione di partecipazioni in società ed enti;
- j) l'autorizzazione - all'organo amministrativo - alla stipula di mutui ipotecari;
- k) l'autorizzazione - all'organo amministrativo - all'accensione di finanziamenti passivi, diversi dai mutui ipotecari, di importo unitario superiore ad euro 250.000,00;
- l) l'autorizzazione - all'organo amministrativo - al compimento di operazioni di investimento di importo unitario superiore ad euro 500.000,00;
- m) l'autorizzazione - all'organo amministrativo - al compimento di atti
 - m.1) di disposizione (a favore della società o di terzi) di diritti reali (compravendita, uso, usufrutto, abitazione, superficie, servitù, ecc.),
 - m.2) di acquisizione o concessione da/a terzi della disponibilità (locazione, affitto, comodato, ecc.)

sulla/della azienda o sugli/degli immobili o su/di parti di essi;

n) l'autorizzazione - all'organo amministrativo - alla concessione di fidejussioni e/o garanzie per importi superiori ad euro 100.000,00;

o) la manifestazione, positiva o negativa, del gradimento dei potenziali nuovi soci.

11.2 I soci decidono inoltre sugli argomenti che l'organo amministrativo o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

11.3 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

ARTICOLO 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI: CONVOCAZIONE

12.1 L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno due volte all'anno: la prima entro il termine previsto dall'articolo 22 del presente statuto per l'approvazione del bilancio annuale di previsione dell'esercizio successivo; la seconda entro il termine previsto dall'articolo 23 del presente statuto per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

12.2 L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, o, in caso di sua impossibilità o inattività, nell'ordine, dall'organo di controllo - se nominato - o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della Provincia di Rimini, con avviso recapitato agli aventi diritto, ai rispettivi domicili risultanti dal registro delle imprese, almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con qualunque mezzo idoneo a garantire l'avvenuto ricevimento (a titolo esemplificativo, non esaustivo, raccomandata con avviso di ritorno, fax, "posta elettronica certificata").

12.3 Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

12.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i membri dell'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ARTICOLO 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI: PARTECIPAZIONE

13.1 Hanno diritto di intervento all'assemblea i soci che risultino tali dal registro delle imprese. Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'assemblea a mezzo del loro legale rappresentante.

13.2 Il voto di ogni socio vale in misura proporzionale alla rispettiva quota di partecipazione al capitale sociale.

13.3 Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona.

13.4 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

13.5 È ammesso l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (a titolo esemplificativo, non esaustivo, audio/videoconferenza, teleconferenza) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso le

riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova il presidente dell'assemblea ed in cui deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

ARTICOLO 14 - ASSEMBLEA EI SOCI: PRESIDENZA E VERBALIZZAZIONE

14.1 L'assemblea è presieduta:

- a) dall'amministratore unico, nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico;
- b) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione;
- c) da una persona eletta dall'assemblea stessa, nel caso in cui non siano presenti i soggetti indicati alle precedenti lettere a) e b).

14.2 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio e può nominare anche due scrutatori tra i soci.

14.3 Le deliberazioni dell'assemblea constano da processo verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

14.4 Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

ARTICOLO 15 - ASSEMBLEA DEI SOCI - QUORUM

15.1 Per la validità delle assemblee dei soci non è previsto un quorum costitutivo, tranne che per quelle aventi ad oggetto la realizzazione del t.r.c., per la cui validità occorre la partecipazione della maggioranza dei soci.

15.2 Sia nella prima che nell'eventuale seconda convocazione l'assemblea dei soci delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno:

- a) il 90% del capitale sociale per la materie indicate al precedente articolo 11.1, lettere da a) ad f);
- b) la maggioranza del capitale sociale presente per le altre materie la cui decisione è rimessa ai soci, diverse da quelle indicate al precedente punto a).

ARTICOLO 16 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

16.1 Sulla base della decisione dell'assemblea dei soci, la società è amministrata in alternativa:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, nominati secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

16.2 Non possono ricoprire la carica di amministratore della società coloro che si trovano in cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile e coloro che:

- a) hanno riportato condanne penali definitive, anche con il rito del patteggiamento, per delitti non colposi o contravvenzionali, o per reati tributari;
- b) sono sottoposti a misure di prevenzione o sicurezza.

16.3 Gli amministratori sono nominati per un periodo di tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rinominabili.

16.4 Cessazione, decadenza, revoca e sostituzione degli amministratori sono regolate a norma di legge e del presente statuto.

16.5 Nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, se nel corso dell'esercizio viene meno la maggioranza dei consiglieri, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio di

Amministrazione e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli amministratori non dimissionari per la ricostituzione dello stesso.

ARTICOLO 17 - ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 17.1 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere adottate mediante deliberazione collegiale.
- 17.2 Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, sia quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o da uno o più dei membri dell'organo di controllo, se nominato.
- 17.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e a tutti i membri dell'organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.
- 17.4 Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
- 17.5 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, oppure, in mancanza, dal consigliere più anziano di età.
- 17.6 Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e tutti i membri dell'organo di controllo, se nominato.
- 17.7 Il Consiglio delibera con la maggioranza dei voti dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 17.8 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta.
- 17.9 Le copie dei verbali fanno piena prova se sottoscritte dal Presidente o da chi ne fa le veci.

ARTICOLO 18 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

- 18.1 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per il compimento degli atti indicati all'articolo 11.1 del presente statuto, per i quali sarà necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci.
- 18.2 Fatta eccezione per gli atti di straordinaria amministrazione, il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, compreso il Presidente, determinando i limiti della delega. Una delega non esclude le altre ed il Consiglio ne determinerà l'estensione. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2381 del codice civile e non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475 del codice civile. Sono in ogni caso considerati atti di straordinaria amministrazione:
- a) l'accensione di finanziamenti passivi di importo unitario superiore ad Euro 50.000,00;
 - b) l'effettuazione di investimenti di importo unitario superiore ad Euro 50.000,00;
 - c) l'iscrizione di ipoteche volontarie, a garanzia di finanziamenti passivi ricevuti;
 - d) il conferimento di incarichi di studio e/o consulenza e/o assistenza esterna di importo superiore ad Euro 25.000,00.

18.3 L'organo amministrativo può nominare, nei limiti della durata del proprio mandato ed individuandolo con procedura ad evidenza pubblica, un direttore generale, anche fra persone estranee alla società, determinandone i poteri - conferendogli anche procure speciali - e stabilendo, eventualmente, un apposito compenso. L'organo amministrativo può inoltre nominare procuratori speciali per la cura di determinate attività e/o procedure.

ARTICOLO 19 - RAPPRESENTANZA SOCIALE

19.1 La rappresentanza legale della società spetta:

- a) all'amministratore unico, nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico;
- b) al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, agli amministratori delegati, per questi ultimi nei limiti delle deleghe ricevute, nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione;
- c) agli eventuali procuratori speciali, nei limiti delle procure ad essi rilasciate.

ARTICOLO 20 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

20.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

20.2 L'assemblea dei soci può inoltre attribuire:

- a) un compenso agli amministratori delegati eventualmente esistenti;
 - b) un gettone di presenza agli amministratori privi di deleghe;
- con deliberazione che, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea stessa.

ARTICOLO 21 - ORGANI DI CONTROLLO

21.1 Qualora obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno, l'assemblea dei soci nomina un organo di controllo - monocratico o collegiale - e/o di revisione, determinandone le competenze, i poteri e i compensi, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

21.2 In caso di organo di controllo collegiale, i relativi membri sono nominati secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

21.3 Ai membri dell'organo di controllo e/o di revisione, se nominato, spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico e un compenso stabilito dall'assemblea dei soci con deliberazione che, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa deliberazione.

TITOLO IV - BILANCI

ARTICOLO 22 - BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

22.1 Ogni anno, entro il 31 ottobre, l'organo amministrativo predispone, approva e trasmette ai soci, affinché questi lo approvino poi in sede di assemblea entro il 30 novembre, un bilancio annuale di previsione, relativo all'esercizio successivo - corredato da un piano triennale degli investimenti - costituito da:

- a) una relazione illustrativa dei principali obiettivi e operazioni che la società intende rispettivamente perseguire e realizzare per l'anno successivo e dei mezzi da adottare a tal fine;
- b) uno "stato patrimoniale previsionale", redatto secondo lo schema previsto dalle norme di legge vigenti per la redazione dello stato patrimoniale incluso nel bilancio annuale di esercizio;

- c) un "conto economico previsionale", redatto secondo lo schema previsto dalle norme di legge vigenti per la redazione del conto economico incluso nel bilancio annuale di esercizio.
- d) un "prospetto di previsione finanziaria", redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

I tre documenti indicati alle precedenti lettere b, c e d, così come il piano triennale degli investimenti, sono redatti con riferimento all'intera società, ma sono accompagnati da appositi prospetti che evidenziano:

- 1) la situazione previsionale patrimoniale, economica, finanziaria e degli investimenti della società imputabile alle attività in qualunque modo connesse e/o propedeutiche alla realizzazione del t.r.c.;**
- 2) relativamente agli investimenti e/o alle manutenzioni straordinarie previsti/e per l'anno di riferimento, quelli "a rete" e quelli "a fruizione esclusivamente territoriale", con il rispettivo eventuale disavanzo previsto e il correlato "contributo per investimenti/manutenzioni straordinarie" previsti a carico, rispettivamente, di tutti i soci o dei soli soci coinvolti nella relativa fruizione.**

22.2 Ogni anno, entro il 31 luglio, l'organo amministrativo predisporre, approva e trasmette ai soci una "relazione semestrale" circa l'andamento generale della società nel (primo) semestre appena concluso e, in prospettiva, nell'intero anno in corso, anche in relazione al bilancio di previsione precedentemente approvato, con separata evidenziazione dell'andamento (consuntivo - al 30 giugno - e pre-consuntivo - al successivo 31 dicembre) della società, imputabile alle attività in qualunque modo connesse e/o propedeutiche alla realizzazione del "t.r.c."

ARTICOLO 23 - BILANCIO DI ESERCIZIO E UTILI

23.1 Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

23.2 Il bilancio d'esercizio deve essere presentato all'assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere presentato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. In tal caso l'organo amministrativo segnala nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.

23.3 Il bilancio d'esercizio deve essere accompagnato da appositi prospetti che evidenzino:

- 1) la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società imputabile alle attività in qualunque modo connesse e/o propedeutiche alla realizzazione del "t.r.c.";**
- 2) relativamente agli investimenti e/o alle manutenzioni straordinarie eseguiti/e nell'anno di riferimento, quelli/e "a rete" e quelli/e "a fruizione esclusivamente territoriale", con l'indicazione degli oneri per essi/e effettivamente sostenuti e dei "contributi per investimenti/manutenzioni straordinarie" per essi/e effettivamente incassati dai soci interessati.**

23.4 In considerazione dello scopo consortile della società, è vietata la distribuzione di utili ai soci, anche in sede di liquidazione delle rispettive quote di partecipazione e/o della società.

23.5 Gli eventuali utili risultanti dal bilancio annuale, dopo l'assegnazione della quota legale al fondo di riserva, vengono destinati dall'assemblea dei soci alla costituzione di una riserva straordinaria per ulteriori interventi nell'ambito dell'oggetto sociale.

23.6 Concorrono altresì ad alimentare il fondo di riserva straordinario, eventuali lasciti e donazioni.

23.7 Ogni anno, nel rispetto delle stesse tempistiche che regolano la predisposizione del bilancio di esercizio, l'organo amministrativo predispone, approva ed invia ai soci un "documento di confronto tra conto economico previsionale e conto economico consuntivo", costituito da:

- a) un confronto numerico tra i due conti economici;
- b) una relazione illustrativa di commento e spiegazione dei principali scostamenti tra i due prospetti numerici;
- c) appositi prospetti che evidenzino e motivino gli scostamenti imputabili alle attività in qualunque modo connesse e/o propedeutiche alla realizzazione del "t.r.c."

TITOLO V - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 24 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

24.1 Lo scioglimento e la liquidazione della società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge. L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri e le attribuzioni.

24.2 In attuazione del vigente *"accordo di programma per la realizzazione del trasporto rapido costiero (t.r.c.) - Cattolica - Rimini Fiera"* del 15/07/2008 e delle relative eventuali modifiche e/o integrazioni, in caso di liquidazione della società, di decadenza o revoca del servizio di t.r.c., di scadenza del termine di durata della proprietà dell'opera da parte della società, tutto il patrimonio sociale (attività e passività) in qualunque modo riconducibile alla tratta Rimini FS - Riccione FS del t.r.c. e/o ad essa funzionale verrà attribuito esclusivamente ai soci Comune di Rimini e Comune di Riccione, con le modalità previste dal suddetto accordo:

- a) i beni immobili verranno attribuiti al Comune nel cui territorio essi ricadranno;
- b) i beni mobili verranno attribuiti ai due Comuni suddetti in proporzione alla rispettiva quota di compartecipazione alle spese di realizzazione del t.r.c..

24.3 L'attivo risultante dalla liquidazione del patrimonio non riconducibile alla tratta Rimini FS - Riccione FS del t.r.c. sarà invece ripartito fra tutti i soci in proporzione alle quote di capitale possedute, fino a concorrenza del capitale sociale e dei contributi consortili da ciascuno di essi versati. L'eventuale eccedenza andrà in favore di enti aventi analoghe finalità, designati dal/i liquidatore/i.

TITOLO VI - NORME FINALI

ARTICOLO 25 - NORME DI RINVIO

25.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto o dall'atto costitutivo, valgono le norme del codice civile previste per le società a responsabilità limitata e, in subordine, quelle per i consorzi, per quanto compatibili.

STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL



PROGETTO AM RIMINI

*Stato Avanzamento Lavori
a Novembre 2014*



FERRETTI CONSULTING

INDICE


Bozza per la
discussione

INDICE

PREMESSA E OBIETTIVI

LINEE GUIDA AL MODELLO

ASPETTI ECONOMICI – PATRIMONIALI - FINANZIARI



PREMESSA E OBIETTIVI

Bozza per la
discussione

- A seguito dell'incarico conferitoci, obiettivo del nostro lavoro ridefinire **LE ASSUNZIONI ORGANIZZATIVE, ECONOMICHE E PATRIMONIALI e PRESENTARE UNA PROIEZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DELLA FUTURA AM SRL CONSORTILE**, successivamente alla futura scissione ed aggregazione del ramo del Trasporto Pubblico Locale in un'Agenzia unica di mobilità di ambito romagnolo, prevista in attuazione nel breve periodo.
- Per l'analisi economico – finanziaria, ci si è basati, al momento, sulla seguente documentazione ricevuta:
 - Conto economico anno 2013
 - Stato patrimoniale anno 2013
 - Relazione sulla gestione e nota integrativa 2013
- Le valutazioni da noi operate (ed illustrate nel proseguo di questo documento) rappresentano uno stato d'avanzamento lavori relativo da un lato alle fasi e alle evoluzioni ad oggi ipotizzabili e dall'altro alle questioni a tutt'oggi irrisolte che sarà necessario affrontare e superare per poter porre le basi di un piano economico e finanziario futuro sostenibile.

INDICE

Bozza per la
discussione

INDICE

PREMessa E OBIETTIVI

LINEE GUIDA AL MODELLO

ASPETTI ECONOMICI – PATRIMONIALI - FINANZIARI

LINEE GUIDA AL MODELLO: PATRIMONIO E FUNZIONI DELLA FUTURA ORGANIZZAZIONE

- Am Rimini, a seguito della scissione e del relativo «trasferimento» del ramo del TPL in Agenzia Unica di ambito romagnolo, manterrà la proprietà dei beni e del patrimonio relativo al TPL svolgendo come attività principali le seguenti funzioni:
 1. **GESTIONE DEGLI ASSET PATRIMONIALI STRUMENTALI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (progettazione, realizzazione, detenzione e manutenzione di beni strumentali al TPL)**
 2. **PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL TRASPORTO RAPIDO COSTIERO (TRC)**
- A seguito della scissione e del relativo «trasferimento» del ramo del TPL in Agenzia Unica di ambito romagnolo, **è stato quindi rivisto e modificato lo Statuto**, rimodulato sulla base del nuovo assetto di AM Rimini.

LINEE GUIDA AL PROGETTO

Bozza per la
discussione



- A seguito della scissione parziale proporzionale, e del conseguente trasferimento del Ramo del TPL, AM Rimini inevitabilmente cambierà assetto organizzativo ed economico sulla base della ridefinizione delle funzioni di competenza.
- Vi saranno due aspetti centrali che saranno oggetto di cambiamento:
 1. Il numero di risorse impiegate
 2. L'Equilibrio economico e finanziario dell'azienda
- In merito all'equilibrio economico e finanziario sarà centrale ridefinire quelli che saranno i ricavi futuri legati alla gestione del patrimonio strumentale al TPL, dapprima per il periodo fino all'entrata in funzione del TRC, e in secondo luogo per gli anni successivi. Parallelamente andranno stimati i costi della struttura in primis per il periodo 2015, 2016 e parte 2017 (ante entrata a regime TRC) e a seguire per gli esercizi successivi.

Bozza per la discussione

LINEE GUIDA: TEMPISTICHE TRC

➤ L'attività legata al TRC prevede le seguenti macro-fasi operative:

FASI PROGETTO TRC	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 E SEGUENTI...
COMPLETAMENTO PRIMO STRALCIO												
PRE-ESERCIZIO (COLLAUDO A MEZZI VUOTI)												
MESSA IN FUNZIONAMENTO E AFFIDAMENTO AD AGENZIA UNICA												
PROGETTAZIONE SECONDA TRATTA TRC RN FS - FIERA												
PROGETTAZIONE TERZA TRATTA												

Nel presente documento, le assunzioni economico – patrimoniali faranno riferimento al quadriennio 2014 – 2017; dal 2018 a seguire, la struttura organizzativa della società sarà correlata alla effettiva realizzazione delle fasi relative al secondo e terzo stralcio o ad altre opportunità operative che andranno a configurarsi.

LINEE GUIDA: FUNZIONI E IPOTESI ATTIVITA' NUOVA AM SRL CONSORTILE

Bozza per la
discussione

Allo stato attuale, visti i profili e le professionalità all'interno dell'attuale organico di AM Rimini, le opportunità di attività e funzioni in capo alla società potranno quindi essere le seguenti:

1. Attività di progettazione e realizzazione TRC , fino a data da definire (almeno fino a tutto il 2017)
2. Gestione del patrimonio (es. gestione locazioni attive)
3. Manutenzione, sviluppo e valorizzazione dei beni strumentali al TPL e alla mobilità nel suo complesso (es. fermate, paline, pensiline, rete filoviaria, ecc.)
4. Eventuale progettazione di nuovi beni (es. Nuovi parcheggi)
5. Eventuale attività di progettazione e supporto tecnico – legale agli Enti Locali, a seguito di un accordo con gli stessi, inteso come affiancamento in out-sourcing alla progettazione e realizzazione di infrastrutture legate al TPL e alla mobilità nel suo complesso



ATTRAVERSO LA CONTESTUALE CONCRETIZZAZIONE E PROSECUZIONE DELLE OPPORTUNITA' SOPRA ELENCAE,
SARA' POSSIBILE DARE E GARANTIRE CONTINUITA' ALL'ORGANICO ATTUALMENTE IN FORZA,
IN QUANTO LE ATTIVITA' SOPRA RIPORTATE RICHIEDERANNO UN LIVELLO DI PROFESSIONALITA' E COMPETENZA
ELEVATO, QUALITA' ATTUALMENTE IN CAPO ALLE RISORSE IN ORGANICO IN AM RIMINI.

LINEE GUIDA: RISORSE UMANE

Bozza per la
discussione

Le risorse umane che si prevede possano rimanere in AM Rimini a seguito scissione e «trasferimento» del TPL in agenzia unica sono complessivamente 17. Negli approfondimenti futuri, andrà analizzato e chiarito il fabbisogno di risorse e di profili necessari per la prosecuzione delle attività.

Tuttavia, alla luce di quanto poc'anzi evidenziato, e ad ulteriore conferma della volontà della governance aziendale di individuare delle ipotesi attuative tali da prospettare le migliori soluzioni dal punto di vista sia economico che organizzativo / lavorativo, va sottolineato che all'organico dipendente sarà comunque garantita in ogni caso, una **CONTINUITÀ OPERATIVA ATTRAVERSO DIVERSI SCENARI**:

- 1.prosecuzione attività di progettazione e realizzazione **TRC anche successiva al 2017**
- 2.individuazione e implementazione di **attività di progettazione e altre attività tecnico – legali**, nonché le attuali attività di gestione degli assets
- 3.In caso non vi fossero i presupposti di cui ai punti 1 e 2 tali da garantire operatività all'organico successivamente al primo quadriennio, **ci potrebbe essere l'impegno da parte della proprietà di individuare accordi di assorbimento in agenzia unica romagnola a fronte dei futuri pensionamenti** previsti tra le risorse che saranno trasferite nella fase iniziale
- 4.Infine, in caso anche i presupposti di tutti gli scenari sin qui ipotizzati non si verificassero, vi potrebbe essere comunque **l'impegno all'assorbimento delle risorse in altre società pubbliche o miste.**

INDICE

Bozza per la
discussione

INDICE

PREMessa E OBIETTIVI

LINEE GUIDA AL MODELLO

ASPETTI ECONOMICI – PATRIMONIALI - FINANZIARI

Bozza per la discussione

ASPETTI ECONOMICI: CONTI ECONOMICI A CONFRONTO

Prendendo origine dagli ultimi dati ufficiali relativi al bilancio al 31/12/2013, si è da un lato riclassificato il **conto economico** e, dall'altro – successivamente – si è ipotizzata la suddivisione per area delle voci di ricavo e di costo per la costruzione di un conto economico dell'area cosiddetta di « gestione asset e infrastrutture».

Nella seguente tabella è riportato il conto economico 2013 a confronto con gli esercizi precedenti:

		Dicembre 2013		Dicembre 2012				Dicembre 2011			
		BILANCIO		BILANCIO		BILANCIO		BILANCIO			
		EURO		EURO		Differenza	%	EURO		Differenza	%
ROX	RICAVI NETTI OPERATIVI	20.789.764	100,0%	21.329.528	100,0%	(539.764)	(2,5%)	23.227.892	100,0%	(2.438.128)	(10,5%)
CXV	COSTI DIRETTI AGENZIA	(17.622.774)	(84,8%)	(17.263.491)	(80,9%)	(359.283)	2,1%	(17.093.130)	(73,6%)	(529.644)	3,1%
CPX	COSTO DEL PERSONALE	(1.498.980)	(7,2%)	(1.610.121)	(7,5%)	111.141	(6,9%)	(1.505.290)	(6,5%)	6.310	(0,4%)
IIM	II° MARGINE DI CONTRIBUZIONE	1.668.010	8,0%	2.455.916	11,5%	(787.906)	(32,1%)	4.629.472	19,9%	(2.961.462)	(64,0%)
FVX	ALTRI COSTI DI AGENZIA	(630.178)	(3,0%)	(932.946)	(4,4%)	302.768	(32,5%)	(3.430.336)	(14,8%)	2.800.158	(81,6%)
CFX	COSTI FISSI GENERALI	(170.893)	(0,8%)	(294.541)	(1,4%)	123.648	(42,0%)	(286.797)	(1,2%)	115.904	(40,4%)
EBI	EBITDA	866.939	4,2%	1.228.429	5,8%	(361.490)	(29,4%)	912.339	3,9%	(45.400)	(5,0%)
XAA	AMMORTAMENTI E ACC.TI	(471.686)	(2,3%)	(516.099)	(2,4%)	44.413	(8,6%)	(942.286)	(4,1%)	470.600	(49,9%)
EBT	EBIT	395.253	1,9%	712.330	3,3%	(317.077)	(44,5%)	(29.947)	(0,1%)	425.200	(1419,8%)
GFX	GESTIONE FINANZIARIA	6.181	0,0%	64.105	0,3%	(57.924)	(90,4%)	46.070	0,2%	(39.889)	(86,6%)
GSX	GESTIONE STRAORDINARIA	(280.495)	(1,3%)	(654.080)	(3,1%)	373.585	(57,1%)	17.849	0,1%	(298.344)	(1671,5%)
RAI	RISULTATO ANTE IMPOSTE	120.939	0,6%	122.355	0,6%	(1.416)	(1,2%)	33.972	0,1%	86.967	256,0%
OTX	ONERI TRIBUTARI	(120.939)	(0,6%)	(122.355)	(0,6%)	1.416	(1,2%)	(33.972)	(0,1%)	(86.967)	256,0%
UT	UTILE/PERDITA	(0)	(0,0%)	0	0,0%	(0)		0	0,0%	(0)	

Bozza per la discussione


ASPETTI ECONOMICI: RICAVI PER AREA

Sulla base del conto economico sopra esposto, si è poi passati a analizzare le voci di ricavo:

RICAVI AREA GESTIONE ASSET E TRC:

Allo stato attuale, ossia sulla base dei contratti di locazione attualmente in essere, il volume totale di ricavi relativi alla gestione del patrimonio ammonta a circa 1.350.000 € .

		Dicembre	2013	Dicembre	2013	Dicembre	2013
		BILANCIO		Area		Area	
		EURO		Patrimonio e TRC		TPL	
ROX	RICAVI NETTI OPERATIVI	20.789.764	100,0%	1.339.423	100,0%	19.450.341	100,0%
RPX	RICAVI PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO	20.789.764	100,0%	1.339.423	100,0%	19.450.341	100,0%
4102001	CON.C/ES. EX REG. X SERV. MIN.	14.451.767	69,5%	0	0,0%	14.451.767	74,3%
4102013	COMPARTICIP. A ONETI TPL EELL	4.277.426	20,6%	0	0,0%	4.277.426	22,0%
4102018	CONTRIBUTI INCREMENTI E RIQUALIF TPL	572.778	2,8%	0	0,0%	572.778	2,9%
4102011	INCR X IMMOB X LAV INTERNI	463.878	2,2%	463.878	34,6%	0	0,0%
4102019	QUOTA ANNUA DI CONTR IN C/CAP	277.345	1,3%	277.345	20,7%	0	0,0%
4101004	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	260.232	1,3%	260.232	19,4%	0	0,0%
4101030	PROVMIGIONI ATTIVE	192.306	0,9%	192.306	14,4%	0	0,0%
4101032	SERVIZI PARTICOLARI DI TPL	133.616	0,6%	0	0,0%	133.616	0,7%
4102020	PROVENTI X SERVIZI VARI AD ENTI LOCALI	95.402	0,5%	95.402	7,1%	0	0,0%
4102012	RIMBORSI DIVERSI	50.260	0,2%	50.260	3,8%	0	0,0%
4101033	BIGLIETTI E ABB. ATTIVITA' PARCHEGGI	14.754	0,1%	0	0,0%	14.754	0,1%



Bozza per la discussione

ASPETTI ECONOMICI: COSTI PER AREA

COSTI AREA GESTIONE ASSET E TRC:

Parallelamente ai ricavi individuati e relativi al ramo «gestione asset e trc», sono stati individuati i principali costi fissi (sulla base dei dati al 31/12/2013) che ammontano complessivamente a circa 1.315.000 €.

TOTALE COSTI FISSI	(1.314.500)
COSTI PER SERVIZI	(611.000)
ALTRI SERVIZI PROFESSIONALI	(200.000)
MANUTENZ E RIPARAZ	(150.000)
UTENZE	(150.000)
CANONI DELL'ESERCIZIO	(75.000)
MANUT SU BENI IN GODIMENTO	(25.000)
MATERIALI PER IMPIANTI FISSI	(10.000)
INIZIATIVE PROMOZIONALI E INFORMATIVE	(1.000)
COSTI FISSI GENERALI	(143.500)
COMPENSI CDA E ASSEMBLEA	0
SPESE PER REVISORI DEI CONTI	(24.000)
PRESTAZIONI TECNICHE	(23.000)
ASSICURAZIONI	(57.000)
SPESE GENERALI DIVERSE	(20.000)
PULIZIA LOCALI E PIAZZALI	(15.000)
RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	(3.000)
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	(1.500)
AMMORTAMENTI	(465.000)
AMM.TO ORD. IMP. SPEC. E TECNICI	(465.000)
GESTIONE TRIBUTARIA	(95.000)
IRAP	(50.000)
IMPOSTE E TASSE DIVERSE	(45.000)

A questi va infine aggiunto il costo del personale. →

Bozza per la discussione

ASPETTI ECONOMICI: COSTO DEL PERSONALE

COSTI PERSONALE: A prescindere dalla definizione delle risorse che dovranno confluire in agenzia unica e quelle che invece rimarranno in organico ad Am Rimini, e sulla base dell'ipotesi del progetto di aggregazione che prevede che siano trasferite alla nuova Agenzia romagnola 7 risorse, si è proceduto alla stima del costo delle 17 risorse che rimarranno in capo ad AM Rimini (sulla base dei dati al 31/12/2013): tale costo lo si è ipotizzato ammontare a circa 950.000 € (costo medio a risorsa di circa 56.000 €).

NR	MANSIONE	TOT COSTO	CTO MEDIO
		956.000	56.235
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

IN ATTESA DI RICEVERE ELENCHI
PERSONALE DEFINITIVI RELATIVI
ALL'ORGANICO CHE RIMARRA'
IN CAPO A AM RIMINI E ALLE
RISORSE DA TRASFERIRE IN
AGENZIA UNICA

Bozza per la discussione

MODELLO ECONOMICO: IPOTESI DI CONTO ECONOMICO

Sulle base di queste assunzioni, si evince **che il modello economico risultante (alle condizioni attuali e ipotizzando la messa in funzione del TRC dal 2017) non raggiungerà - almeno per gli esercizi 2015 e 2016 - un equilibrio economico:**

		Anno	X
		Area	
		Patrimonio e TRC	
ROX	RICAVI NETTI OPERATIVI	1.350.000	100,0%
CPX	COSTO DEL PERSONALE	(956.000)	(70,8%)
IIM	II° MARGINE DI CONTRIBUZIONE	394.000	29,2%
FVX	ALTRI COSTI DI AGENZIA	(611.000)	(45,3%)
CFX	COSTI FISSI GENERALI	(143.500)	(10,6%)
EBI	EBITDA	(360.500)	(26,7%)
XAA	AMMORTAMENTI E ACC.TI	(465.000)	(34,4%)
EBT	EBIT	(825.500)	(61,1%)
GSX	GESTIONE STRAORDINARIA	0	0,0%
RAI	RISULTATO ANTE IMPOSTE	(825.500)	(61,1%)
OTX	ONERI TRIBUTARI	(95.000)	(7,0%)
UT	UTILE/PERDITA	(920.500)	(68,2%)

DISAVANZO DI STRUTTURA

Bozza per la discussione

ASPETTI ECONOMICI: OBIETTIVO DI EQUILIBRIO ECONOMICO

Al fine di individuare un equilibrio economico della struttura, le ipotesi attuative sono riconducibili a 2 scenari principali:

-Copertura del disavanzo attraverso contributi consortili

-Aumento dei ricavi attraverso una rideterminazione dei valori di locazione al gestore, rideterminazione che – in linea di massima – potrà avvenire a fine 2015, a seguito nuova gara e conseguente nuovo contratto di servizio col gestore; salvo accordi diversi, da attuare antecedentemente alla data sopra indicata.

In base ad una stima congrua effettuata dai tecnici interni ad Am Rimini, i ricavi di affitto ipotizzabili verso il gestore potrebbero essere incrementati dagli attuali 300.000 € a 1.200.000 € .

Questo permetterebbe di portare i ricavi previsti a circa 2.250.000 €.

TOTALE RICAVI NUOVA AM - GESTIONE ASSET	ANTE RIDETERMINAZIONE VALORI LOCAZIONE	POST RIDETERMINAZIONE VALORI LOCAZIONE	DIFF.
	1.350.000	2.250.000	900.000
RICAVI PER LOCAZIONI E RIMBORSI	300.000	1.200.000	900.000
RICAVI PER CORRISPETTIVI E ALTRE PRESTAZIONI	350.000	350.000	0
QUOTA DI STORNO AMMORTAMENTI	250.000	250.000	0
INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONE LAVORI TRC	450.000	450.000	0

Bozza per la discussione

ASPETTI ECONOMICI: IPOTESI DI CONTO ECONOMICO

Attraverso la **rideterminazione dei valori di locazione al gestore** ipotizzati e sopra esposti, ne conseguirebbe un conto economico in equilibrio come da prospetti sottoriportati.

Questo scenario economico andrà tuttavia ridefinito qualora eventuali evoluzioni strategiche che intercorreranno nel frattempo dovessero impattare sia sull'entità del patrimonio di Am Rimini, sia sui relativi canoni di locazione attivi, sia sugli ammortamenti di competenza (si pensi per esempio all'alienazione di eventuali beni immobiliari) .

		Anno	X		
		Area			
		Patrimonio e TRC		Simul. Con Nuovi canoni	
		Area Patrimonio e TRC		Area Patrimonio e TRC	
ROX	RICAVI NETTI OPERATIVI	1.350.000	100,0%	2.250.000	100,0%
CPX	COSTO DEL PERSONALE	(956.000)	(70,8%)	(956.000)	(42,5%)
IIM	II° MARGINE DI CONTRIBUZIONE	394.000	29,2%	1.294.000	57,5%
FVX	ALTRI COSTI DI AGENZIA	(611.000)	(45,3%)	(611.000)	(27,2%)
CFX	COSTI FISSI GENERALI	(143.500)	(10,6%)	(143.500)	(6,4%)
EBI	EBITDA	(360.500)	(26,7%)	539.500	24,0%
XAA	AMMORTAMENTI E ACC.TI	(465.000)	(34,4%)	(465.000)	(20,7%)
EBT	EBIT	(825.500)	(61,1%)	74.500	3,3%
GSX	GESTIONE STRAORDINARIA	0	0,0%	0	0,0%
RAI	RISULTATO ANTE IMPOSTE	(825.500)	(61,1%)	74.500	3,3%
OTX	ONERI TRIBUTARI	(95.000)	(7,0%)	(95.000)	(4,2%)
UT	UTILE/PERDITA	(920.500)	(68,2%)	(20.500)	(0,9%)



Bozza per la discussione

ASPETTI PATRIMONIALI - FINANZIARI

E' stato inoltre riclassificato lo stato patrimoniale di Am Rimini al 31/12/2013, in modo da avere un quadro patrimoniale e finanziario della struttura a tale data, dal quale poi poter costruire le ipotesi finanziarie a venire:

		Dicembre	2013
		BILANCIO	
		EURO	
ATP	ATTIVO PATRIMONIALE	68.981.078	100,0%
LQI	LIQUIDITA' IMMEDIATE	10.799	0,0%
PCO	DISPONIBILITA' LIQUIDE	4.834.152	7,0%
CL1	CREDITI VERSO CLIENTI E ENTI LOCALI	8.681.572	12,6%
LQD	LIQUIDITA' DIFFERITE (VS STATO/ERARIO) E RISCONTI ATTIVI	6.252.643	9,1%
ITE	IMMOB. TECNICHE NETTE	43.594.627	63,2%
IMF	IMMOB. FINANZIARIE NETTE	5.591.234	8,1%
IMI	IMMOB. IMMATERIALI	16.051	0,0%
PAS	PASSIVO PATRIMONIALE	(68.981.078)	(100,0%)
FOR	DEBITI VERSO FORNITORI	(15.321.538)	(22,2%)
PCR	PASSIVITA' CORRENTI	(1.815.314)	(2,6%)
ERA	ERARIO	(113.512)	(0,2%)
PCN	PASSIVITA' CONSOLIDATE	(38.348.535)	(55,6%)
CNE	CAPITALE NETTO	(13.382.179)	(19,4%)

ATTIVO:

TESORERIA: 4,8 MIL
CREDITI VS STATO: 6,2 MIL
 (compreso cred. IVA 4,8 MIL)
CLIENTI E ENTI: 8,7 MIL
IMMOBILIZZAZIONI: 49,2 MIL
 (compreso TRC a 34,6 MIL)

PASSIVO:

FORNITORI: 15,3 MIL
 (principalmente Gestore)
PASS. CORRENTI: 1,9 MIL
PASS. CONSOLIDATE: 4,9 MIL
ACC. TRC: 33,5 MIL
CAP. NETTO: 13,4 MIL

Bozza per la
discussione

ASPETTI PATRIMONIALI - FINANZIARI

Relativamente agli aspetti patrimoniali e finanziari si elencano le seguenti questioni tuttora aperte e la cui risoluzione / evoluzione sarà centrale per la determinazione degli scenari finanziari futuri e prospettici :

- 1)Evoluzione della **transazione del debito pregresso verso il gestore.**
- 2)Evoluzione – nel contesto dell'atto transattivo di cui al punto 1 – relativa **all'alienazione di un bene immobile** di proprietà e alla sua **preventiva valutazione di stima**
- 3)Reperimento risorse finanziarie per il **trasferimento di liquidità alla costituenda Agenzia Unica**
- 4)Reperimento risorse finanziarie a **copertura del disavanzo** simulato come da conti economici sopra esposti (in caso non venissero rideterminati i canoni di locazione)
- 5)Reperimento **risorse finanziarie per la prosecuzione dell'opera TRC**

SVILUPPI FUTURI

Bozza per la
discussione

A conclusione di questo secondo documento di sintesi, finalizzato a presentare uno stato avanzamento lavori in merito agli aspetti organizzativi, economici e patrimoniali relativi alla situazione prospettica, è opportuno evidenziare le seguenti questioni :

- 1)NECESSITA' DI DEFINIRE LE RISORSE CHE SARANNO TRASFERITE IN AGENZIA UNICA DI AMBITO ROMAGNOLO E QUELLE CHE RIMARRANNO IN ORGANICO AD AM RIMINI CON I RELATIVI COSTI E DEBITI TFR PUNTUALI PER DIPENDENTE
- 2)DEFINIZIONE DELLE TRANSAZIONI CON IL GESTORE SUL PREGRESSO E DEFINIZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE FUTURI
- 3)AGGIORNAMENTO DELLA SITUAZIONE DI TESORERIA ODIERNA E IN PROIEZIONE A BREVE PER LA VERIFICA DELLA SOSTENIBILITA' DI DETERMINE ASSUNZIONI FINANZIARIE (APPORTO DI LIQUIDITA' AD AGENZIA UNICA, ECC.).

A fronte di questi aspetti che dovranno essere chiariti nel breve periodo, sarà possibile delineare lo scenario futuro dal punto di vista patrimoniale e finanziario.